1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 gennaio 2005** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **1.** Ordinanza 10 - 11 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortunio *in itinere* - Interruzioni o deviazioni non dipendenti dal lavoro o non necessitate - Esclusione della tutela assicurativa - Ritenuta equiparazione tra breve sosta e interruzione - Asserita ingiustificata discriminazione tra lavoratori infortunati, lesione della garanzia previdenziale, violazione del criterio direttivo contenuto nella legge di delegazione - Presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza della questione.

– D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, terzo comma, aggiunto dall'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 ..... *Pag.* 13

N. **2.** Ordinanza 10 - 11 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Sindaco - Cause ostative alla candidatura ed al mantenimento della carica - Condanna per il delitto di peculato d'uso con irrogazione di una pena inferiore a sei mesi - Esclusione, con decreto legge, dal novero delle previsioni ostative - Asserita violazione dei principi in materia di decretazione d'urgenza - Sopravvenuta conversione, con modificazioni, del decreto-legge - Necessità di nuovo esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.L. 29 marzo 2004, n. 80, art. 7, recante modifiche al testo degli artt. 58, comma 1, lettera *b)*, e 59, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140).
– Costituzione, art. 77, secondo comma ..... » 15

N. **3.** Ordinanza 10 - 11 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione - Divieto in pendenza del procedimento di regolarizzazione - Analogo divieto sino alla data di proponibilità della domanda di regolarizzazione - Mancata previsione - Asserita discriminazione in danno del lavoratore colpito da un provvedimento di allontanamento nelle more dell'avvio della procedura da parte del proprio datore di lavoro, lesione dei diritti inviolabili della persona e dei principi a tutela del lavoro - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.L. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 2.
– Costituzione, artt. 2, 3 e 35 ..... » 17

N. **4.** Ordinanza 10 - 11 gennaio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Finanza pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Previsione di riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali iscritte nei rispettivi bilanci - Decreto ministeriale di attuazione - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata applicabilità della misura alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere, enti subregionali e/o strumentali delle Regioni - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente della Regione nella materia della sanità e delle relative funzioni amministrative, violazione del principio di leale cooperazione - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del processo.

– Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002.
– Costituzione, artt. 117, 118 e 119 ..... *Pag.* 20

N. **5.** Ordinanza 10 - 11 gennaio 2005

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale e procedimento civile nei confronti di un deputato per dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute in una intervista pubblicata su un quotidiano - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione.

– Deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004.
– Costituzione art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953 n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale art. 26, comma 3 ..... » 22

N. **6.** Ordinanza 10 - 11 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Università e istituzioni di alta cultura - Ricerca scientifica e tecnica - Assegnazione all'Università *campus* bio-medico (CBM) di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative e della autonomia finanziaria della Regione, lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi di ragionevolezza, sussidiarietà e leale collaborazione - Rinuncia al ricorso in assenza di parti costituite - Estinzione del processo.

– Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 167.
– Costituzione, artt. 97, 114, primo comma, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119 ..... » 24

N. **7.** Sentenza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratto in genere - Contratto di trasporto di merci per conto terzi - Contratto stipulato in forma scritta - Onere a carico del trasportatore di annotare nella copia per il committente gli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione - Sanzione della nullità - Irragionevole disparità di trattamento tra autotrasportatore che stipuli oralmente il contratto ed autotrasportatore che scelga di adottare la forma scritta - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

– Legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 26, ultimo comma, come modificato dall'art. 1 del d.l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, in combinato disposto con l'art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334.
– Costituzione, art. 3 ..... » 26

N. **8.** Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Spese di giustizia - Difensore designato dal giudice in sostituzione del difensore d'ufficio non reperito o non comparso - Possibilità di ottenere la liquidazione di spese ed onorari - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del diritto alla retribuzione, del principio di tutela del lavoro - Manifesta infondatezza della questione.

– D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117.
– Costituzione, artt. 3, 24, 35, primo comma, e 36, primo comma.

Spese di giustizia - Difensore d'ufficio di imputato non più rintracciabile di fatto - Possibilità di ottenere la liquidazione di spese ed onorari - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza rispetto al difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato irreperibile, violazione del diritto di difesa, del diritto alla retribuzione, del principio di tutela del lavoro - Motivazione *per relationem* ad una precedente ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 36 ..... *Pag.* 33

N. **9.** Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per determinati reati - Causa ostativa - Ulteriore verifica in concreto della pericolosità sociale del soggetto - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di uguaglianza in relazione alla espulsione a titolo di misura di sicurezza, delle libertà della persona come singolo e nelle formazioni sociali, del diritto al lavoro - Difetto di rilevanza della questione nei giudizi *a quibus* - Manifesta inammissibilità.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4, comma 3, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 2, 3, 4, 13, 16 e 29 e seguenti ..... » 37

N. **10.** Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese nel corso di una trasmissione televisiva condotta dallo stesso - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Milano, settima sezione penale - Ritenuta lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo - Ammissibilità del ricorso - Conseguenti notifica e comunicazione.

– Deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004.
– Costituzione, art. 68, comma 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3..... » 41

N. **11.** Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 3, 13 e 97 ..... » 43

N. **12.** Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27 e 97 ..... *Pag.* 45

N. **13.** Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 2, 3, 13, 97 e 111, secondo comma ..... » 47

N. **14.** Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 3 e 13 ..... » 49

N. **15.** Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 3, 13 e 97 ..... » 51

N. **16.** Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma..... » 53

N. **17.** Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 2, 3 e 13, terzo comma ..... » 55

N. **18.** Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 3, 13 e 97 ..... *Pag.* 58

N. **19.** Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Incriminazione - Arresto in flagranza obbligatorio - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di offensività, nonché disparità di trattamento e violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma ..... » 60

N. **20.** Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Intervento in giudizio - Soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso e a resistervi - Inammissibilità.

Regione Marche - Installazione di antenne di radiocomunicazione con frequenze tra 100 KHz e 300 GHz - Sottoposizione a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ricorso del Governo - Denunciato eccesso dalla competenza regionale - Tardività del deposito del ricorso - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7, artt. 3 e 6.
– Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, terzo e quarto comma ..... » 62

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **111.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato il 15 dicembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Sicurezza pubblica - Norme della Regione Marche - Disciplina delle competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose - Previsione della competenza delle Provincie per la predisposizione degli appositi piani di emergenza esterni - Ricorso dello Stato - Denunciata difformità dalla normativa statale e comunitaria in materia - Previsione della competenza della Provincia invece che del Prefetto, come previsto dalla normativa statale, nella predisposizione di appositi piani di emergenza esterni - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di informazione di servizi di emergenza di altri Stati, di organi statali preposti al coordinamento e di tutela dell'ambiente - Violazione della competenza statale concorrente in materia di protezione civile e governo del territorio - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative, basato sui principi di sussidiarietà ed adeguatezza - Richiamo alla sentenza n. 407/2002 della Corte costituzionale.

– Legge Regione Marche 4 ottobre 2004, n. 18, art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1, lett. *a)*.
– Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. *a)*, *f)* ed *s)*, comma terzo, ultimo periodo; e 118 ..... » 65

NN. **da 1030 a 1032.** Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Siracusa del 14 luglio 2004.

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.

– D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
– Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76 ..... *Pag.* 67

NN. **1033 e 1034.** Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Siracusa dell'8 ottobre e del 15 ottobre 2004.

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.

– D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
– Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76 ..... » 68

N. **1035.** Ordinanza del Tribunale di Messina del 17 agosto 2004.

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega.

– D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
– Costituzione, art. 76.

In subordine: Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Mancata previsione nella legge di delegazione dei limiti e dell'oggetto della delega.

– Legge 8 marzo 1999, n. 50, art. 7.
– Costituzione, art. 76 ..... » 69

N. **1036.** Ordinanza del Giudice di pace di Bologna del 3 agosto 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva - Contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale ed amministrativa - Lesione del diritto di difesa - Irragionevolezza - Discriminazione fra proprietari, a seconda che siano titolari o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1º agosto 2003, n. 214.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 27 ..... » 71

N. **1037.** Ordinanza del Giudice di pace di Cerignola del 6 ottobre 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Imposizione al proprietario dell'obbligo di denunciare un terzo o di autodenunciarsi - Discriminazione fra proprietari titolari o meno di patente - Lesione del diritto fondamentale a non subire sanzioni personali senza essere responsabile della violazione contestata - Compressione della libertà del cittadino e del diritto di difesa - Contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative non pecuniarie.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 [e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214].
– Costituzione, artt. 2, 3, 13, 24 e 27 ..... » 73

N. **1038.** Ordinanza della Commissione tributaria di 1° grado di Trento dell'11 ottobre 2004.

Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Agevolazioni - Inclusione delle somme corrisposte a titolo di trattamento pensionistico privilegiato in aggiunta a quello ordinario, specialmente quando, per effetto del cumulo e della relativa aliquota d'imposta, si determini per il beneficiario un decremento anziché un incremento del reddito - Mancata previsione - Contrasto con il principio di capacità contributiva - Violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento.

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34.
– Costituzione, artt. 3 e 53 ..... *Pag.* 75

N. **1039.** Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Firenze del 21 luglio 2004.

Adozione e affidamento - Accesso dell'adottato alle informazioni sulle proprie origini - Accesso all'identità della madre biologica che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata - Divieto di autorizzazione - Preventiva verifica della persistenza della volontà di anonimato - Mancata previsione - Violazione del diritto dell'adottato all'identità personale - Lesione del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica - Contrasto con il principio di uguaglianza - Disparita di trattamento fra adottati.

– Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7 (come sostituito dall'art. 177, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
– Costituzione, artt. 2, 3 e 32 ..... » 78

N. **1040.** Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Puglia del 31 agosto 2004

Pensioni - Dipendenti pubblici con anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni - Riduzione del trattamento pensionistico, in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento di detto requisito contributivo secondo determinate percentuali fissate dalla legge - Applicazione nei confronti dei dipendenti che hanno presentato domanda di collocamento entro il 31 dicembre 1992 - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'uguale trattamento di coloro che hanno presentato la domanda di collocamento a riposo entro tale data e quelli che l'hanno presentata successivamente - Incidenza sul principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione e sulla garanzia previdenziale - Richiamo alla sentenza della Corte n. 417/1996.

– Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, commi 16 e 18.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 38 ..... » 83

N. **1041.** Ordinanza del T.a.r. per la Campania del 17 settembre 2004.

Giustizia amministrativa - Azione del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione a tutela di diritti soggettivi - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per deposito del ricorso dinanzi al T.A.R. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - Conseguente riduzione dei termini prescrizionali ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti al giudice amministrativo per effetto del termine decadenziale e neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998 - Violazione del principio di tutela giurisdizionale.

– D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 113 ..... » 89

N. **1042.** Ordinanza del Tribunale di Milano del 21 maggio 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo ..... *Pag.* 93

N. **1043.** Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 30 dicembre 2002.

Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero, con sanzione di nullità per la inadempienza, di non esercitare l'azione penale, mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio, prima del compiuto decorso del termine di venti giorni di effettivo ed integrale deposito degli atti di indagine espletati - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio di effettività della difesa.

– Cod. proc. pen., combinato disposto degli artt. 415-*bis* e 416, comma 1.
– Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo.

Processo penale - Udienza preliminare - Fissazione dell'udienza - Vaglio preliminare di validità, diretta o derivata, della richiesta di rinvio a giudizio - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di ragionevole durata del processo - Lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.

– Cod. proc. pen., art. 418.
– Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 101, comma secondo.

Processo penale - Udienza preliminare - Fissazione dell'udienza - Vaglio di preliminare ammissibilità della richiesta di rinvio a giudizio - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di ragionevole durata del processo - Lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.

– Cod. proc. pen., art. 418.
– Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 101, comma secondo ..... » 94

NN. **1044 e 1045.** Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Bologna del 18 febbraio 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni E.N.P.A.L.S. - Introduzione, a decorrere dal 1º gennaio 1992, di una più elevata contribuzione previdenziale sui compensi corrisposti agli artisti lirici mediante applicazione delle aliquote previdenziali sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000 anziché di 315.000 lire come stabilito in precedenza - Mancata previsione di un corrispondente proporzionale aumento del massimo della retribuzione calcolabile ai fini della pensione rimasto non modificato nella misura di lire 315.000 giornaliere - Incidenza sui principi di uguaglianza nonché di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e di garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza n. 173/1986 e all'ord. n. 369/1998.

– Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 11.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, 36, primo comma e 38, comma secondo ..... » 101

N. **1046.** Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Verona del 9 settembre 2004.

Processo penale - Restituzione nel termine - Opposizione a decreto penale di condanna - Prevista possibilità di rimessione nel termine da parte dell'imputato, che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, subordinata alla mancanza di una sua colpa - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

– Cod. proc. pen., art. 175, comma 2.
– Costituzione, art. 111.

In via subordinata: Processo penale - Procedimento per decreto - Opposizione - Decorrenza del termine per la proposizione, e per la conseguente irrevocabilità del decreto penale di condanna, dalla mera notificazione e non dall'effettiva conoscenza di esso - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

– Cod. proc. pen., combinato disposto degli artt. 461, comma 1, e 648, comma 3.
– Costituzione, art. 111 ..... *Pag.* 105

N. **1047.** Ordinanza del Tribunale di Grosseto del 20 settembre 2004.

Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Magistrati membri del tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa di fallimento - Obbligo di astenersi dal giudizio di opposizione *ex* art. 18 della legge fallimentare - Mancata previsione - Incidenza sulla terzietà ed imparzialità del giudice - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale.

– Codice di procedura civile, art. 51, primo comma, n. 4.
– Costituzione, artt. 24 e 111 ..... » 108

N. **1048.** Ordinanza del Tribunale di Firenze del 21 maggio 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri reati contravvenzionali anche di maggiore gravità - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 3 e 13 ..... » 111

NN. **1049 e 1050.** Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Giudice di pace di Castelfiorentino del 20 ottobre 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Questione di legittimità costituzionale sollevata con mero rinvio all'eccezione di parte - Violazione di parametri costituzionali numericamente indicati.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 27 ..... » 112

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **1**

Ordinanza 10 - 11 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortunio *in itinere* - Interruzioni o deviazioni non dipendenti dal lavoro o non necessitate - Esclusione della tutela assicurativa - Ritenuta equiparazione tra breve sosta e interruzione - Asserita ingiustificata discriminazione tra lavoratori infortunati, lesione della garanzia previdenziale, violazione del criterio direttivo contenuto nella legge di delegazione - Presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza della questione.

– D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, terzo comma, aggiunto dall'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Valerio ONIDA;
Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza del 29 aprile 2003 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra Maria Pia Lunel ed altri contro l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), iscritta al n. 673 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 2004 il giudice relatore Franco Bile;

Udito l'avvocato Luigi La Peccerella per l'INAIL.

Ritenuto che il Tribunale di Trento — adito dai superstiti di un assicurato deceduto nel percorso dal luogo di lavoro a casa, interrotto solo per una breve sosta — ha dichiarato, con ordinanza del 29 aprile 2003, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni *in itinere* in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e non solo quando l'interruzione determini l'insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così da comportare il venir meno dell'«occasione di lavoro» prevista dall'art. 2, primo comma, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965;

che, secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata violerebbe l'art. 3, primo comma, della Costituzione (in ragione dell'ingiustificato trattamento differenziato tra lavoratori infortunati in tali circostanze

rispetto agli altri assicurati rimasti vittime di infortuni parimenti accaduti in occasione di lavoro), l'art. 38, secondo comma, Cost. (per la mancata previsione, in favore di lavoratori infortunati pur sempre in presenza di un'occasione di lavoro, di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita) e l'art. 76 Cost. (non avendo il legislatore delegato rispettato il principio ed il criterio direttivo fissato dall'art. 55, comma 1, lettera *u)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante la delega al Governo per il riordino, tra l'altro, della normativa che disciplina l'INAIL, secondo cui la specifica disposizione per la tutela dell'infortunio *in itinere* doveva essere formulata recependo «i principi giurisprudenziali consolidati in materia»);

che — osserva il giudice rimettente — la giurisprudenza aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio solamente quando l'interruzione elettiva del percorso casa-lavoro (e viceversa) avesse avuto caratteri tali da determinare una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, mentre al contrario l'art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 escluderebbe dalla tutela assicurativa gli infortuni *in itinere* in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;

che, nella specie, la questione è rilevante atteso che l'assicurato si era fermato per non più di cinque minuti presso un esercizio di ristoro situato sul tragitto lavoro-casa senza deviazione alcuna e, ripreso il percorso verso la propria abitazione con la propria autovettura, era uscito di strada, rimanendo vittima di un incidente mortale;

che si è costituito l'INAIL chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità.

Considerato che il terzo comma dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, quale introdotto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in forza della delega di cui all'art. 55, comma 1, lettera *u)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel definire i presupposti della fattispecie dell'infortunio *in itinere*, che costituisce «un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte nel contratto» (sentenza n. 429 del 1990), esclude dalla tutela assicurativa, quale eccezionale ipotesi di deroga al canone generale dell'indennizzabilità, il caso di interruzioni o deviazioni a condizione che esse non siano affatto dipendenti dal lavoro o che, comunque, non siano necessitate;

che, prima ancora di verificare la sussistenza di questa condizione negativa perché l'infortunio non sia indennizzabile, occorre che la soluzione di continuità nel tragitto compiuto dal lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavoro, e viceversa, abbia la connotazione e la consistenza di una vera e propria «interruzione», per definire la quale occorre tener conto della giurisprudenza ordinaria, tanto più che il legislatore delegato (art. 55, comma 1, lettera *u)*, della legge n. 144 del 1999, cit.) ha posto, come specifico criterio direttivo per disciplinare l'infortunio *in itinere*, proprio il recepimento dei princìpi giurisprudenziali consolidati in materia;

che l'esigenza del rispetto di tale criterio di delega (art. 76 della Costituzione) richiede di interpretare la disposizione censurata, posta dal legislatore delegato, in modo che sia in armonia con la giurisprudenza in materia, secondo la quale una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per l'assicurato, non integra l'ipotesi dell'«interruzione»;

che questo orientamento giurisprudenziale, ben presente al giudice rimettente, vale ad indirizzare verso l'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, come anche la difesa dell'Istituto non manca di rilevare, e non già, come ritiene il medesimo giudice, ad evidenziare un asserito, ma insussistente, scostamento dal criterio direttivo da parte della stessa disposizione ove letta — contraddittoriamente — in termini estensivi della fattispecie esclusa dall'indennizzabilità;

che l'interpretazione stretta dell'ipotesi dell'«interruzione» è suggerita anche dalla tendenziale generalità della regola dell'indennizzabilità dell'infortunio in occasione di lavoro, onde la prevista deroga ad essa non può che essere intesa restrittivamente;

che infatti questa Corte (sentenza n. 171 del 2002) ha in particolare affermato che «presupposto esclusivo per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio», evidenziando «la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette»;

che quindi il giudice rimettente — affermando invece un'assoluta equiparazione tra breve sosta e interruzione — muove da un erroneo presupposto interpretativo;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0025

N. **2**

Ordinanza 10 - 11 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Sindaco - Cause ostative alla candidatura ed al mantenimento della carica - Condanna per il delitto di peculato d'uso con irrogazione di una pena inferiore a sei mesi - Esclusione, con decreto legge, dal novero delle previsioni ostative - Asserita violazione dei principi in materia di decretazione d'urgenza - Sopravvenuta conversione, con modificazioni, del decreto-legge - Necessità di nuovo esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.L. 29 marzo 2004, n. 80, art. 7, recante modifiche al testo degli artt. 58, comma 1, lettera *b)*, e 59, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140).
– Costituzione, art. 77, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Valerio ONIDA;
Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), recante modifiche al testo degli artt. 58, comma 1, lettera *b)*, e 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso con ordinanza del 17 aprile 2004 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da G. B. contro R. A. P. ed altri, nonché da G. T. contro G. B. ed altri, iscritta al n. 661 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione di G. B., di R. A. P. ed altri e di A. N. ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 2004 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Marcello Scurria per A. N. ed altri, Fulvio Cintioli per R. A. P. ed altri, Angelo Falzea, Andrea Lo Castro e Mario Sanino per G. B. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), recante modifiche al testo degli artt. 58, comma 1, lettera *b)*, e 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

che al giudice *a quo* è stata chiesta la cassazione della sentenza dichiarativa della decadenza del ricorrente dalla carica di sindaco del comune di Messina, pronunciata in conseguenza della condanna per i delitti di cui agli artt. 81, 314, secondo comma, e 323 del codice penale (divenuta definitiva successivamente alla sua proclamazione);

che il remittente motiva la rilevanza della questione osservando come la norma impugnata — soppressiva del delitto di peculato d'uso dal novero delle cause ostative alla candidatura ed al mantenimento della carica eventualmente conseguita (salvo il caso in cui la pena irrogata superi i sei mesi) — sia applicabile nella Regione siciliana nonché nel giudizio in corso dinanzi a lui, non perché retroattiva, ma in quanto espressione di un nuovo parametro cui il legislatore àncora il giudizio di indegnità rispetto alla conservazione della carica;

che la non manifesta infondatezza deriverebbe dall'evidente difetto del necessario requisito della sussistenza del «caso straordinario di necessità ed urgenza», non rilevabile dal preambolo del decreto-legge, riguardante problemi di funzionalità degli enti locali e non già la materia elettorale, non suscettibile, peraltro, di essere regolata attraverso la decretazione d'urgenza, come risulta dall'art. 15, comma 2, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sollecitando la restituzione degli atti al giudice remittente, alla luce della sopravvenuta legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140 e concludendo per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza della questione, in ragione della finalità dell'impugnato decreto, asseritamente volto a superare alcune difficoltà interpretative ed applicative relative all'art. 58 del testo unico citato;

che nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite numerose parti del giudizio *a quo*;

che il ricorrente ha sostenuto l'identità del contenuto precettivo della norma impugnata rispetto a quello risultante dalla legge di conversione, chiedendo la declaratoria d'infondatezza sulla base del carattere d'indispensabilità posseduto dalla decretazione di urgenza quando occorra colmare con immediatezza un vuoto normativo e per la discrezionalità politica sottesa alla relativa valutazione;

che i controricorrenti hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione per l'inapplicabilità della norma nel giudizio *a quo*, in quanto essa riguarderebbe solo chi fosse in carica al momento della sua entrata in vigore e non chi fosse già decaduto di diritto, come il ricorrente, concludendo quindi per l'infondatezza della questione.

Considerato che, secondo la Corte di cassazione, l'impugnata norma del decreto-legge n. 80 del 2004, nel sottrarre il delitto di peculato d'uso dal novero delle previsioni ostative alla candidatura di sindaco e comunque dalle cause di decadenza dalla carica, ove sia passata in giudicato la sentenza di condanna successivamente all'elezione, difetterebbe in modo evidente del requisito della straordinaria necessità e urgenza, con conseguente violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione, il citato decreto-legge è stato convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140;

che con tale legge sono state apportate modificazioni al testo del decreto e sono state altresì enunciate le ragioni della emanazione della norma censurata;

che è, pertanto, necessario disporre la restituzione degli atti alla Corte remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0026

N. 3

Ordinanza 10 - 11 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione - Divieto in pendenza del procedimento di regolarizzazione - Analogo divieto sino alla data di proponibilità della domanda di regolarizzazione - Mancata previsione - Asserita discriminazione in danno del lavoratore colpito da un provvedimento di allontanamento nelle more dell'avvio della procedura da parte del proprio datore di lavoro, lesione dei diritti inviolabili della persona e dei principi a tutela del lavoro - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.L. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 2.
– Costituzione, artt. 2, 3 e 35.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), promosso con ordinanza del 16 ottobre 2002 dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, nel procedimento penale a carico di Druta Ioana, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1º dicembre 2004 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con ordinanza del 16 ottobre 2002, ha sollevato — in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, «nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione sino alla data di proponibilità della domanda di regolarizzazione da parte di cittadini extracomunitari e non soltanto in pendenza del procedimento di regolarizzazione»;

che il Tribunale rimettente premette di essere chiamato a giudicare — con rito direttissimo — della responsabilità penale di una cittadina extracomunitaria, imputata del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per non avere «ottemperato all'ordine impartitole dal Questore di Latina il 30 settembre 2002 di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica, eseguita in pari data», del provvedimento in questione;

che il giudice *a quo* evidenzia, innanzitutto, come con il citato decreto-legge n. 195 del 2002 siano state dettate disposizioni dirette «a legalizzare i lavoratori extracomunitari in posizione irregolare», e ciò «alle medesime condizioni» già stabilite, «per i lavoratori extracomunitari addetti a lavoro domestico o di assistenza», dall'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che — prosegue il giudice *a quo* — risulta «in particolare (...) prevista la possibilità di presentare una dichiarazione di emersione del lavoro irregolare con lavoratori extracomunitari occupati in attività di impresa»

(e ciò «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto»), essendosi, inoltre, «disciplinata la procedura e previste le condizioni per accedere alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato con contestuale rilascio del permesso di soggiorno»;

che — come evidenzia del pari il giudice *a quo* — la disposizione di cui all'art. 2 del d.l. n. 195 del 2002 stabilisce (ai commi 1 e 2, applicabili «*ex* comma 4» anche alle dichiarazioni di emersione del lavoro irregolare concernenti «colf» e «badanti») che «fino alla data di conclusione della procedura di cui all'art. 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo» (cioè a dire coloro per i quali sia stata avviata la procedura di regolarizzazione, salvo che gli stessi non risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato), prevedendo altresì che «il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati»;

che da quanto esposto si ricava — secondo il Tribunale di Latina — che tanto il lavoratore extracomunitario, per il quale sia già stata avviata la procedura di «emersione dal nero», quanto quello che, a conclusione del medesimo *iter* procedurale, abbia conseguito il rilascio del permesso di soggiorno, «non possono subire l'allontanamento dal territorio dello Stato»;

che, per contro, risulterebbe «ingiustificatamente diversificata (...) la posizione del lavoratore extracomunitario, che, nelle more dell'avvio della procedura da parte del proprio datore di lavoro» (il quale, legittimamente, potrebbe attendere fino all'approssimarsi della scadenza del termine di legge per presentare la dichiarazione di «regolarizzazione»), «venga colpito da un provvedimento di allontanamento»;

che, difatti, tale provvedimento «può essere emesso» dalla competente autorità «senza attendere lo spirare dei termini accordati», dallo stesso d.l. n. 195 del 2002, «per esercitare la facoltà di denunciare il lavoro irregolare», restando inoltre inteso che, quand'anche dovesse sopravvenire la (originariamente mancante) dichiarazione di «emersione dal nero», «il pur tempestivo avvio della procedura non avrà alcun effetto sul già disposto allontanamento dello straniero extracomunitario» colpito dall'espulsione;

che in forza di tali argomenti il rimettente ritiene, pertanto, di dover censurare la norma suddetta — «nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione sino alla data di proponibilità della domanda di regolarizzazione da parte di cittadini extracomunitari e non soltanto in pendenza del procedimento di regolarizzazione» — per violazione degli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione;

che, infatti, «oltre alle esposte ragioni di paventata violazione del parametro costituzionale di eguaglianza», la norma impugnata — sempre secondo il giudice *a quo* — appare anche «in contrasto con i diritti inviolabili della persona nonché con i principî fissati dall'art. 35 Cost.»;

che, infine, in ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale di Latina evidenzia di dover «decidere se l'imputata sia effettivamente colpevole del reato ascrittole per essersi trattenuta nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di allontanarsene», donde la «decisiva importanza» della verifica «della legittimità del provvedimento amministrativo di espulsione adottato nei confronti della medesima», provvedimento adottato quantunque «non fossero spirati i termini previsti dalla legge (...) per la presentazione della denuncia di emersione e l'avvio della procedura di regolarizzazione della sua posizione»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata «sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata»;

che con riferimento, infatti, alla dedotta eccezione di inammissibilità della questione, la difesa erariale sottolinea come il remittente non abbia «chiarito se l'imputata si trovasse, alla data dell'ordine impartitole dal Questore di Latina, nelle condizioni lavorative indicate dall'art. 1, comma 1, del decreto legge» n. 195 del 2002, omettendo di fornire una adeguata motivazione anche in ordine alla «mancata ricorrenza delle condizioni, ostative alla regolarizzazione, previste dal comma 8 del medesimo articolo 1»;

che l'Avvocatura generale dello Stato evidenzia, poi, come il comma da ultimo citato risulti essere stato modificato dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), prospettando pertanto — in via subordinata, rispetto alla richiesta declaratoria d'inammissibilità della questione — l'eventualità di una «restituzione degli atti al giudice *a quo*»;

che reputa, infine, la difesa erariale — quanto al merito della questione — di dover confutare il solo dubbio di costituzionalità sollevato in riferimento all'art. 3 della Carta fondamentale, apparendo, invece, il contrasto con gli artt. 2 e 35 della Costituzione «enunciato ma non argomentato», donde l'esistenza rispetto a tali parametri di «un distinto profilo d'inammissibilità»;

che, comunque, viene esclusa dall'Avvocatura dello Stato l'ipotizzata violazione del principio di eguaglianza (e quindi il paventato contrasto con l'art. 3 Cost.), giacché nel caso di specie «appare insussistente l'identità oggettiva e soggettiva delle due ipotesi poste a raffronto», atteso che nell'ipotesi contemplata dalla norma impugnata viene in rilievo la «denuncia di sussistenza di rapporto di lavoro», mentre in quella sottoposta al giudizio del rimettente si è in presenza di una «cittadina extracomunitaria priva apparentemente di lavoro»;

che, d'altra parte, la disposizione censurata — conclude la difesa erariale — neppure «si presta a rilievi d'irrazionalità, attesa anche la considerazione che la tesi prospettata dal rimettente si risolverebbe in una (pur temporanea) sanatoria a favore di tutti i cittadini extracomunitari presenti sul territorio dello Stato».

Considerato che il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, ipotizzando che l'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, violi gli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione, ha, in sostanza, richiesto a questa Corte la pronuncia di una sentenza «additiva» la quale equipari — quanto all'impossibilità della espulsione contemplata dalla norma impugnata — a quei lavoratori extracomunitari già destinatari della dichiarazione di «legalizzazione», presentata dai rispettivi datori di lavoro ai sensi del d.l. n. 195 del 2002, quanti potrebbero essere ancora interessati da siffatta dichiarazione, non essendo decorso il termine, sempre previsto dal decreto-legge suddetto, per la «emersione» del lavoro irregolare;

che, tuttavia, nell'ordinanza di rimessione il giudice *a quo* non dà espressamente atto neppure della qualità di lavoratrice subordinata rivestita dalla straniera, imputata del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998 e sottoposta a rito direttissimo;

che, pertanto, la circostanza secondo cui l'interessata potrebbe fruire della «dichiarazione di emersione dal nero» presentata dal proprio datore di lavoro (il quale — ad ulteriore riprova del difetto di motivazione che inficia l'ordinanza *de qua* — non risulta neppure compiutamente identificato) è data, dunque, per scontata dal rimettente, piuttosto che essere illustrata in modo circostanziato, come sarebbe stato invece necessario;

che, significativamente, si tace persino sulla data d'inizio dell'attività espletata dall'imputata (assolutamente indispensabile, viceversa, al fine di stabilire se la stessa fosse occupata «nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore» del d.l. n. 195 del 2002, e dunque in condizioni di fruire — ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge — della cosiddetta «legalizzazione»), non precisandosi neanche se si tratti di una «comune» prestazione di lavoro subordinato, ovvero di una prestazione di assistenza domestica o familiare, come parrebbe desumersi da un — peraltro ambiguo — riferimento all'art. 33 della già citata legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che, alla luce delle superiori considerazioni, si profila quindi la necessità di applicare al caso di specie il principio secondo cui «le ordinanze contenenti una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, (...) sono manifestamente inammissibili» (così, da ultimo, ordinanza n. 189 del 2004; nello stesso senso — *ex multis* — ordinanze n. 188 del 2004, n. 141 del 2003, n. 119 del 2002).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0027

N. **4**

Ordinanza 10 - 11 gennaio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Finanza pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Previsione di riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali iscritte nei rispettivi bilanci - Decreto ministeriale di attuazione - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata applicabilità della misura alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere, enti subregionali e/o strumentali delle Regioni - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente della Regione nella materia della sanità e delle relative funzioni amministrative, violazione del principio di leale cooperazione - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del processo.

– Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002.
– Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per il conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002 (Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali), promosso con ricorso della Regione Liguria, notificato il 1º febbraio 2003, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 1º dicembre 2004 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che, con ricorso notificato in data 1º febbraio 2003 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 19 febbraio, la Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto ministeriale 29 novembre 2002 (Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali), per violazione degli artt. 117, 118, 119 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione;

che la ricorrente premette che, in considerazione dell'accertamento di scostamenti della spesa pubblica da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti substatali e strumentali dello Stato, il Governo ha emanato il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 ottobre 2002, n. 246, che, da un lato, ha demandato ad un apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di definire criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica; dall'altro, ha attribuito al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di disporre, con proprio decreto, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione di una serie di spese indicate nella disposizione in esame (art. 1, comma 3, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 246 del 2002);

che lo stesso decreto-legge n. 194 del 2002 prevede che, con il decreto ministeriale di cui sopra, si possa, altresì, disporre la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci (art. 1, comma 4, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 246 del 2002);

che, in attuazione di quanto prescritto dalle citate disposizioni, è stato emanato, in data 29 novembre 2002, sia l'atto di indirizzo mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di cui nel ricorso si riporta parte del contenuto), sia il decreto oggetto di impugnazione, che ha indicato «nel 15% della dotazione annuale (o del *budget* previsto) la percentuale limite della spesa ordinabile»;

che, dopo avere svolto le considerazioni illustrate, la Regione ricorrente ritiene costituzionalmente illegittimo il decreto impugnato, nella parte in cui prevede che tale limite percentuale si applichi non soltanto allo Stato e a enti od organismi pubblici non territoriali substatali e strumentali dello Stato, ma «anche alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere, enti subregionali e/o strumentali delle Regioni»; ciò in quanto il decreto in esame detterebbe norme «direttamente vincolanti» in una materia — la sanità — rientrante nell'ambito della potestà legislativa concorrente, con violazione delle «relative funzioni amministrative» attribuite anch'esse alle Regioni, «che sono altresì responsabili del finanziamento delle attività sanitarie e delle prestazioni erogate mediante enti subregionali e strumentali delle Regioni, e cioè le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere»;

che la ricorrente sottolinea, inoltre, che la disciplina del finanziamento del servizio sanitario e gli impegni di contenimento della spesa, anche in funzione del rispetto del patto di stabilità interno e degli impegni internazionali dello Stato, era stato oggetto di uno specifico accordo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 8 agosto 2001;

che «in tale prospettiva» — conclude la Regione — «un provvedimento statale suscettibile di incidere su tale accordo avrebbe necessitato di una modifica dell'accordo stesso e/o di una preventiva verifica in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre nella specie, in violazione del principio di leale cooperazione, tale acquisizione non è intervenuta, con la conseguente invasività — anche per la mancata attivazione dell'esercizio del potere regionale — del relativo provvedimento»;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non fondato;

che la difesa erariale sostiene che lo Stato sia «l'unico soggetto titolare della funzione non declinabile di perseguire gli obiettivi di rispetto dei parametri finanziari europei e le linee di sviluppo prefigurate nel documento di programmazione economico-finanziaria al fine di assicurare gli equilibri di finanza pubblica», sicché compete al solo Governo della Repubblica (art. 92 Cost.) la responsabilità della politica economica generale sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 95 Cost.);

che il decreto oggetto di impugnazione si inserisce, secondo l'Avvocatura dello Stato, in questo quadro e sarebbe stato emanato al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e di non esporre lo Stato alle procedure sanzionatorie per i disavanzi eccessivi di cui al regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1467/1997, del 7 luglio 1997 (Regolamento del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi);

che l'Avvocatura generale dello Stato aggiunge, infine, che il citato accordo dell'8 agosto 2001 raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato disatteso dalle Regioni, che non avrebbero posto in essere le condizioni ivi previste a loro carico, determinando già in sede di formazione dei singoli *budget* aziendali un complessivo livello di spesa superiore a quello concordato;

che pertanto, conclude la difesa erariale, sarebbe «ascrivibile alla responsabilità delle Regioni il superamento dell'Accordo 8 agosto 2001 che ha posto fuori sistema la spesa sanitaria», con conseguente legittimazione dello Stato ad emanare l'impugnato decreto;

che con atto del 29 aprile 2003 — depositato il successivo 6 giugno — la Regione Liguria ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con atto del 23 maggio 2003, depositato il successivo 27 maggio.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0028

N. **5**

Ordinanza 10 - 11 gennaio 2005

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale e procedimento civile nei confronti di un deputato per dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute in una intervista pubblicata su un quotidiano - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione.

– Deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004.
– Costituzione art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953 n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Valerio ONIDA;
Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004 relativa all'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Umberto Bossi nei confronti del dott. Vittorio Feltri, promosso dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, con ricorso depositato il 26 luglio 2004 ed iscritto al n. 270 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 1º dicembre 2004 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che con ordinanza del 13 luglio 2004 il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 4 febbraio 2004, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è stato instaurato «procedimento penale» a carico del deputato Umberto Bossi (*recte*: i fatti per i quali Vittorio Feltri ed altra hanno instaurato un procedimento civile nei confronti del deputato Umberto Bossi) riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale premette in fatto che Vittorio Feltri ed altra hanno convenuto in giudizio il deputato Umberto Bossi ed altri lamentando che sul numero del quotidiano «La Padania» del 16 febbraio 2002 era stata pubblicata una intervista rilasciata dall'onorevole Bossi contenente svariate affermazioni, ad avviso degli attori, diffamatorie;

che il Tribunale stesso, dopo aver deciso e definito, con sentenza del 19 novembre 2003, la controversia tra gli attori e i convenuti diversi dal parlamentare, ha disposto, in relazione a quest'ultimo, la prosecuzione e la contestuale sospensione del giudizio rimettendo gli atti alla Camera dei deputati che ha, poi, adottato la delibera cui si riferisce il presente conflitto;

che il ricorrente ricorda, in primo luogo, che in più occasioni questa Corte ha escluso l'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e le funzioni da questo svolte per le affermazioni proferite nel corso di interviste, in assenza di riscontro in opinioni espresse nel corso di regolari interventi durante le sedute parlamentari;

che, inoltre, nella sentenza n. 120 del 2004 — nella quale l'intera materia dell'insindacabilità è stata riesaminata alla luce dell'entrata in vigore della legge 20 giugno 2003, n. 140 — è stato, conclusivamente, affermato che, anche dopo l'emanazione della suddetta legge, permane l'esigenza che vi sia un collegamento necessario tra il comportamento del parlamentare e l'ambito funzionale nel quale esso va inserito, nel senso che in ogni caso si deve trattare di esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere;

che, nel caso di specie, mentre alcune delle risposte dell'onorevole Bossi all'intervistatore, «ancorché caratterizzate da connotazioni forti», costituiscono senz'altro, ad avviso del Tribunale, «opinioni di un politico e rientrano anche nell'esimente del diritto di critica», due dichiarazioni, entrambe relative a Vittorio Feltri, «travalicano il limite della continenza verbale e trasmodano nell'espressione ingiuriosa priva di finalità diversa da quella di svilire e indicare a disprezzo pubblico la persona oggetto della critica medesima, mera denigrazione fine a sé medesima»;

che tali ultime dichiarazioni, oltre a non rientrare nel diritto di critica, sembrano esulare anche dalla garanzia di cui all'art. 68, primo comma, Cost. perché pronunciate *extra moenia* ed estranee all'attività parlamentare, non potendosi esse in particolare ricollegare al dibattito parlamentare sul c.d. caso «Telekom Serbia», dato il loro carattere di valutazioni personali e offensive svincolate dai fatti in questione;

che le suddette considerazioni del Tribunale ricorrente, ancorché ampiamente illustrate nell'ordinanza di richiesta dell'autorizzazione a procedere, non sembra siano state esaminate né dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere né dalla Camera dei deputati, visto che dai resoconti delle rispettive sedute risulta che la dichiarazione di insindacabilità è stata adottata in riferimento a dichiarazioni diverse da quelle indicate dal Tribunale come diffamatorie, senza valutare in alcun modo queste ultime, le quali anzi, soprattutto negli interventi in Assemblea, non sono state proprio menzionate;

che ciò induce a ritenere che la suddetta valutazione sia stata effettuata violando le prerogative del potere giurisdizionale, perché, in contrasto con l'orientamento più volte espresso da questa Corte, essa è stata assunta sulla premessa che sia da considerare insindacabile «qualsiasi espressione proferita da un parlamentare, in virtù della mera veste di quest'ultimo, così esponendo qualunque cittadino alla possibilità di essere diffamato senza poter neppure tutelare i propri diritti *ex* art. 24 Cost.»;

che il Tribunale ritiene, pertanto, necessario promuovere il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — che considera ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo — e chiede che questa Corte dichiari che non spettava alla Camera dei deputati il potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni di cui si tratta ed annulli la relativa delibera della Camera stessa.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata rimanendo ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che analogamente la Camera dei deputati, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente Tribunale denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio;*

b) *che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto* a)*, per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0029

N. **6**

Ordinanza 10 - 11 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Università e istituzioni di alta cultura - Ricerca scientifica e tecnica - Assegnazione all'Università *campus* biomedico (CBM) di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative e della autonomia finanziaria della Regione, lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi di ragionevolezza, sussidiarietà e leale collaborazione - Rinuncia al ricorso in assenza di parti costituite - Estinzione del processo.

– Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 167.
– Costituzione, artt. 97, 114, primo comma, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernanda CONTRI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 167, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Lazio, notificato il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 3 marzo 2004 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2004.

Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2004 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che, con ricorso notificato in data 24 febbraio 2004 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 3 marzo, la Regione Lazio ha impugnato l'art. 4, comma 167, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), il quale prevede che al fine di «potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2, è assegnato all'Università *campus* bio-medico (CBM), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, (...) l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario»;

che la ricorrente ritiene che tale norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 97, 114, primo comma, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119 della Costituzione, nonché con il «principio di ragionevolezza, sussidiarietà e leale collaborazione». In particolare, essendo l'oggetto della disciplina della disposizione impugnata relativo alla «ricerca biomedica», lo stesso rientrerebbe nell'ambito della materia della «ricerca scientifica e tecnologica» ricadente nella potestà legislativa concorrente *ex* art. 117, terzo comma, della Costituzione;

che il legislatore statale si sarebbe, pertanto, dovuto limitare a fissare i principî fondamentali e non anche spingersi, come è avvenuto nel caso in esame, a dettare «un precetto puntuale e mirato che concretizza una palese violazione della sfera di autonomia regionale garantita dalla Costituzione»;

che la ricorrente evidenzia, inoltre, la mancanza delle condizioni che la giurisprudenza costituzionale (si richiama quanto statuito nella sentenza n. 303 del 2003) ha indicato perché si possa realizzare, *ex* art. 118 della Costituzione, un'attrazione a livello statale delle funzioni amministrative e legislative;

che, infatti: «*a)* non è prevista alcuna forma di coinvolgimento della Regione sul cui territorio sono destinati a prodursi gli effetti giuridici dell'intervento statale; *b)* l'intervento dello Stato (...) è motivato in modo del tutto generico e non è fondato su una reale ed effettiva esigenza di tutela di un interesse unitario della Repubblica non suscettibile di localizzazione a livello regionale; *c)* non sono rispettati i parametri di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto la realizzazione di un Policlinico universitario da parte dell'Università «*Campus* Biomedico» di Roma può concretamente alterare e vanificare la complessa attività di programmazione delineata dalla Regione Lazio in materia sanitaria e di tutela della salute e in materia di diritto allo studio (...)»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito in giudizio;

che in data 24 novembre 2004 la Regione Lazio ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Considerato che, in assenza di parti costituite, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.

Il Presidente: CONTRI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0030

N. 7

Sentenza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratto in genere - Contratto di trasporto di merci per conto terzi - Contratto stipulato in forma scritta - Onere a carico del trasportatore di annotare nella copia per il committente gli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione - Sanzione della nullità - Irragionevole disparità di trattamento tra autotrasportatore che stipuli oralmente il contratto ed autotrasportatore che scelga di adottare la forma scritta - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

– Legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 26, ultimo comma, come modificato dall'art. 1 del d.l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, in combinato disposto con l'art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162, e dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito in legge 20 agosto 2001, n. 334, promosso con ordinanza del 17 dicembre 2003 dal Tribunale di Latina nel procedimento civile vertente tra Italcalce S.r.l. e Autotrasporti Anxur di Francesca Pio & C. s.n.c., iscritta al n. 253 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Latina — adito dalla committente Italcalce S.r.l. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal vettore Autotrasporti Anxur s.n.c., ricorrente in via monitoria per conseguire il pagamento, con gli interessi, del corrispettivo pari alla differenza tra quanto dovuto in applicazione delle c.d. «tariffe a forcella» e quanto effettivamente corrisposto per attività di trasporto di cose effettuata nel periodo dal 1º aprile 1993 al gennaio 2000 — con ordinanza del 17 dicembre 2003, solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale, per asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di

cose per conto di terzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, e della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334.

1.1. — In punto di fatto, il giudice *a quo* riferisce che la opponente, Italcalce S.r.l., aveva lamentato, tra le altre cose, la insufficienza della documentazione posta a base della pronuncia monitoria, nonché la derogabilità, alla luce della sua natura proibitiva e non imperativa, del sistema tariffario c.d. a forcella, regolato dalla legge n. 298 del 1974, di per sé comunque confliggente con il regolamento CE n. 4058 del 1989; che l'opposta, Autotrasporti Anxur s.n.c., aveva respinto le deduzioni avverse, ribadendo, tra l'altro, il carattere obbligatorio del sistema tariffario «a forcella», comportante la sostituzione di diritto delle clausole difformi, nonché la sua conformità alla normativa europea, verificata positivamente sia dalla Corte di giustizia che dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 386 del 1996; che il giudizio era già stato sospeso in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 10 novembre 2001 e poi decisa dalla Corte costituzionale, nel senso della manifesta inammissibilità, con ordinanza n. 492 del 2002.

1.2. — In ordine alla rilevanza, il rimettente ritiene di sicura applicazione al caso in esame l'ultimo comma dell'art. 26 della legge n. 298 del 1974 (modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 82 del 1993, convertito dalla legge n. 162 del 1993), il quale dispone che «ai fini del presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto terzi a cura di chi effettua il trasporto sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge», come interpretato autenticamente dall'art. 3 del decreto-legge n. 256 del 2001 (convertito dalla legge n. 334 del 2001) «nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».

Infatti, il giudice *a quo* riferisce che l'Autotrasporti Anxur s.n.c., benché iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori e debitamente autorizzata, ha prodotto in giudizio la copia in suo possesso del contratto di trasporto del 24 maggio 1993 priva delle annotazioni prescritte dalla legge a pena di nullità; ciò che le impedirebbe di conseguire giudizialmente le differenze tariffarie per le prestazioni effettuate dopo quella data e fermo restando, invece, per il periodo dal 1° aprile 1993 alla stipula, la validità del contratto concluso oralmente.

Né, ad avviso del rimettente, viene meno la rilevanza della questione di costituzionalità in conseguenza del fatto che nel giudizio *a quo* è stata prodotta la sola copia in possesso del trasportatore in luogo di quella, indicata dalla legge, «da consegnare al committente», tenuto conto che, comunque, incombe sul trasportatore, attore sostanziale nel processo monitorio, l'onere probatorio circa la validità del contratto posto a base della domanda giudiziale.

1.3. — Con riguardo alla non manifesta infondatezza il rimettente, ribadita l'obbligatorietà del sistema tariffario «a forcella», nonché la sua conformità alla normativa europea, accertata sia dalla Corte di giustizia (sentenze 5 ottobre 1995, C 96/1994 e 1° ottobre 1998, C 38/1997) che dalla Corte costituzionale (sentenza n. 386 del 1996), deduce la irragionevolezza della disparità di trattamento realizzata dalle disposizioni impugnate, in relazione alla sanzione della nullità contrattuale, tra contraenti che abbiano scelto la forma orale e contraenti che siano invece ricorsi alla forma scritta senza effettuare le annotazioni di legge.

In particolare, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione risulterebbe evidente laddove le norme censurate ricollegano la nullità del contratto all'adempimento di obblighi meramente formali, con la previsione di quello che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 26 del 2003) ha rilevato essere un eccesso del mezzo rispetto al fine dichiarato della repressione dell'abusivismo, di per sé già adeguatamente assicurato dalla previsione, proprio ad opera dell'art. 26 cit., dell'illecito amministrativo dell'affidamento del trasporto ad un vettore abusivo; e ciò senza contare che il contratto così concluso sarebbe già di per sé nullo per contrarietà a norme imperative.

La discriminazione in parola, ad avviso del rimettente, sarebbe inoltre tanto più macroscopica nel giudizio *a quo*, dove il contratto risulterebbe validamente regolare i soli trasporti effettuati tra il 1° aprile ed il 23 maggio 1993, nel periodo cioè in cui esso aveva rivestito la forma orale.

2. — È intervenuto, con la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione sulla considerazione che «la limitazione degli effetti della disposizione ai soli contratti di trasporto stipulati nella forma scritta [...] sia del tutto conforme alla *ratio* ed allo spirito dell'originaria previsione di legge». Osserva in proposito la difesa erariale che

«il problema affrontato non era, infatti, quello di stabilire quando fosse stato stipulato dalle parti un valido contratto di trasporto, ai sensi del codice civile, quanto piuttosto di valutare quando il trasporto per conto terzi, ancorché stipulato nella forma scritta e da un soggetto iscritto all'albo, potesse considerarsi conforme alle regole dirette a reprimere le esistenti forme di abusivismo».

3. — In prossimità della camera di consiglio, la difesa erariale ha ribadito con una memoria le proprie richieste osservando, in primo luogo, che l'ordinanza di rimessione non conterrebbe una sufficiente motivazione sulla rilevanza, tenuto conto che il giudice *a quo*, una volta riconosciuto che il rapporto contrattuale è validamente sorto il 1 aprile 1993 in forma orale, avrebbe omesso di dar conto della valenza novativa della successiva pattuizione, intervenuta per iscritto tra le parti il 24 maggio 1993, di modo che non potrebbe escludersi che la nullità della fonte scritta risulti ininfluente nella regolamentazione del rapporto, ove retta dall'originario contratto verbale.

Proprio questo percorso argomentativo offrirebbe l'ulteriore spunto, a detta della difesa erariale, per cogliere l'infondatezza della questione sotto il profilo che il negozio nullo per difetto di forma, derivante dalle mancate annotazioni prescritte dalla legge, si convertirebbe ai sensi dell'art. 1424 cod. civ. in un valido contratto di trasporto concluso in forma orale, soprattutto se la prestazione richiesta sia stata concretamente effettuata.

Ad ogni buon conto, soggiunge la difesa erariale che, ove pure fosse riscontrabile la disparità di trattamento lamentata dal giudice rimettente, questa non potrebbe che essere l'effetto, meramente fattuale, di una scelta dei contraenti cui è incondizionatamente offerta, proprio dalla normativa impugnata, la possibilità di sottrarsi al «rischio della nullità» stipulando il contratto in forma orale.

Da ultimo, osserva l'Avvocatura dello Stato come la circostanza che il divieto di corrispondere competenze inferiori a quelle fissate nelle «tariffe a forcella» inerisce alla prestazione «trasporto» e non anche al contratto nella sua interezza (così Cassazione, 6 dicembre 1996, n. 10894) «contribuisca al realizzarsi di un effettivo gioco concorrenziale nel settore», dirigendosi essenzialmente la sanzione di nullità a colpire quei «patti in deroga» che talune imprese, comunque tenute a documentare per iscritto il rapporto, utilizzano per l'affidamento di trasporti a vettori non autorizzati o a prezzi fuori tariffa.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Latina dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, in combinato disposto con l'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, nella parte in cui dette norme realizzano una irragionevole disparità di trattamento, in relazione alla sanzione della nullità del contratto, tra contraenti che abbiano scelto la forma orale e contraenti che, pur essendo regolarmente iscritti all'albo degli autotrasportatori e debitamente autorizzati, abbiano invece fatto ricorso alla forma scritta senza effettuare, sulla copia del contratto da consegnare al committente, le annotazioni di legge.

2. — Le eccezioni di inammissibilità della questione, per carente motivazione della sua rilevanza nel giudizio *a quo*, sono infondate.

Nell'ordinanza di rimessione il Tribunale di Latina riferisce che le parti, dopo aver governato i loro rapporti con un contratto stipulato oralmente, avevano successivamente affidato alla forma scritta le loro intese contrattuali: sicché, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, il Tribunale avrebbe dovuto esplicitamente escludere che si fosse trattato, nella specie, d'un unico rapporto contrattuale avente la sua fonte esclusiva nel contratto orale («ripetuto» successivamente per iscritto) ovvero anche escludere che il contratto scritto, viziato, si fosse convertito in un valido contratto concluso oralmente.

Osserva la Corte che correttamente il Tribunale rimettente si è astenuto dall'esplorare la praticabilità di entrambe le soluzioni appena ricordate, dal momento che la norma, nella parte in cui prevede che l'adozione della forma scritta impone, a pena di nullità del contratto, l'osservanza di certi requisiti formali, è certamente — secondo l'interpretazione dominante — di natura imperativa: sicché il ritenere che il giudice — nonostante il rapporto fosse regolato, da un certo momento in poi, da un contratto scritto privo dei requisiti formali prescritti a pena di nullità — potesse far riferimento, come regolatore del rapporto, al preesistente contratto orale ovvero ad un valido contratto in forma libera (nel quale si sarebbe convertito quello scritto) equivale a privare la norma (della cui costituzionalità si dubita) di qualsiasi efficacia: la irrilevanza del contratto scritto — o perché «riproduttivo» di quello orale precedente o perché convertito in un diverso e valido contratto scritto ma in forma libera — postula l'abrogazione della norma sospettata di incostituzionalità.

3. — La questione è fondata.

3.1. — La norma sospettata di illegittimità costituzionale è frutto di ripetuti interventi legislativi che si sono innestati sulla disciplina originaria del 1974 e, in particolare, sull'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

3.1.1. — Il fine perseguito da tale legge — oltre quello, indiretto, di rendere più sicuri i trasporti e la circolazione stradale — era, trasparentemente, quello di impedire situazioni di concorrenza sleale in un settore vitale dell'economia nel contempo evitando che la differente forza contrattuale delle parti si traducesse, nei singoli rapporti, in una «svendita» delle prestazioni offerte dagli autotrasportatori: di qui la previsione che «l'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» (art. 1, comma terzo), la necessità di «apposita autorizzazione» per ciascun autoveicolo (art. 41), l'istituzione di un sistema di tariffe obbligatorie c.d. a forcella (art. 50 segg).

L'efficacia di tale disciplina era affidata, oltre che ad una nutrita serie di norme che prevedevano sanzioni di vario genere (articoli 21, 27, 47, 48, 58), soprattutto all'art. 26 — a tenore del quale «chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito a norma dell'art. 348 del codice penale. In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo» — ed all'art. 46, a norma del quale, «fermo quanto previsto dall'articolo 26, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000».

Nonostante l'autotrasportatore non iscritto fosse soggetto al regime penalistico dell'esercente abusivo di «una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato», la giurisprudenza, di merito e di legittimità, ritenne che l'inosservanza del precetto per cui «l'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» incidesse sul contratto esclusivamente nel senso di rendere inapplicabili le (altrimenti obbligatorie) tariffe a forcella, potendo queste essere invocate esclusivamente dal trasportatore iscritto nell'albo nazionale e munito della prescritta autorizzazione.

3.1.2. — Con decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463, all'art. 26 fu aggiunto un terzo comma che puniva con la reclusione fino a quattro mesi o con la multa da 100.000 a 800.000 lire «chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi eserciti abusivamente l'attività di cui all'art. 1» e prevedeva, inoltre, il sequestro e la successiva confisca della merce trasportata.

Tale decreto non fu convertito in legge, e così pure l'identico decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19.

3.1.3. — Alla scadenza del periodo utile per la conversione del decreto-legge n. 19 del 1993, fu emanato il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, il cui art. 1 aggiunse al testo originario dell'art. 26 i seguenti, due commi:

«Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire un milione. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.

«Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge».

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione (27 maggio 1993, n. 162) — con la quale si facevano salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge n. 463 del 1992 e n. 19 del 1993 — esponeva che «l'articolo 1 è necessitato dalla circostanza che nel settore vi sono numerosissimi operatori abusivi, e ciò nonostante i controlli sull'iscrizione all'albo e sul sistema autorizzativo messi in opera dalle amministrazioni deputate allo scopo. Prevedere il coinvolgimento dei committenti nelle responsabilità connesse a tali trasporti abusivi è l'unico deterrente per scongiurare il lamentato fenomeno».

3.1.4. — Nell'*iter* parlamentare del disegno di legge governativo n. 2935, comunicato alla Presidenza del Senato il 10 dicembre 1997, la VIII Commissione permanente del Senato approvò una norma (art. 30) a tenore della quale «l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conse-

guente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».

La Camera dei deputati stralciò, insieme con altre, la norma da quella che sarebbe divenuta la legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti).

3.1.5. — Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 — attuativo della legge-delega 25 giugno 1999, n. 205, sulla depenalizzazione dei reati minori — provvide a:

a) sostituire il primo comma dell'art. 26 prevedendo per il trasportatore abusivo, in luogo di quella penale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni, aumentata in caso di recidiva infraquinquennale;

b) sopprimere il secondo comma, relativo al sequestro del veicolo;

c) portare ad una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni la sanzione per chi affida l'effettuazione dell'autotrasporto ad un abusivo, sopprimendo la previsione del sequestro e della successiva confisca della merce trasportata;

d) inserire un comma (terzo) per cui «alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

3.1.6. — L'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, riproduce esattamente la norma che, inserita dal Senato, fu poi espunta dalla Camera nell'*iter* di approvazione della legge n. 472 del 1999 (v. *sub* 3.1.4.); norma recepita integralmente dalla legge (n. 256 del 2001) di conversione e giustificata, nella relazione illustrativa, come «una necessaria precisazione, in linea con lo spirito del legislatore della legge n. 162 del 1993, che aveva come obiettivo la lotta all'abusivismo e che ha invece fatto sorgere situazioni di non omogenea applicazione sul territorio nazionale, provocando un contenzioso di notevolissima portata».

È il caso di rilevare che i numerosi interventi critici svolti in sede parlamentare investivano l'idoneità dello strumento a tal fine individuato (decreto-legge di interpretazione autentica), ma riconoscevano tutti l'esigenza di superare la giurisprudenza prevalente formatasi sull'art. 26, come modificato dal decreto-legge n. 82 del 1993: sicché gli emendamenti sostitutivi dell'art. 3 erano nel senso di consentire in futuro la forma orale del contratto e di prevedere anche, per il passato, che la violazione del requisito formale dell'annotazione dei dati non potesse mai giustificare l'azione di ripetizione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. e che fossero dovuti i compensi pattuiti tra le parti a condizione che l'autotrasportatore fosse iscritto nell'albo nazionale e fosse munito della prescritta autorizzazione.

4. — La lunga e complessa vicenda legislativa appena ricordata mostra chiaramente come il legislatore abbia tentato, attraverso un progressivo aggiustamento degli strumenti utilizzati, di conseguire il duplice obiettivo di contrastare il fenomeno dell'abusivismo e di realizzare, in tal modo, una situazione di leale concorrenza nel settore dei trasporti di merci per conto terzi.

4.1. — Il ricorso alla sanzione penale nei confronti del solo autotrasportatore abusivo (e dell'intermediario che «dispone l'esecuzione del trasporto ... senza licenza o senza autorizzazione») si rivelò del tutto inefficace, non soltanto perché nessuna sanzione era prevista a carico del committente, ma anche perché il contratto concluso con l'autotrasportatore abusivo veniva — secondo la giurisprudenza pacifica — «sanzionato» esclusivamente con l'esclusione dell'applicabilità delle tariffe a forcella, e quindi, ancora una volta, a carico del solo autotrasportatore e, per giunta, con vantaggio per il committente.

In sostanza, il committente che si valeva dell'autotrasportatore abusivo non soltanto era esente da qualsiasi sanzione, ma era «premiato» dalla possibilità di concordare compensi ben inferiori a quelli, altrimenti, obbligatoriamente previsti dalla legge: sicché si pervenne al risultato di incoraggiare, con il ricorso all'abusivismo, anche pratiche di concorrenza sleale da parte di taluni committenti a danno di altri.

4.2. — I decreti-legge emanati tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993 miravano a porre termine al singolare effetto prodotto dalla legge del 1974 ma utilizzavano, a tal fine, esclusivamente l'estensione al committente della sanzione penale; non a caso del successivo decreto-legge n. 82 del 1993 la relazione al disegno di legge di conversione sottolineava esclusivamente (come si è ricordato *sub* 3.1.3.) il profilo del «coinvolgimento dei committenti nelle responsabilità connesse a tali rapporti abusivi» nonostante, contestualmente, il legislatore fosse altresì intervenuto sulla disciplina del contratto «ai fini di cui al presente articolo».

Ed infatti, la disciplina «formale» introdotta poneva a carico del solo trasportatore l'onere di fornire al committente «i dati ... da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge» (implicitamente escludendo che il com-

mittente dovesse in qualsiasi modo attivarsi per verificare che la controparte fosse iscritta all'albo) e sanzionava con la nullità del contratto l'inosservanza non solo dell'onere, ma anche della forma (annotazione nella copia del contratto da consegnare al committente) prescritta per l'osservanza dell'onere stesso.

Se, infatti, numerosi giudici di merito esclusero che la norma in questione comportasse la nullità del contratto privo della forma scritta, attribuendo all'annotazione dei dati in questione la natura di mero adempimento di tipo amministrativo (in quanto certificativi della affidabilità del vettore), la giurisprudenza di gran lunga prevalente ritenne che la norma sanzionasse con la nullità sia l'assenza della forma scritta sia quella delle prescritte annotazioni, con la conseguente sottrazione del committente all'obbligo di rispettare le tariffe a forcella, pur quando l'autotrasportatore era in possesso dei requisiti di legge.

4.3. — La paradossale situazione in tal modo creatasi spiega perché, già in occasione dell'approvazione del disegno di legge governativo poi sfociato nella legge n. 472 del 1999, il Senato approvò una norma di interpretazione autentica del comma introdotto dall'art. 1 del decreto-legge n. 82 del 1993 che escludeva la nullità del contratto stipulato in forma libera; così come spiega perché, reintrodotta tale norma con il decreto-legge n. 256 del 2001, in sede di conversione fu contestato soltanto il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza (e l'antinomia che in tal modo si creava tra norma interpretativa e norma interpretata), ma fu proposto di escludere in ogni caso l'azione di ripetizione *ex* art. 2033 cod. civ. (ammessa da alcune pronunce in danno dell'autotrasportatore) e di consentire, per il futuro, la forma libera per il contratto.

Peraltro già in precedenza (d.lgs. n. 507 del 1999) il legislatore aveva provveduto a sostituire alla sanzione penale un sistema di sanzioni amministrative che continuava ad essere più gravoso per l'autotrasportatore che per il committente.

5. — Questa Corte, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 256 del 2001 sotto il (solo) profilo della efficacia retroattiva di tale norma, ha rilevato l'infondatezza in fatto della premessa — essere assolutamente univoca l'interpretazione consentita dalla lettera e dalla *ratio* dell'art. 26, ultimo comma, della legge n. 298 del 1974 (come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 82 del 1993) — dalla quale muovevano i rimettenti per contestare la legittimità del ricorso ad una norma di interpretazione autentica: ed ha rilevato che non soltanto una minoritaria ma consistente giurisprudenza di merito aveva escluso la nullità del contratto non concluso in forma scritta (e, quindi, senza l'osservanza dei requisiti formali previsti dalla norma interpretata) in aderenza ad una *ratio* per la quale «la sanzione della nullità avrebbe abnormemente colpito il contratto, anche se stipulato con vettore iscritto all'albo, per un vizio di forma non correlato ad una reale esigenza di tutela (neanche) della controparte contrattuale», ma anche che, in ragione della medesima *ratio*, la giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) aveva *ex postea* ritenuto giustificata l'interpretazione autentica fornita dal legislatore (sentenza n. 26 del 2003).

Con la medesima sentenza questa Corte ha escluso che la norma censurata recasse *vulnus* di sorta al principio dell'affidamento sulla certezza dei rapporti giuridici, essendo «improponibile un tale argomento a tutela di chi, pur avendo concluso il contratto con vettore iscritto all'albo, pretende di sottrarsi alle conseguenti obbligazioni assumendo di aver fatto affidamento (e cioè scientemente) su un difetto di forma del contratto stesso».

Nel ribadire tali considerazioni con la sentenza n. 341 del 2003, questa Corte ha dichiarato non fondata la censura che investiva lo strumento (non nuovo in questa materia: *cfr.* 3.1.2. e 3.1.3.) del decreto-legge adottato per introdurre una norma di interpretazione autentica ed ha osservato — dichiarando infondata la questione sollevata in riferimento all'art. 41 Cost. — che «la circostanza che la mancata annotazione dei dati relativi all'iscrizione all'albo consentirebbe, grazie alla nullità del contratto, la facile elusione delle tariffe obbligatorie deporrebbe, semmai, per l'illegittimità costituzionale di quella parte della norma che, attesa la forma orale del contratto stipulato nel caso di specie, non è applicabile nel giudizio *a quo*».

6. — La questione ora sottoposta all'esame della Corte investe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, quella parte della norma — introdotta dall'art. 1 del decreto-legge n. 82 del 1993 — che, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 256 del 2001, prescrive, ove gli stipulanti abbiano scelto la forma scritta del contratto, l'annotazione, a pena di nullità del contratto stesso, dei dati relativi al possesso dei requisiti di legge da parte dell'autotrasportatore sulla copia da consegnare al committente.

L'irragionevolezza della norma è di tutta evidenza ove si consideri non soltanto che — a seguito del decreto-legge n. 256 del 2001, ed anche a prescindere dalla sua efficacia retroattiva — è privo di senso consentire alle parti di stipulare oralmente un contratto che, se stipulato in forma scritta, incorre in una radicale nullità per l'assenza (per giunta, in una copia) di certe, estrinseche annotazioni, ma anche che la sanzione della nullità prevista per l'assenza di quelle estrinseche annotazioni non è correlata ad alcun apprezzabile fine, ma costituisce «un eccesso del mezzo utilizzato rispetto al fine dichiarato della repressione dell'abusivismo» (sentenza n. 26 del 2003).

In altri termini, l'intento — dichiaratamente posto alla base dell'intervento legislativo del 1993 — di combattere l'abusivismo, e con esso gravi distorsioni della concorrenza in un vitale settore dell'economia nazionale attraverso il «coinvolgimento» del committente, era vanificato da una disciplina che, di fatto, esentava sostanzialmente il committente da responsabilità e, anzi, gli consentiva, anche quando contraeva con un autotrasportatore in possesso dei requisiti di legge, di sottrarsi agevolmente all'applicazione di quella tariffa a forcella che, viceversa, costituiva l'unico strumento idoneo ad assicurare, contestualmente, una adeguata remunerazione all'autotrasportatore e uniformi condizioni di mercato.

La libertà di forma contrattuale introdotta nel 2001, in sintesi, ha soltanto reso ancor più evidente l'originaria, manifesta irragionevolezza della norma del 1993, e la conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione: è chiaro, infatti, che il legislatore ben può, nella sua discrezionalità, prevedere requisiti formali del contratto se reputati idonei a contribuire al raggiungimento del fine perseguito, ma è altresì chiaro che il limite della non irragionevolezza è valicato quando viene dettata una disciplina che non solo non contribuisce a combattere il fenomeno dell'abusivismo, ma favorisce pratiche distorsive della concorrenza consentendo agevoli elusioni delle tariffe obbligatorie.

La sanzione della nullità è certamente adeguata quando si tratta di colpire il contratto concluso con un autotrasportatore non iscritto all'albo e privo della prevista autorizzazione, ma essa è priva di qualsiasi ragionevole presupposto se applicata al contratto concluso con l'autotrasportatore in regola (con la certa esclusione delle tariffe obbligatorie e il dubbio, addirittura, sull'applicabilità dell'art. 2033 cod. civ.) solo perché una copia del contratto è carente di talune indicazioni.

L'intrinseca, manifesta irragionevolezza della norma determina altresì, come ovvia conseguenza, l'irragionevolezza della disparità di trattamento tra autotrasportatore che stipuli oralmente il contratto ed autotrasportatore che adotti la forma scritta, pur essendo entrambi in possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

7. — Conclusivamente, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, in combinato disposto con l'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, nella parte in cui prevede la nullità del contratto di autotrasporto, concluso per iscritto, per ciò solo che nella copia del contratto da consegnare al committente non siano stati annotati gli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, in combinato disposto con l'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0031

N. **8**

Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Spese di giustizia - Difensore designato dal giudice in sostituzione del difensore d'ufficio non reperito o non comparso - Possibilità di ottenere la liquidazione di spese ed onorari - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del diritto alla retribuzione, del principio di tutela del lavoro - Manifesta infondatezza della questione.

– D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117.
– Costituzione, artt. 3, 24, 35, primo comma, e 36, primo comma.

Spese di giustizia - Difensore d'ufficio di imputato non più rintracciabile di fatto - Possibilità di ottenere la liquidazione di spese ed onorari - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza rispetto al difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato irreperibile, violazione del diritto di difesa, del diritto alla retribuzione, del principio di tutela del lavoro - Motivazione *per relationem* ad una precedente ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 25 luglio 2003 dal Tribunale di Catanzaro, sull'istanza proposta da Galeotta Vincenzo, iscritta al n. 1062 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa il 25 luglio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che il difensore designato dal giudice in sostituzione del difensore di ufficio non reperito o non comparso possa chiedere la liquidazione di spese ed onorari per l'attività professionale svolta in luogo del difensore sostituito, e ancora nella parte in cui circoscrive alla sola ipotesi di irreperibilità dell'imputato dichiarata ai sensi dell'art. 159 del codice di procedura penale la possibilità di liquidazione di spese ed onorari, senza prevedere il caso dell'imputato non più rintracciabile nei cui confronti le notificazioni vengano eseguite ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen;

che il rimettente è investito della decisione sull'istanza di liquidazione dei compensi presentata da un difensore che ha prestato la propria opera professionale a favore di una imputata irreperibile, dopo esser stato nominato all'udienza quale sostituto del difensore di ufficio previamente designato, a seguito della constatata assenza di quest'ultimo;

che, dopo aver analiticamente riportato lo svolgimento del procedimento *a quo*, il rimettente osserva che nel caso sottoposto al suo esame non può trovare applicazione l'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, espressamente invocato dall'istante, in quanto il difensore non ha esperito, né ha dedotto di aver esperito, alcuna procedura per il recupero del suo credito professionale;

che, come osserva il giudice *a quo*, deve trovare applicazione l'art. 117 del d.P.R. citato, visto che il professionista istante non ha rivestito la qualità di difensore di ufficio dell'imputata, ma quella di «difensore designato ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen.», in temporanea sostituzione del difensore originariamente nominato, non intervenuto all'udienza;

che, come osserva ancora il rimettente, l'imputata non è mai stata dichiarata formalmente irreperibile, non sussistendo i presupposti e le condizioni previste dall'art. 159 cod. proc. pen;

che il Tribunale di Catanzaro rileva che, fuori dei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legge accorda esclusivamente al difensore d'ufficio, «precostituito» ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., la possibilità di ottenere la liquidazione di onorari e spese a carico dell'erario, non essendo assimilabile a tale figura quella del difensore designato dal, *ex* art. 97, comma 4, cod. proc. pen;

che, come aggiunge il rimettente, in tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità a sezioni unite, che ha affermato il principio secondo il quale vi è l'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, con la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, attraverso l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria (Corte di cassazione — sezioni unite penali, 19 dicembre 1994);

che, ad avviso del giudice *a quo*, a differenza del sostituto nominato dallo stesso difensore ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., il quale può certamente chiedere la liquidazione del suo credito avendo agito in virtù del mandato conferitogli dal collega che lo ha delegato, il sostituto designato dal giudice ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in temporanea e contingente sostituzione del difensore di ufficio, non è legittimato ad avvalersi dell'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto non riveste la qualità di difensore di ufficio né può agire in nome proprio per far valere un diritto altrui, stante il generale divieto di cui all'art. 81 cod. proc. civ;

che, secondo il rimettente, l'esclusione contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con l'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., con il «principio retributivo del lavoro» di cui all'art. 36, primo comma, Cost. e con quello più generale di tutela del lavoro di cui all'art. 35, primo comma, Cost., poiché la prestazione professionale è identica, così come identica è la difficoltà di essere remunerato dall'imputato irreperibile, sia per il difensore di ufficio che per il difensore designato *ex* art. 97, comma 4, cod. proc. pen;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la discriminazione appare del tutto irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza, non potendo avere rilievo il dato formale della diversa veste processuale che il professionista assume a seguito delle modalità della sua nomina o designazione;

che, come ricorda il rimettente, l'evoluzione costituzionale del diritto di difesa ha comportato il superamento di ogni concezione meramente formale del ministero del difensore e il legislatore ordinario (come dimostrano l'art. 31 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e l'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, che ha introdotto l'art. 32-*bis* disp. att. cod. proc. pen., ora trasfuso nell'art. 117 t.u. cit.) ha dimostrato di cogliere appieno il nesso tra l'effettività della difesa non fiduciaria e l'esigenza di una seria possibilità di remunerazione della stessa;

che da ciò consegue, sempre secondo il rimettente, che la mancata remunerazione della prestazione professionale rischia di comprometterne l'effettività e, di conseguenza, di vulnerare il diritto costituzionale di difesa;

che ad avviso del Tribunale di Catanzaro, tra il difensore di ufficio titolare ed il difensore designato in sostituzione del primo *ex* art. 97, comma, 4, cod. proc. pen., non si instaura alcun rapporto giuridicamente rilevante, dovendosi quindi escludere che il primo possa presentare istanza di liquidazione anche per le spese e gli onorari del secondo, con la conseguenza che l'opera prestata rimarrebbe senza remunerazione, con violazione degli artt. 36, primo comma, e 35, primo comma, Cost;

che la stessa evoluzione dell'ordinamento, culminata nell'unificazione degli istituti volti a dare attuazione all'art. 24, terzo comma, della Costituzione (ordinanza n. 186 del 2002), esclude nettamente che la prestazione difensiva non fiduciaria possa essere configurata come un ufficio onorifico e non obbligatorio, come prevedeva l'abrogato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), secondo una prospettiva ora ripudiata dal legislatore;

che sotto altro profilo, secondo l'ordinanza di rimessione, il riferimento all'irreperibilità contenuto nella disposizione impugnata non può intendersi che in un senso tecnico-giuridico, con la conseguenza che essa può trovare applicazione solo nel caso in cui sia intervenuta, in esito al sub-procedimento previsto dall'art. 159 cod. proc. pen., la formale dichiarazione di irreperibilità dell'imputato, come ritenuto dalla ordinanza del Tribunale di Pisa del 3-4 febbraio 2003, che ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale;

che, quanto a questa seconda questione, il Tribunale di Catanzaro afferma di condividere le motivazioni del precedente atto di promovimento del giudizio della Corte, precisando solo che al parametro indicato dal primo rimettente (art. 3 Cost.) vanno aggiunti, «nei termini già illustrati», anche gli artt. 24 e 36 Cost;

che nel giudizio di legittimità costituzionale così instaurato è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare manifestamente inammissibili e in ogni caso infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Catanzaro;

che l'Avvocatura osserva — pur dandosi atto nell'ordinanza che il sostituto del difensore di ufficio, designato *ex* art. 97, comma 4, cod. proc. pen., può esercitare la difesa dell'imputato per tutta la fase dibattimentale e svolgere una prestazione professionale identica, nel suo oggetto e nella sua funzione, a quella del difensore di ufficio - che il rimettente muove da una nozione formalistica della definizione di difensore d'ufficio, non considerando tale il difensore designato dal giudice in sostituzione di quello precedentemente nominato, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia stato reperito, o non sia comparso o abbia abbandonato la difesa;

che in tal modo, secondo l'Avvocatura, il giudice *a quo* dimentica la previsione di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 97 cod. proc. pen., secondo il quale si applicano al difensore designato in sostituzione le disposizioni dell'art. 102 dello stesso codice, con la conseguenza che, a' termini del secondo comma dell'articolo citato, «il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore»;

che nessun rilievo presentano le fonti ed i modi di investitura del professionista che esercita effettivamente la difesa dell'imputato, dovendosi in ogni caso riconoscere al sostituto designato la qualità di difensore di ufficio;

che la questione è quindi per l'Avvocatura inammissibile prima che infondata, non avendo il rimettente preventivamente verificato la possibilità di interpretare la disposizione che censura, dando alla stessa un significato compatibile con le norme costituzionali che vengono invocate, secondo quanto affermato ripetutamente dalla Corte;

che, ancora secondo la difesa erariale, le argomentazioni relative all'art. 81 cod. proc. civ. sono totalmente inconferenti, dal momento che il difensore designato in sostituzione chiede a proprio nome la liquidazione di proprie spettanze, mentre prive di rilievo e comunque infondate appaiono le considerazioni inerenti alla prospettata disparità di trattamento ed alla ritenuta conseguente gratuità della prestazione professionale del difensore sostituto, così come alla compromissione dell'effettività del diritto di difesa dell'imputato, essendo la prestazione professionale per la quale si chiede la liquidazione di spese ed onorari già stata espletata;

che ad avviso dell'Avvocatura la seconda questione sollevata dal Tribunale di Catanzaro risulta inammissibile perché viene prospettata con espresso rinvio alle motivazioni contenute nella precedente ordinanza del Tribunale di Pisa, in violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, e in quanto la questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con l'ordinanza n. 348 del 2003, le cui ragioni si estendono anche ai nuovi parametri indicati, oltretutto in modo apodittico ed inconferente, dal Tribunale di Catanzaro.

Considerato che il Tribunale di Catanzaro solleva con unica ordinanza due distinte questioni di legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che il difensore designato dal giudice, *ex* art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, in sostituzione del difensore d'ufficio non reperito o non comparso, possa chiedere la liquidazione di spese ed onorari per l'attività professionale svolta in luogo del difensore sostituito, e nella parte in cui circoscrive alla sola ipotesi di irreperibilità dell'impu-

tato, che sia stata dichiarata ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., la possibilità di liquidazione di spese ed onorari del difensore d'ufficio, senza prevedere il caso dell'imputato non più rintracciabile nei cui confronti le notificazioni vengano eseguite ai sensi dell'art. 161 cod. proc;

che riguardo alla prima delle due questioni sollevate il rimettente interpreta la norma censurata nel senso che sarebbe impedito al difensore di ufficio, nominato dal giudice in sostituzione dell'originario difensore, di chiedere la liquidazione dei compensi per l'opera autonomamente svolta;

che tale interpretazione del quadro normativo assunta a fondamento della censura, da un lato non tiene conto della possibilità di dare alla disposizione una interpretazione conforme alle norme costituzionali invocate, dall'altro omette di considerare, come esattamente rileva l'Avvocatura, che secondo l'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102 dello stesso codice, secondo cui «il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore»;

che la sentenza della Corte di cassazione — sezioni unite penali, 19 dicembre 1994, citata in ordinanza, ha deciso una diversa questione in ordine all'individuazione del difensore destinatario della notifica degli atti, mentre nulla ha stabilito in ordine alla liquidazione dei compensi;

che la questione è quindi manifestamente infondata;

che la seconda questione sollevata dal Tribunale di Catanzaro è manifestamente inammissibile dal momento che essa risulta motivata solo *per relationem* ad una precedente ordinanza di rimessione del Tribunale di Pisa che questa Corte ha già esaminato, dichiarandola a sua volta manifestamente inammissibile, con l'ordinanza n. 348 del 2002.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0032

N. **9**

Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per determinati reati - Causa ostativa - Ulteriore verifica in concreto della pericolosità sociale del soggetto - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di uguaglianza in relazione alla espulsione a titolo di misura di sicurezza, delle libertà della persona come singolo e nelle formazioni sociali, del diritto al lavoro - Difetto di rilevanza della questione nei giudizi *a quibus* - Manifesta inammissibilità.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4, comma 3, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 2, 3, 4, 13, 16 e 29 e seguenti.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanze del 15 maggio 2003 e del 25 agosto 2003 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia — sezione staccata di Brescia sui ricorsi proposti da Dusha Sokol e da Belghith Essaied Ben Braiek contro il Ministero dell'Interno ed altro, iscritte ai nn. 577 e 898 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 34 e 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, con ordinanza emessa in data 15 maggio 2003, ha sollevato per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), applicato in relazione agli artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera *b)*, dello stesso d.lgs., nella parte in cui pone quale elemento ostativo all'ingresso ed alla permanenza in Italia dello straniero l'intervenuta condanna dello stesso per determinati reati, senza prevedere la verifica in concreto della sua pericolosità sociale;

che il rimettente è investito dell'esame di un ricorso col quale è stato chiesto l'annullamento del provvedimento del questore che ha negato ad un cittadino extracomunitario il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in quanto il richiedente risulta avere precedenti penali per reati concernenti gli stupefacenti;

che, come osserva il giudice *a quo*, il ricorso è sostenuto da una serie di motivi volti a censurare le norme poste alla base del rifiuto sotto diversi profili di illegittimità costituzionale;

che, quanto alla rilevanza, il rimettente rileva che l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 pone quale condizione ostativa all'ingresso ed alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale la condanna per reati

inerenti agli stupefacenti, e che essendo l'emanazione del provvedimento amministrativo vincolata al principio *tempus regit actum*, nel caso di specie la condanna riportata dal ricorrente gli preclude il rinnovo del permesso di soggiorno;

che, come continua l'ordinanza, la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa) ha attribuito al giudice amministrativo l'esercizio di poteri cognitivi di merito anche in sede cautelare, e ciò non solo al fine dell'emissione di un'eventuale sentenza in forma abbreviata in caso di manifesta fondatezza, ovvero di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, ma anche al fine della motivazione del provvedimento cautelare in caso di accoglimento della relativa istanza;

che, sempre ad avviso del rimettente, l'art. 21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), così come sostituito dall'art. 3 della citata legge n. 205 del 2000, prevede che l'ordinanza cautelare sia motivata in ordine alla valutazione del pregiudizio e che siano individuati i profili che indicano la ragionevole previsione dell'esito del ricorso;

che, secondo il giudice *a quo*, il t.a.r. ha ritenuto che il ricorso, volto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno «quale bene della vita cui ambisce il ricorrente», possa essere accolto, ma solo previa declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata;

che, sempre secondo il rimettente, il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione quinta del 7 febbraio 2003, n. 645, ha affermato che l'effettività della tutela giurisdizionale nel processo amministrativo deve essere garantita anche attraverso la puntuale applicazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, a norma del quale il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e, nell'affrontare le diverse questioni, deve iniziare da quelle che appaiono idonee a soddisfare maggiormente l'interesse sostanziale del ricorrente, per passare solo successivamente all'esame degli ulteriori motivi;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il t.a.r. rimettente osserva che l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati — ed il permesso già rilasciato viene revocato — quando mancano o vengono successivamente a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso o il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, mentre l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero «che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite»;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione in esame considera quale elemento ostativo all'ingresso dello straniero ed al rinnovo del permesso di soggiorno la semplice condanna per determinati reati, mentre l'art. 15 del medesimo d.lgs., nel disciplinare l'espulsione quale misura di sicurezza, consente al giudice di ordinare la stessa nel caso in cui lo straniero sia stato condannato per uno dei delitti previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., ma solo quando egli risulta essere socialmente pericoloso;

che secondo il giudice *a quo* il procedimento amministrativo per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere coordinato con il procedimento di espulsione, disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. citato, per l'ipotesi in cui il permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato ovvero risulti scaduto da oltre sessanta giorni e non ne sia stato richiesto il rinnovo;

che il procedimento di rinnovo, come prosegue il rimettente, costituisce l'antecedente logico in forza del quale, in caso di rifiuto, viene successivamente avviato il procedimento di espulsione, e non sembra pertinente l'obiezione secondo la quale è in tale sede che deve avvenire il giudizio di pericolosità sociale, visto che è quello il momento in cui l'autorità amministrativa è chiamata a valutare i requisiti per il rilascio o il rinnovo dell'atto;

che nel caso di specie l'unico precedente penale ostativo è costituito dalla condanna dello straniero per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sentenza divenuta irrevocabile il 3 febbraio 2000;

che, la Corte con la sentenza n. 58 del 1995 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere l'ordine di espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacenti, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della sua pericolosità sociale, come previsto dall'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);

che ad avviso del rimettente l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, «applicato in correlazione con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera *b)*», viola l'art. 3 Cost. in quanto consente all'autorità amministrativa di disporre l'espulsione dello straniero dal territorio italiano per la semplice condanna per determinati reati, senza richiedere la valutazione in concreto della pericolosità sociale, come invece è tenuto a fare il giudice quando applica l'espulsione a titolo di misura di sicurezza, pur essendo analoghi nei due casi gli effetti del provvedimento;

che la violazione dell'art. 3 Cost., secondo il giudice *a quo*, sarebbe confermata dalla circostanza che, mentre l'art. 445 cod. proc. pen. non consente l'applicazione di misure di sicurezza per le sentenze pronunciate a seguito di patteggiamento, stante il carattere premiale attribuito dal legislatore a tale rito speciale, il ricorrente verrebbe a patire l'espulsione a seguito del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno vedendo in tal modo vanificato l'effetto premiale conseguito in sede giudiziaria;

che, trattandosi di misura che incide sulla libertà personale, l'espulsione disposta in via amministrativa e l'espulsione disposta dal giudice come misura di sicurezza, se non assistite dal previo vaglio di pericolosità sociale, violano anche l'art. 13 Cost., che si applica a tutti, cittadini o stranieri;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile;

che secondo l'Avvocatura l'oggetto del giudizio *a quo* è dato dal rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non da un provvedimento di espulsione (che nella specie non risulta neppure emanato), assunto al contrario nella ordinanza come presupposto dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati;

che, come rileva ancora la difesa erariale, l'espulsione amministrativa è disciplinata dall'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002, una disposizione puntualmente osservata dall'amministrazione interessata;

che con altra ordinanza, emessa il 25 agosto 2003, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 189 del 2002, applicato in relazione con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera *b)*, del medesimo d.lgs., per violazione degli artt. 2, 3, 4, 13, 16 e «29 e seguenti» Cost;

che il rimettente è investito dell'esame di un ricorso col quale un cittadino straniero chiede l'annullamento del provvedimento del questore che gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in quanto il richiedente risulta avere precedenti penali ritenuti ostativi;

che l'ordinanza prosegue riportando, in parte, il testo della motivazione del precedente atto di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale, cui aggiunge le ulteriori ragioni che seguono;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il t.a.r. rimettente osserva che la disposizione censurata si pone in contrasto, oltre che con gli artt. 3 e 13 Cost., anche con gli artt. 2, 4, 16 e 29 e seguenti Cost., nella parte in cui pone quale elemento ostativo all'ingresso o alla permanenza in Italia dello straniero la intervenuta condanna per determinati reati, compresa quella subita a seguito di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in epoca antecedente alle modifiche introdotte dalla citata legge n. 189 del 2002;

che, ad avviso del giudice *a quo*, è irragionevole la scelta del legislatore di ritenere rilevanti ai fini della non ammissione in Italia anche le sentenze di patteggiamento pronunciate prima dell'entrata in vigore delle modifiche legislative, perché in tal modo si disconosce l'effetto premiale di tali pronunce, come confermato dalla sentenza della Corte n. 394 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche);

che, secondo il rimettente, la componente negoziale insita nell'istituto del patteggiamento esige una consapevole manifestazione di volontà dell'imputato ed impone di preservare la genuinità dell'accordo, non quale aspettativa generica circa la vigenza di una specifica disciplina legislativa, ma perché lesiva di un affidamento qualificato e costituzionalmente protetto;

che, come prosegue l'ordinanza, l'aspettativa che appare meritevole di tutela deriva dai riflessi che la sentenza di patteggiamento è in grado di produrre sulle libertà della persona, e in particolare per la permanenza dello straniero in Italia e sulle opportunità che essa offre per il lavoro (art. 4 Cost.), per l'esercizio di tutte le altre

garanzie costituzionalmente riconosciute e protette dagli artt. 13, 16 e 29 e seguenti Cost., quali espressioni di libertà e di sviluppo della personalità umana dell'individuo, inteso come singolo e nelle formazioni sociali in cui essa si svolge (art. 2 Cost.);

che il giudice rimettente ancora osserva che il ricorrente ha riportato una condanna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e si vede ora rifiutare per tale ragione il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in forza della disposizione introdotta con la legge n. 189 del 2002, quando egli al momento del patteggiamento non era certamente in grado di valutare i «costi-benefici» della scelta del rito alternativo;

che in ragione delle finalità dell'accordo allora concluso tra lo Stato e l'imputato extracomunitario, appare irragionevole la soluzione adottata, che comporta la vanificazione degli effetti del patteggiamento a danno di una sola delle parti;

che il t.a.r. rimettente prosegue osservando che, pur essendo diversi i procedimenti, amministrativo e giurisdizionale, che portano rispettivamente al diniego del permesso di soggiorno ed alla successiva espulsione, in entrambi i casi risulta identico il risultato, che consiste nell'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale e nella conseguente impossibilità per lo stesso di esercitare i diritti e godere delle libertà che la Costituzione riconosce;

che, sotto un ulteriore profilo, secondo il rimettente la scelta del legislatore appare irragionevole e sproporzionata in quanto essa sanziona col diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, e quindi con l'espulsione dal territorio dello Stato, anche fatti di lieve e lievissima entità;

che in assenza di un «ragionevole giudizio di pericolosità sociale quale necessario momento di valutazione e di applicazione di una misura proporzionale alla gravità dei fatti commessi», vi sarebbe la lesione di diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti secondo principi affermati da diverse pronunce di questa Corte.

Considerato che le due ordinanze del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, sollevano entrambe questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), «applicato in correlazione» con gli artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera *b)*, del medesimo d.lgs., nella parte in cui pone come elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, e conseguentemente alla permanenza in Italia dello straniero, l'intervenuta condanna, anche a seguito di patteggiamento, per determinati reati, senza prevedere un'ulteriore verifica in concreto della pericolosità sociale del soggetto;

che le due ordinanze sollevano questioni in parte identiche ed in parte analoghe, sia pure fondate su parametri non del tutto coincidenti, e che le stesse devono perciò essere riunite per essere decise con unico provvedimento;

che, come risulta chiaramente dal testo della motivazione delle due ordinanze, il rimettente è investito dell'esame di due ricorsi proposti da cittadini extracomunitari avverso provvedimenti del questore che hanno loro negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in quanto essi risultavano aver riportato condanne a seguito di patteggiamento per reati concernenti gli stupefacenti;

che l'oggetto dei due giudizi davanti al t.a.r. rimettente è quindi precisamente definito dai ricorsi avverso i provvedimenti coi quali è stato rifiutato il rinnovo dei due permessi di soggiorno, e non dalla impugnazione di provvedimenti di espulsione;

che, al contrario, il giudice *a quo* assume come presupposto delle censure di legittimità costituzionale le conseguenze che i due ricorrenti potrebbero subire in ordine alla loro successiva espulsione dal territorio nazionale;

che in ogni caso il t.a.r. non è competente ad esaminare le doglianze relative a provvedimenti di espulsione, la cui cognizione è attribuita ai giudici ordinari;

che, a prescindere dalla pertinenza di alcuni dei parametri invocati e dalla carente motivazione di alcune delle censure svolte nelle ordinanze, le questioni risultano quindi manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza nei giudizi *a quibus*, nei quali non si controverte in ordine a provvedimenti di espulsione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, e 29 e seguenti della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0033

N. **10**

Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese nel corso di una trasmissione televisiva condotta dallo stesso - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Milano, settima sezione penale - Ritenuta lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo - Ammissibilità del ricorso - Conseguenti notifica e comunicazione.

– Deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004.
– Costituzione, art. 68, comma 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, comma 1 della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti dell'avvocato Giuseppe Lucibello, promosso dal Tribunale di Milano, sezione settima penale, con ricorso depositato il 10 agosto 2004 e iscritto al n. 271 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 1º dicembre 2004 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza-ricorso del 29 aprile 2004, il Tribunale di Milano, settima sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 4 febbraio 2004, con la quale — in difformità rispetto alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere — è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione nei confronti dell'avvocato Giuseppe Lucibello riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale espone che l'on. Sgarbi deve rispondere di diffamazione, perché, nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» andata in onda su «Canale 5» il 17 ottobre 1996 offendeva la reputazione dell'avvocato Lucibello, affermando che «questi si sarebbe reso responsabile di abusi, poiché quale difensore di un indagato arrestato ed essendo egli stesso indagato per reati connessi, aveva la libertà, grazie all'amicizia con il dott. Di Pietro, di incontrare liberamente l'indagato in carcere, di modo che aveva la possibilità di «incontrare» Di Pietro e quindi dire a Di Pietro quello che aveva detto Pacini Battaglia e quando Pacini ha detto qualcosa che lo mette in discussione, di cambiare la versione: «sbancato, stancato»»;

che il giudice aggiunge di aver trasmesso, il 20 novembre 2003, gli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e che la Camera ha deliberato nel senso che i fatti per cui è processo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;

che il Tribunale sostiene che al fatto per cui è processo non è applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e che è, quindi, viziata la delibera del 4 febbraio 2004;

che, in particolare, rileva che l'art. 3 della legge n. 140 del 2003 non ha innovato la portata precettiva dell'art. 68 Cost. e che le dichiarazioni *extra moenia*, che non siano divulgative di una scelta politica espressa in atti funzionali — come nella specie, dove l'imputato, conduttore di una trasmissione televisiva, ha espresso giudizi lesivi dell'onore altrui, senza alcun collegamento con l'esercizio della funzione parlamentare — cadono al di fuori del perimetro segnato dai suddetti articoli, richiamando, a conferma, la relazione della Giunta e l'intervento in aula del relatore per la maggioranza secondo cui non è emerso alcun aggancio tra le critiche e l'attività parlamentare dell'on. Sgarbi e nelle affermazioni rese in trasmissione non si intravede alcun contenuto politico;

che, nel riprendere le argomentazioni di alcune sentenze della Corte costituzionale, il giudice sottolinea che è stato riaffermato il principio secondo cui «altro è la libertà di critica della quale tutti sono titolari, altro è la prerogativa che la Costituzione, onde preservare una sfera di libertà ed autonomia della Camere, riserva ai Parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni. Se privata del suo specifico orientamento finalistico, tale prerogativa si trasformerebbe in un inaccettabile privilegio personale a favore dei membri delle Camere» (sentenza n. 508 del 2002);

che, ai fini dell'insindacabilità, rileva il «collegamento necessario dell'atto con le funzioni del Parlamento ..., a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni ..., anche se attuato in forma innominata sul piano regolamentare. Sotto questo profilo non c'è perciò una sorta di automatica equivalenza tra l'atto non previsto dai regolamenti ... e l'atto estraneo ..., ... giacché deve essere accertato in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l'atto ... come espressione di attività parlamentare» (sentenza n. 120 del 2004);

che il giudice, infine, si sofferma sul proprio potere di sollevare conflitto, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché sulla sussistenza dei requisiti soggettivi dello stesso.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se «esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto;

che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto, sia il Tribunale di Milano, settima sezione penale, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Milano, settima sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Milano, settima sezione penale, ricorrente;*

b) *che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0034

N. **11**

Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 3, 13 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernanda CONTRI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Como con ordinanza del 21 febbraio 2003 (iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 25 febbraio 2003 (iscritta al n. 336 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal

Tribunale di Bologna con ordinanza del 18 marzo 2003 (iscritta al n. 366 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Como con ordinanza del 5 marzo 2003 (iscritta al n. 412 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 12 maggio 2003 (iscritte ai numeri 539 e 540 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Acqui Terme con ordinanza del 16 aprile 2003 (iscritta al n. 565 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 31 luglio 2003 (iscritta al n. 820 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 9 agosto 2003 (iscritta al n. 821 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 15 settembre 2003 (iscritta al n. 1029 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 22 ottobre 2003 (iscritta al n. 1108 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 23 dicembre 2003 (iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 16 gennaio 2004 (iscritta al n. 277 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con sette ordinanze del 31 marzo 2004 (iscritte ai numeri da 775 a 781 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 6 aprile 2004 (iscritta al n. 782 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 7 aprile 2004 (iscritte ai numeri da 783 a 785 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con sei ordinanze del 17 aprile 2004 (iscritte ai numeri da 786 a 791 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Bologna e il Tribunale di Como hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 (anche congiuntamente evocati) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies,* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che analoga questione è stata sollevata dal Tribunale di Acqui Terme in riferimento agli artt. 3, 13 e 97 (quest'ultimo evocato solo in motivazione) Cost;

che i rimettenti procedono all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter,* del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 565, 820 e 1029 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Acqui Terme, al Tribunale di Bologna e al Tribunale di Como.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

Il Presidente: CONTRI
Il redattore: NEPPI MODONA
Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0035

N. **12**

Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 13 febbraio 2003 (iscritta al n. 305 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 17 febbraio 2003 (iscritta al n. 306 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 4 marzo 2003 (iscritta al n. 345 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 10 febbraio 2003 (iscritte ai numeri da 346 a 349 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 7 marzo 2003 (iscritta al n. 418 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 14 marzo 2003 (iscritte ai numeri 421 e 422 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 17 marzo 2003 (iscritta al n. 425 del

registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Gorizia con ordinanza del 27 gennaio 2003 (iscritta al n. 660 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 25 marzo 2003 (iscritta al n. 661 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Lucca con ordinanza in data 11 luglio 2003 (iscritta al n. 781 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Firenze con due ordinanze in data 8 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1000 e 1001 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 30 agosto 2003 (iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Gorizia e il Tribunale di Lucca hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27 e 97 (variamente evocati) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies,* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che i rimettenti procedono all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter,* del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 305, 306 e 781 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, al Tribunale di Gorizia e al Tribunale di Lucca.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

Il Presidente: CONTRI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0036

N. **13**

Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 2, 3, 13, 97 e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernanda CONTRI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Pisa con ordinanza del 3 febbraio 2003 (iscritta al n. 319 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato con ordinanza del 14 maggio 2003 (iscritta al n. 563 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Padova con due ordinanze del 3 marzo 2003 (iscritte ai numeri 566 e 567 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 5 marzo 2003 (iscritta al n. 568 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze in data 8 marzo 2003 (iscritte ai numeri 569 e 570 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 7 maggio 2003 (iscritte ai numeri 571 e 572 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 21 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 573 a 575 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 25 giugno 2003 (iscritta al n. 708 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Modena con ordinanza del 10 febbraio 2003 (iscritta al n. 719 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato con ordinanza del 17 luglio 2003 (iscritta al n. 749 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa con ordinanza del 12 agosto 2003 (iscritta al n. 890 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato con ordinanza del 24 luglio 2003 (iscritta al n. 907 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 giugno 2003 (iscritta al n. 990 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 22 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1130 e 1131 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal Tri-

bunale di Napoli con due ordinanze del 29 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1133 e 1134 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato con ordinanza del 21 ottobre 2003 (iscritta al n. 197 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 4 novembre 2003 (iscritte ai numeri 198 e 199 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Padova con ordinanza del 3 settembre 2003 (iscritta al n. 203 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 17 ottobre 2003 (iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 17 settembre 2003 (iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 1º ottobre 2003 (iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 15 ottobre 2003 (iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Modena con ordinanza del 18 giugno 2003 (iscritta al n. 340 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato con due ordinanze del 3 dicembre 2003 (iscritte ai numeri 414 e 415 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 22 settembre 2003 (iscritte ai numeri 416 e 417 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies,* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che questioni analoghe sono state sollevate dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Pisa e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa anche in riferimento all'art. 97 Cost., dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato anche in riferimento all'art. 2 Cost. e dal Tribunale di Padova anche in riferimento agli artt. 2, 97 e 111, secondo comma, Cost;

che i rimettenti procedono all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter,* del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 563, da 568 a 575, 890, 1133, 1134 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Modena, al Tribunale di Napoli, al Tribunale di Padova, al Tribunale di Pisa, al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa e al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

Il Presidente: CONTRI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0037

N. **14**

Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 3 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernanda CONTRI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Roma con tre ordinanze del 22 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 330 a 332 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza in data 11 marzo 2003 (iscritta al n. 414 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 20 maggio 2003 (iscritte ai numeri 518 e 519 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 21 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 524 a 527 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 24 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 533 a 535 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª

serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 18 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 964 a 968 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Prato con ordinanza in data 11 novembre 2002 (iscritta al n. 977 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 13 novembre 2002 (iscritta al n. 978 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 6 dicembre 2002 (iscritta al n. 979 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 17 febbraio 2003 (iscritta al n. 982 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 21 febbraio 2003 (iscritta al n. 983 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 5 marzo 2003 (iscritta al n. 984 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 23 aprile 2003 (iscritta al n. 985 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 18 giugno 2003 (iscritta al n. 986 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 giugno 2003 (iscritta al n. 987 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 1º agosto 2003 (iscritta al n. 988 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 18 giugno 2003 (iscritta al n. 989 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Roma con due ordinanze del 20 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1038 e 1039 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Prato con ordinanza del 4 agosto 2003 (iscritta al n. 1128 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 21 dicembre 2002 (iscritta al n. 1135 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 23 novembre 2002 (iscritta al n. 401 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 3 maggio 2003 (iscritte ai numeri 402 e 403 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 26 maggio 2003 (iscritta al n. 404 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Reggio Emilia con cinque ordinanze del 19 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 563 a 567 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 22 gennaio 2004 (iscritta al n. 568 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Prato, il Tribunale di Reggio Emilia e il Tribunale di Roma hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 (anche congiuntamente evocati) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies,* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che i rimettenti procedono all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter,* del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri da 401 a 404 e da 563 a 568 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Prato, al Tribunale di Reggio Emilia e al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

Il Presidente: CONTRI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0038

N. **15**

Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 3, 13 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza del 9 maggio 2003 (iscritta al n. 537 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Asti con ordinanza in data 11 aprile 2003 (iscritta al n. 799 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 7 marzo 2003 (iscritta al n. 800 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale,

dell'anno 2003), con ordinanza del 27 marzo 2003 (iscritta al n. 801 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 23 aprile 2003 (iscritta al n. 802 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza 30 giugno 2003 (iscritta al n. 803 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 25 giugno 2003 (iscritta al n. 805 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 26 giugno 2003 (iscritte ai numeri 806 e 807 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 10 luglio 2003 (iscritte ai numeri 808 e 809 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 14 luglio 2003 (iscritta al n. 810 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 7 marzo 2003 (iscritte ai numeri 1009 e 1010 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 24 marzo 2003 (iscritta al n. 1012 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 9 aprile 2003 (iscritta al n. 1013 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 22 agosto 2003 (iscritta al n. 1014 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 29 agosto 2003 (iscritta al n. 1015 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza in data 8 settembre 2003 (iscritta al n. 1101 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio con due ordinanze in data 11 giugno 2003 (iscritte ai numeri 1126 e 1127 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza del 24 ottobre 2003 (iscritta al n. 1152 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Castrovillari con ordinanza in data 8 aprile 2004 (iscritta al n. 759 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Asti, il Tribunale di Castrovillari e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 (anche congiuntamente evocati) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies,* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che analoga questione è stata sollevata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno anche in riferimento all'art. 97 Cost;

che i rimettenti procedono all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter,* del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 305, 306 e 781 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno, al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, al Tribunale di Asti e al Tribunale di Castrovillari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

Il Presidente: CONTRI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0039

N. **16**

Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Arezzo con ordinanza del 17 maggio 2003 (iscritta al n. 600 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 4 luglio 2003 (iscritta al n. 901 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 27 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1178 e 1179 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 16 ottobre 2003 (iscritta al n. 200 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 28 ottobre 2003 (iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 10 febbraio 2004 (iscritta al n. 421 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 23 ottobre 2003 (iscritta al n. 554 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza

del 28 ottobre 2003 (iscritta al n. 555 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 10 novembre 2003 (iscritta al n. 556 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 14 novembre 2003 (iscritta al n. 557 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 1º dicembre 2003 (iscritta al n. 558 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 13 gennaio 2004 (iscritta al n. 606 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 22 gennaio 2004 (iscritta al n. 607 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 30 settembre 2003 (iscritta al n. 629 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 10 ottobre 2003 (iscritta al n. 630 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 13 ottobre 2003 (iscritta al n. 631 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 15 ottobre 2003 (iscritte ai numeri 632 e 633 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza in data 11 dicembre 2003 (iscritta al n. 634 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 13 dicembre 2003 (iscritta al n. 635 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 18 dicembre 2003 (iscritta al n. 636 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 7 febbraio 2004 (iscritta al n. 662 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 2 aprile 2004 (iscritta al n. 663 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 19 gennaio 2004 (iscritta al n. 738 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 26 febbraio 2004 (iscritta al n. 739 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 10 maggio 2004 (iscritta al n. 740 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 20 maggio 2004 (iscritta al n. 741 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Arezzo ha sollevato, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies,* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter,* del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri da 554 a 558, 606, 607 e 636 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

Il Presidente: CONTRI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0040

N. **17**

Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 2, 3 e 13, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernanda CONTRI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza in data 8 marzo 2003 (iscritta al n. 326 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 17 febbraio 2003 (iscritta al n. 467 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 23 aprile 2003 (iscritta al n. 474 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza

del 3 febbraio 2003 (iscritta al n. 511 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 9 maggio 2003 (iscritta al n. 538 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Trieste con ordinanza del 24 maggio 2003 (iscritta al n. 742 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 7 agosto 2003 (iscritte ai numeri 837 e 838 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 21 agosto 2003 (iscritta al n. 874 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 23 agosto 2003 (iscritte ai numeri 879 e 880 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 18 agosto 2003 (iscritta al n. 891 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 19 agosto 2003 (iscritta al n. 992 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 23 agosto 2003 (iscritte ai numeri 993 e 994 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 19 agosto 2003 (iscritta al n. 995 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 25 agosto 2003 (iscritta al n. 1034 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 10 settembre 2003 (iscritta al n. 1035 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza in data 8 novembre 2003 (iscritta al n. 1145 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 21 agosto 2003 (iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 5 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 131 a 133 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 13 novembre 2003 (iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 25 novembre 2003 (iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 12 dicembre 2003 (iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Trieste con ordinanza del 25 novembre 2003 (iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 7 novembre 2003 (iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 13 ottobre 2003 (iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 10 novembre 2003 (iscritta al n. 256 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 19 gennaio 2004 (iscritta al n. 410 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 10 febbraio 2004 (iscritta al n. 411 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 13 febbraio 2004 (iscritta al n. 412 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Siena con ordinanza del 23 gennaio 2004 (iscritta al n. 446 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica edizione straordinaria, 1ª serie speciale, del 3 giugno 2004), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 3 marzo 2004 (iscritta al n. 458 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica edizione straordinaria, 1ª serie speciale, del 3 giugno 2004), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza in data 11 marzo 2004 (iscritta al n. 614 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 17 marzo 2004 (iscritta al n. 679 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 22 aprile 2004 (iscritta al n. 758 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Saluzzo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo, il Tribunale di Siena, il Tribunale di Torre Annunziata e il Tribunale di Venezia hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies,* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che analoga questione è stata sollevata dal Tribunale di Trieste anche in riferimento all'art. 2 Cost;

che i rimettenti procedono all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter,* del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 474, 511, 874, 891 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri da 410 a 412, 446, 458, 614 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Saluzzo, al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo, al Tribunale di Siena, al Tribunale di Torre Annunziata, al Tribunale di Trieste e al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

Il Presidente: CONTRI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0041

N. **18**

Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 3, 13 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernanda CONTRI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 13 marzo 2003 (iscritta al n. 403 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 3 aprile 2003 (iscritte ai numeri 428, 429 e 447 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27 e n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 14 marzo 2003 (iscritta al n. 480 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 19 marzo 2003 (iscritta al n. 481 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 13 febbraio 2003 (iscritta al n. 482 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze in data 11 aprile 2003 (iscritte ai numeri 507 e 508 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 maggio 2003 (iscritta al n. 541 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 7 maggio 2003 (iscritta al n. 542 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza in data 8 maggio 2003 (iscritta al n. 543 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 16 maggio 2003 (iscritta al n. 544 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 5 maggio 2003 (iscritte ai numeri 627 e 629 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 16 luglio 2003 (iscritta al n. 760 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 10 luglio 2003 (iscritta al n. 761 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 30 giugno 2003 (iscritta al n. 765 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 giugno 2003 (iscritta al n. 819 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 25 settembre 2003 (iscritta al n. 1132 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1ª serie

speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 23 giugno 2003 (iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 7 luglio 2003 (iscritte ai numeri 147 e 148 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 15 settembre 2003 (iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 30 ottobre 2003 (iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 28 novembre 2003 (iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 9 dicembre 2003 (iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 23 ottobre 2003 (iscritte ai numeri 287 e 288 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 20 gennaio 2004 (iscritta al n. 413 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 7 febbraio 2004 (iscritta al n. 619 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 20 febbraio 2004 (iscritta al n. 620 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 20 marzo 2004 (iscritta al n. 654 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 7 aprile 2004 (iscritta al n. 655 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 97 (quest'ultimo evocato solo nelle ordinanze iscritte ai numeri 627 e 629 del registro ordinanze del 2003) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies,* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter,* del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 481, 482, 507, 508, 627, 629, 760, 819 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri 413, 619, 620 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

Il Presidente: CONTRI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0042

N. **19**

Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Incriminazione - Arresto in flagranza obbligatorio - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di offensività, nonché disparità di trattamento e violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inseriti dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Asti con ordinanza del 22 maggio 2003 (iscritta al n. 804 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003) e con due ordinanze del 19 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1099 e 1100 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2003).

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con tre ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di Asti ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del comma 5-*quinquies*, nonché dei commi 5-*bis* e 5-*ter* (disposizioni queste ultime censurate soltanto in motivazione), dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inseriti dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter,* del decreto legislativo n. 286 del 1998 perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disciplina censurata contrasterebbe in primo luogo con il principio di offensività, nonché con gli artt. 3 e 13 Cost;

che in particolare la fattispecie penale di cui al comma 5-*ter* dell'art. 14 del menzionato decreto legislativo sarebbe strutturata in modo da escludere, anche in via meramente ipotetica, la lesione del bene protetto (l'ordine e la sicurezza pubblica), dal momento che il reato in esame comunque presuppone che non sia stato possibile eseguire immediatamente l'espulsione a causa della sussistenza delle condizioni ostative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 e trattenere lo straniero presso un centro di permanenza;

che, attesa l'impossibilità materiale di dare esecuzione al provvedimento di espulsione, sarebbe irragionevole sanzionare penalmente la condotta di chi non ottempera all'«ordine di attuazione di un provvedimento ineseguibile»;

che, inoltre, in relazione al reato di cui al comma 5-*ter* dell'art. 14 la previsione dell'arresto obbligatorio, contenuta nel comma 5-*quinquies* del medesimo articolo, violerebbe: l'art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di arresto facoltativo in flagranza prevista dall'art. 13, commi 13 e 13-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e l'art. 13 Cost., perché, dal momento che nessuna disposizione consente al giudice di adottare una misura cautelare in relazione alla fattispecie in esame, l'arresto operato dalla polizia giudiziaria è destinato per sua stessa natura a sfociare immediatamente nella liberazione dell'arrestato, con conseguente ingiustificata compressione della libertà personale;

che nel giudizio iscritto al n. 804 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inseriti dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-*bis* e nella parte in cui in relazione a tale reato prevede l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che secondo il rimettente la norma incriminatrice di cui al comma 5-*ter* dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 si pone in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, per irragionevolezza e per violazione del principio di offensività;

che l'arresto obbligatorio in flagranza per il reato in esame contrasterebbe con gli artt. 3 e 13 Cost. per disparità di trattamento e per violazione del principio della inviolabilità della libertà personale;

che, attesa l'identità delle questioni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni aventi ad oggetto l'arresto obbligatorio si riferiscono al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

Il Presidente: CONTRI
Il redattore: NEPPI MODONA
Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0043

N. **20**

Ordinanza 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Intervento in giudizio - Soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso e a resistervi - Inammissibilità.

Regione Marche - Installazione di antenne di radiocomunicazione con frequenze tra 100 KHz e 300 GHz - Sottoposizione a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ricorso del Governo - Denunciato eccesso dalla competenza regionale - Tardività del deposito del ricorso - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7, artt. 3 e 6.
– Costituzione, art. 117, terzo comma legge 11 marzo 1953, n. 87, terzo e quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernanda CONTRI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 6 della legge della Regione Marche del 14 aprile 2004, n. 7 (*Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale*), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 giugno 2004, depositato in cancelleria il 6 luglio 2004 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2004.

Visti l'atto di costituzione della Regione Marche, nonché gli atti di intervento della Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., della Telecom Italia Mobile S.p.a. e R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.a ed altra;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ricorso notificato in data 21 giugno 2004 e depositato in data 6 luglio 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 6 della legge della Regione Marche del 14 aprile 2004, n. 7 (*Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale*), per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

che, in particolare, il ricorrente ritiene che gli artt. 3 e 6 della predetta legge regionale, assoggettando a procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) anche l'installazione di antenne di radiocomunicazione con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz, eccederebbero dalla competenza regionale, in quanto imporrebbero una doppia procedura (verifica preliminare e conseguente procedura di VIA) su categorie di opere non previste da norme statali;

che le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto anche con l'art. 87 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*), che prevede «procedure celeri per la realizzazione di dette infrastrutture»;

che, in data 9 luglio 2004, si è costituita la Regione Marche chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata;

che, in particolare, secondo la difesa regionale, con gli articoli oggetto di censura la Regione avrebbe esercitato «la propria competenza legislativa concorrente nelle materie del governo del territorio, della tutela della salute, nonché — per gli impianti di cui è causa — dell'ordinamento delle comunicazioni»;

che, secondo la Regione Marche, la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'installazione degli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 KHz sarebbe

già prevista dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (*Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione*), sulla cui legittimità si è pronunciata questa Corte con sentenza n. 303 del 2003;

che la Regione resistente contesta l'asserita violazione di principi fondamentali della materia fissati da leggi statali, in quanto l'art. 87 del citato codice delle comunicazioni elettroniche non costituirebbe principio fondamentale dell'ordinamento delle comunicazioni e quindi non vincolerebbe le Regioni nell'esercizio della legislazione concorrente su tale materia;

che nel giudizio sono intervenute le società Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.a. e Rai Way, Telecom Italia Mobile S.p.a., le quali chiedono di accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e di dichiarare quindi l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 6 della legge regionale delle Marche;

che successivamente Telecom Italia Mobile S.p.a., R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.a., e Rai Way hanno presentato memorie nelle quali ribadiscono le posizioni già esposte nell'atto d'intervento;

che Wind Telecomunicazioni S.p.a. ha depositato fuori termine una memoria nella quale insiste per l'accoglimento della questione di legittimità.

Considerato che gli interventi in giudizio di Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso e a resistervi, devono, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, ritenersi inammissibili (cfr. *ex plurimis* sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 307 e n. 49 del 2003, ordinanza n. 240 del 1988, nonché l'ordinanza allegata alla sentenza n. 196 del 2004), non essendo stati addotti argomenti che inducano questa Corte ad abbandonare il proprio precedente indirizzo;

che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato in data 21 giugno 2004, è stato depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 6 luglio 2004, e cioè oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, stabilito dall'art. 31, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*), termine che deve ritenersi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, perentorio (ordinanze n. 126 del 1997, n. 139 del 1987 e n. 71 del 1986);

che, conseguentemente, la questione sollevata è manifestamente inammissibile per tardività del deposito del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche del 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

Il Presidente: CONTRI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0044

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **111**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato il 15 dicembre 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sicurezza pubblica - Norme della Regione Marche - Disciplina delle competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose - Previsione della competenza delle Provincie per la predisposizione degli appositi piani di emergenza esterni - Ricorso dello Stato - Denunciata difformità dalla normativa statale e comunitaria in materia - Previsione della competenza della Provincia invece che del Prefetto, come previsto dalla normativa statale, nella predisposizione di appositi piani di emergenza esterni - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di informazione di servizi di emergenza di altri Stati, di organi statali preposti al coordinamento e di tutela dell'ambiente - Violazione della competenza statale concorrente in materia di protezione civile e governo del territorio - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative, basato sui principi di sussidiarietà ed adeguatezza - Richiamo alla sentenza n. 407/2002 della Corte costituzionale.

– Legge Regione Marche 4 ottobre 2004, n. 18, art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1, lett. *a)*.
– Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. *a)*, *f)* ed *s)*, comma terzo, ultimo periodo; e 118.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato nei confronti della Regione Marche, in persona del Presidente della giunta regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche 4 ottobre 2004 n. 18, pubblicata nel B.U.R. n. 109 del 14 ottobre 2004, recante «norme relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 sul rischio industriale attuazione della direttiva 96/1982/CE», nell'art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1 lett. *a)*, per contrasto con l'art. 117, comma secondo lett. *a)*, lett. *f)*, lett. *s)*, comma terzo ultima parte e con l'art. 118 della Costituzione.

La legge regionale 18/2004 disciplina le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze per la persona e per l'ambiente.

Come chiarito nella sentenza n. 407/2002, tale disciplina ha un'incidenza su di una pluralità di interessi e di oggetti, in parte di competenza esclusiva dello Stato, quale l'ambiente, ed in parte di competenza concorrente delle regioni (in particolare la salute e la protezione civile, oltre al governo del territorio ed alla tutela e sicurezza del lavoro), i quali legittimano interventi regionali nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale.

L'art. 1 della legge regionale precisa che questa disciplina le anzidette competenze secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 334/1999 (di attuazione della direttiva 96/82/CE).

Quest'ultimo prevede, in particolare, che la regione: *a)* individui le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi; *b)* definisca le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'ARPA con quelle del comitato tecnico regionale e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria.

Il successivo art. 20 stabilisce che, per gli stabilimenti per i quali il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza (data la presenza di sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nel richiamato allegato), il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, il prefetto, sempre d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza esterno dell'area interessata. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 20, nella predisposizione dei piani di emergenza si deve tener conto delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, secondo le quali detti

piani devono indicare, tra l'altro, nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le misure di intervento, mezzi di informazione tempestiva, misure di coordinamento delle risorse necessarie. mezzi per l'informazione della popolazione circa i comportamenti da adottare, disposizioni per garantire l'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti che potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere.

Si tratta dunque di operazioni che possono andare e che spesso vanno ben al di là del territorio della provincia o della stessa regione e che, in relazione alla posizione geografica di alcune regioni, potrebbero riflettersi anche oltre i confini nazionali.

Ciò premesso, appare evidente che la Regione Marche, nel procedere alla disciplina delle competenze *in subiecta materia* «secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 334», doveva tener presente i limiti propri delle previsioni di tale articolo ricavabili dalle disposizioni del successivo art. 20 inerenti ai piani di emergenza esterni, specificamente interessanti l'ambiente (art. 117, comma secondo lett. *s*) unitamente alla protezione civile, coerenti con le previsioni dell'art. 107 lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* f) del d.lgs. n. 112/1998.

La regione, nell'art. 6 in relazione all'art. 3, della legge n. 18/2004, ha invece dichiarato competente a provvedere all'elaborazione ed all'attuazione dei piani di emergenza esterni la provincia, sentiti la regione, l'ARPAM, l'ufficio territoriale del governo, il comando dei vigili del fuoco, il comune interessato e gli enti che concorrono nella gestione delle emergenze.

Ciò trascurando che il pericolo può superare i confini provinciali, coinvolgendo diversi livelli di territorio, ed assumere anche valenza ultraregionale, nonché influire sugli eventi considerati nell'art. 2 della legge n. 225/1992, con la conseguenza che all'elaborazione ed attuazione del piano di emergenza non può che presiedere un organo statale. La legge regionale ha, pertanto, violato uno dei principi fondamentali stabilito da leggi dello Stato che emerge dalle disposizioni sopra richiamate (v. anche art. 5 d.l. 343/2001 in materia di protezione civile).

La competenza statale trova attuale riferimento nell'art. 118 Cost., in base ai principi di sussidiarietà e di adeguatezza.

Per il rilievo nazionale dei relativi compiti, in ragione di quanto sopra, nell'art. 20 d.lgs. n. 334/1999 è prevista l'intesa con le regioni, cui può provvedere adeguatamente solo un organo dello Stato. Ove del caso, poi, l'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati non può che essere attuata a cura dello Stato (art. 117, secondo comma lett. *a*) Cost.

Inoltre, le misure di coordinamento delle risorse necessarie previste nel punto 2, lett. *c)*, dell'allegato IV del d.lgs. n. 334/1999, investono anche organi dello Stato. Rispetto ad essi la provincia non può avere nessun potere (né la legge regionale può attribuirglielo; art. 117, comma secondo, lett. *f*) non solo per ragioni di gerarchia, ma soprattutto perché il loro utilizzo deve essere disposto tenendo conto delle esigenze di intervento al di fuori della provincia o della regione.

P. Q. M.

Si conclude pertanto perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 4 ottobre 1994 della Regione Marche nell'art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1, lett. a)*, per le ragioni e come sopra precisato.*

Roma, addì 4 dicembre 2004

Avvocato dello Stato: Giorgio D'AMATO

04C1463

NN. **da 1030 a 1032**

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 14 luglio 2004 dal Tribunale di Siracusa sui ricorsi proposti da: Annino Giovanni (r.o. n. 1030/2004); Sferrazzo Sebastiano (r.o. n. 1031/2004); Campisi Rosa (r.o. n. 1032/2004).

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.

– D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
– Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta in data 12 giugno 2004 sull'opposizione a decreto di liquidazione di onorari difensivi proposta dall'avv. Giovanni Annino,

OSSERVA

Questo giudice per decidere la questione sottoposta al suo esame deve necessariamente applicare le disposizioni di cui agli artt. 170 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Tali norme, a giudizio dello scrivente magistrato, nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione, anche nella ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, violano quattro parametri costituzionali.

Anzitutto il parametro della ragionevolezza e, in definitiva, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto più che si tratta di contenzioso attinente a diritti soggettivi.

In secondo luogo, il principio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, giacché le garanzie che compongono tale diritto subiscono un concreto oggettivo affievolimento, essendo riconosciuto al giudice in composizione monocratica il potere di rimuovere o riformare un provvedimento del giudice collegiale.

In terzo luogo, il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, la Corte di appello giudica sempre in composizione collegiale.

Infine, il principio del rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella delega al governo dalla funzione legislativa (art. 76 Cost.). Invero, fra i principi ed i criteri direttivi prescritti nella legge delega 8 marzo 1999, n. 50 non è indicato quello che prevede il mutamento di composizione dell'organo giudiziario qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega.

P. Q. M.

Ritenuta la questione rilevante, dovendosi necessariamente applicare per la definizione del procedimento in esame norme reputate in contrasto con la Carta costituzionale, questo giudice solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 170 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale;

Sospende il procedimento e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Siracusa, addì 14 luglio 2004

Il giudice: SCAPELLATO

05C0005

NN. **1033 e 1034**

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse l'8 ottobre e il 15 ottobre 2004 dal Tribunale di Siracusa sui ricorsi proposti da Mignosa Domenico (r.o. n. 1033/2004); Germano Paolo b (r.o. n. 1034/2004)

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.

– D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
– Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.

IL TRIBUNALE

Visto il ricorso presentato dall'avv. D. Mignosa avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso dalla Corte di assise di Siracusa in data 13 ottobre 2003;

Visti gli atti del proc. n. 11/04 R.R.G.P.;

OSSERVA

Il presente ricorso costituisce un'ipotesi di opposizione da parte del difensore al decreto di compensi difensivi della Corte di assise di Siracusa.

Questo giudice, per decidere la questione sottoposta al suo esame, deve necessariamente applicare le disposizioni di cui all'art. 170 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e, segnatamente, quelle relative alla competenza che è specificamente individuata nel giudice in composizione monocratica. Tali norme, a giudizio di questo giudicante, violano quattro parametri nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione, anche nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale.

Anzitutto il principio di ragionevolezza e, in definitiva, il principio di uguaglianza di cui alI'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto più che si tratta di contenzioso relativo a diritti soggettivi.

In secondo luogo, il principio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., giacché le garanzie che compongono tale diritto subiscono un concreto e oggettivo affievolimento.

In terzo luogo, il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, il giudice di appello competente a decidere dei provvedimenti emessi in composizione collegiale è sempre un giudice in composizione collegiale.

Infine, il principio del rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella delega al governo dalla funzione legislativa (art. 76 Cost.).

Invero, tra i principi ed i criteri direttivi di cui alla legge delega 8 marzo 1999, n. 50, non è indicato quello che prevede il mutamento di composizione dell'organo giudiziario qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega.

La prospettata questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, atteso che il medesimo non può essere definito senza l'applicazione delle norme che si ritengono in contrasto con le norme costituzionali;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui attribuisce al giudice monocratico la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione.

Sospende il procedimento e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al ricorrente, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Siracusa, addì 8 ottobre 2004

Il giudice: TANASI

05C0006

N. **1035**

Ordinanza del 17 agosto 2004 emessa dal Tribunale di Messina sul ricorso proposto da Favaloro Giovanni

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega.
– D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
– Costituzione, art. 76.

In subordine: Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Mancata previsione nella legge di delegazione dei limiti e dell'oggetto della delega.
– Legge 8 marzo 1999, n. 50, art. 7.
– Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento n. 1091/2003 ruolo V.G.;

Visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 170, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell'art. 29, legge n. 794/1942 da Favaloro Giovanni avverso il decreto emesso in data 20 maggio 2003 dal Tribunale di Messina, prima sezione penale, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi al perito nominato nel procedimento n. 293/1996 R.G. tribunale instaurato nei confronti di Ferrara Grazia, innanzi al tribunale in composizione collegiale;

Visto il provvedimento con cui il Presidente del tribunale ha designato questo giudice monocratico per la decisione del suddetto ricorso;

Sciogliendo la riserva assunta;

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato è possibile proporre opposizione entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione al presidente dell'ufficio giudiziario competente.

In tale ipotesi il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

La norma in questione attribuisce pertanto la competenza al tribunale in composizione monocratica sempre, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento oggetto di impugnazione sia stato adottato da un giudice in composizione collegiale (come nelle fattispecie concrete oggetto dei suddetti ricorsi).

Tanto premesso, ritiene questo giudice che l'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002), n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), si ponga in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.

Il decreto legislativo n. 113/2002 trova il proprio fondamento nella delega contenuta nell'art. 7 della legge 8 marzo 1999 n. 50 (come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000 n. 340).

L'art. 7, comma 1 della legge n. 50 del 1999 indica le materie oggetto di delega operando un richiamo a fonti esterne alla stessa legge.

Nel preambolo del decreto legislativo n. 113 del 2002 le materie rispetto alle quali il Governo ha ritenuto di esercitare la delega sono individuate con il riferimento ai numeri 9, 10 e 11 dell'allegato numero 1 della legge n. 50 del 1999, che rispettivamente attengono al procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati, al procedimento relativo alle spese di giustizia, ed ai procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari. Il contenuto di ciascuna di tali materie è ulteriormente definito nel suddetto allegato mediante l'indicazione dei testi normativi contenenti la relativa disciplina.

La delega che l'art. 7 della legge n. 50/1999 ha attribuito al Governo concerne il riordino delle norme legislative e regolamentari nelle materie elencate mediante l'emanazione di testi unici comprendenti le disposizioni contenute in un decreto legislativo ed in un regolamento adottati ai sensi degli artt. 14 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'osservanza tuttavia dei criteri e principi direttivi dettati dallo stesso art. 7 della legge n. 50 del 1999, tra i quali vi è quello del «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo».

L'osservanza di tali criteri e principi direttivi discende direttamente dal disposto dell'art. 76 della Costituzione.

Alla luce di quanto appena evidenziato ritiene questo giudice che al potere attribuito al legislatore delegato siano stati posti limiti ben precisi e che la delega in questione non abbia avuto ad oggetto anche il potere di apportare modifiche sostanziali delle strutture portanti della disciplina delle materie cui la delega stessa si riferisce.

L'art. 11 della legge n. 319/1980 (abrogata) prevedeva che il ricorso dovesse essere presentato innanzi al tribunale (o alla Corte d'appello); è ragionevole ritenere che il legislatore della legge n. 319/1980 quando ha parlato di tribunale per la procedura dei ricorsi si riferisse al tribunale in composizione collegiale (ed infatti all'epoca il tribunale esisteva solo in detta composizione).

Ciò posto, avendo trasferito la competenza — per ciò che nella specie interessa — dal tribunale in composizione collegiale al tribunale in composizione monocratica, ed avendo quindi introdotto una innovazione radicale della disciplina vigente in materia di competenza, il legislatore delegato non si è attenuto al criterio del «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti» ed è pertanto incorso in una violazione dell'art. 76 della Cost. per eccesso di delega. La modifica della competenza non pare infatti potere rientrare tra le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo, nemmeno alla luce di quanto osservato nella relazione allegata al decreto legislativo n. 113 del 2002.

L'attribuzione della competenza al giudice in composizione monocratica, nell'ambito del disposto di cui all'art. 170, viene infatti per così dire correlata all'innovazione introdotta dal decreto legislativo n. 51/1998 che ha introdotto il sistema del giudice unico. Nel commentare in particolare l'art. 170, nella relazione allegata al decreto legislativo n. 113 del 2002 si osserva «... In linea con il mutamento del sistema, a seguito dell'art. 14 del decreto legislativo n. 51/1998 (che ha sostituito l'art. 48 dell'ordinamento giudiziario,) la norma prevede la competenza monocratica, peraltro già attuata dal legislatore con l'art. 50 lett. *c)* del d.lgs. n. 274/2000. Altrimenti, in mancanza di previsione espressa, la competenza sarebbe collegiale per una procedura semplificata fin dall'origine ....».

Orbene, la procedura invero ancora oggi applicabile è quella di cui all'art. 29, legge n. 794/1942, essendo essa richiamata dal testo unico ed in particolare dall'art. 170 (a sua volta poi richiamato dall'art. 84 del medesimo testo unico). Questa norma prevede espressamente che il tribunale proceda in composizione collegiale. Conseguentemente l'art. 170, nella parte in cui attribuisce la competenza all'ufficio giudiziario in composizione monocratica, non appare ispirato ad un principio di coerenza logica e sistematica.

Alla luce delle superiori considerazioni l'art. 170 del decreto legislativo n. 113 del 2002, come riprodotto dall'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, si pone in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.

L'esistenza della delega in una materia coperta da riserva assoluta di legge, quale è *ex* art. 25 della Costituzione quella riguardante la competenza del giudice, non può poi essere desunta dalla circostanza che tale delega sia stata conferita genericamente, avuto riguardo alla materia delle spese di giustizia. Conseguentemente in via subordinata sarebbe l'art. 7 della legge n. 50 del 1999 a porsi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, secondo cui la delega va conferita «per oggetti definiti», nella parte in cui non ha previsto con riferimento alle specifiche materie delegate i limiti e l'oggetto della delega.

Ritenuto pertanto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) con riferimento all'art. 76 della Costituzione, nonché in via subordinata dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, con riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Sospende il presente giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri domiciliata ex lege *presso l'Avvocatura generale dello Stato, ed all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina. Si comunichi a cura della cancelleria anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Messina, addì 31 luglio 2004

Il giudice: URBANI

05C0007

N. **1036**

Ordinanza del 3 agosto 2004 emessa dal Giudice di pace di Bologna nel procedimento civile vertente tra Stella Patrizia contro Comune di Calderara

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva - Contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale ed amministrativa - Lesione del diritto di difesa - Irragionevolezza - Discriminazione fra proprietari, a seconda che siano titolari o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1º agosto 2003, n. 214.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1819/2004 R.G. promossa da Stella Patrizia, elettivamente domiciliata in Bologna, via Irnerio n. 17, presso e nello studio dell'avv. Giorgio Stella che la rappresenta e difende in giudizio giusto mandato rilasciato a margine del ricorso *ex* art. 204-*bis* c.d.s. ed art. 22, legge n. 689/1981, opponente;

Contro comune di Calderara di Reno (BO), in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Isp. Mauela Morabito giusta delega agli atti, opposto.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa *ex* art. 22, legge n. 689/1981 e succ. mod.

1. — Con ricorso depositato in cancelleria in data 13 aprile 2004 la sig.ra Stella Patrizia, come sopra rappresentata e difesa, propone opposizione avverso il verbale n. 51270/2003/V Prot. n. 1124/2003 redatto dalla Polizia Municipale del comune di Calderara di Reno in data 21 ottobre 2003 per accertata violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., perché il conducente del veicolo Ford Focus tg. BV871NS, alle ore 15,48, circolava sulla s.p. Persicetana altezza km 31+400, dir. Sud, alla velocità di km/h 72,00 superando di km/h 22,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite km/h 50). La velocità è stata determinata ai sensi dell'art. 343, comma 2, d.P.R. n. 495/1992, modificato dall'art. 197, d.P.R. n. 610/1996, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocità con minimo di 5 Km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura Autovelox 104/C2, Matr. 1433/795 (omol. aut. Min. LL.PP. n. 2483 del 10 novembre 1993) utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso. Velocità indicata sulla fotografia, Km/h 77. Si precisa nel verbale impugnato che la violazione non è stata immediatamente contestata perché «il veicolo ha effettuato manovra di svolta prima della postazione di controllo degli agenti accertatori». Nel predetto verbale viene specificato che la violazione contestata determina «la decurtazione di punti due sulla patente di guida».

2. — In prima udienza il procuratore della ricorrente eccepisce in via incidentale e preliminare questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, c.d.s. nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione di due punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro giorni 30 dalla richiesta dell'autorità competente, le generalità dell'effettivo conducente, per violazione degli artt. 3-24-27 della Costituzione sotto il profilo della responsabilità penale e amministrativa che è personale; sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza perché colpirebbe il proprietario munito di patente e non il proprietario non munito di patente; sotto il profilo della irragionevolezza della norma poiché il proprietario può solo dichiarare a chi ha affidato la macchina e non chi guidava al momento della violazione; sotto il profilo del diritto di difesa poiché si porrebbe in capo al proprietario un obbligo di denuncia all'interno dell'ordinamento italiano non presente e si violerebbe il principio *ad impossibilia nemo tenetur*.

3. — La questione di legittimità costituzionale dedotta dalla ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi ancora effettivamente verificata la decurtazione dei due punti, stante la pendenza del giudizio

di opposizione, in quanto l'eventuale rigetto del ricorso (proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, ma dal proprietario del veicolo sanzionato in quanto obbligato in solido), comporterebbe la automatica decurtazione del punteggio per il proprietario del veicolo, atteso che la legge non ha introdotto alcun meccanismo di contestazione «successiva» alla comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, come si ricava altresì dalla circostanza che quando sia persa del tutto la dotazione del punteggio, l'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri dispone la revisione della patente ed il relativo provvedimento è indicato *ex lege* come definitivo, non suscettibile di alcuna impugnazione.

4. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente nei motivi sopra esposti, appare inoltre non manifestamente infondata, atteso che la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione risulta applicata a titolo di responsabilità oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale ed amministrativo. La legge n. 689/1981, stabilisce infatti all'art. 3 che «nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia dolosa o colposa», venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il principio che la responsabilità è personale (art. 27, comma 1 Cost.), ciò comportando l'impossibilità di chiamare a rispondere un soggetto al posto di altri. Altresì censurabile appare la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario, del responsabile della violazione, quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che tale obbligo appare limitativo del proprio diritto di difesa oltre che irragionevole non potendo questi sapere con certezza chi fosse esattamente alla guida del veicolo al momento della accertata violazione, se la persona cui il veicolo è stato affidato o altri. La irragionevolezza della norma appare altresì laddove appare di fatto applicabile solo nelle ipotesi in cui il proprietario sia munito di patente, mentre nell'ipotesi in cui il proprietario fosse una persona giuridica, la sanzione accessoria colpirebbe non il proprietario del veicolo bensì il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri soggettivi a causali.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente in relazione all'art. 126-*bis*, comma 2, c.d.s. (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 214 (Legge di Conv. pubbl. nella* G.U. *n. 186 del 12 agosto 2003), per violazione degli artt. 3, 24, 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;*

Dispone la sospensione del procedimento in corso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Bologna, addì 26 luglio 2004

Il giudice di pace: CAMERANI

05C0008

N. **1037**

Ordinanza del 6 ottobre 2004 emessa dal Giudice di pace di Cerignola nel procedimento civile vertente tra Tomaificio «Ginex» di Capodivento Orazio Antonio contro Comune di Cerignola

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Imposizione al proprietario dell'obbligo di denunciare un terzo o di autodenunciarsi - Discriminazione fra proprietari titolari o meno di patente - Lesione del diritto fondamentale a non subire sanzioni personali senza essere responsabile della violazione contestata - Compressione della libertà del cittadino e del diritto di difesa - Contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative non pecuniarie.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 [e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
– Costituzione, artt. 2, 3, 13, 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

All'udienza del 6 ottobre 2004 ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 313/04 R.G. promosso da: Tomaificio «Ginex» di Capodivento Orazio Antonio, con sede in Trinitapoli alla via Angiulli, 11, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sig. Capodivento Nicola, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sabina Rosa Dicuonzo che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, ricorrente;

Contro Comune di Cerignola, resistente.

FATTO

Con ricorso depositato il 31 maggio 2004 il sig. Capodivento Nicola, nella qualità di legale rappresentante del Tomaificio «Ginex» di Capodivento Orazio Antonio S.n.c. assumeva che il Comando di p.m. di Cerignola con verbale n. V400455 Reg. n. 679/2004 gli contestava la violazione di cui all'art. 142/8 c.d.s. per aver l'autovettura Volkswagen Polo tg. AV095TE, in data 2 marzo 2004 alle ore 15,37 circolato sulla SS. 16 alla velocità di Km/h 117, superando così il limite imposto di K.

Accertamento effettuato a mezzo apparecchio Autovelox 105 SE.

Pertanto chiedeva che, previa sospensione della efficacia esecutiva del verbale di contestazione limitatamente alla parte in cui veniva fatta richiesta dei dati *ex* art. 126-*bis*, comma 2, c.d.s., ai fini della decurtazione dei punti della patente, avendo la società provveduto al pagamento della sanzione inflitta per € 144,45, fosse posto nel nulla perché illegittimo data la sua manifesta illegittimità costituzionale; in subordine chiedeva che il verbale impugnato fosse posto nel nulla per non essere stato il ricorrente l'autore della violazione.

A sostegno della opposizione deduceva il ricorrente come unico motivo la illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come inserito dall'art. 7 del d.lgs. n. 9/2002, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Cost.

DIRITTO

Dall'esame degli atti e della documentazione allegata, rileva il giudicante che al ricorrente, quale proprietario del veicolo contravvenzionato, in applicazione del disposto di cui all'art. 126-*bis,* d.lgs. n. 285/1992 è stato fatto obbligo di comunicare le generalità del conducente del proprio veicolo al momento della violazione, pena la irrogazione di una specifica sanzione pecuniaria con conseguente decurtazione dalla sua patente dei punti prescritti dalla norma violata.

Ciò premesso, questo giudicante ravvisa la non conformità ai principi costituzionali della suddetta norma, ritenendo sussistenti i predetti presupposti per sollevare la questione di illegittimità costituzionale di quest'ultima nella parte in cui così recita:

«Nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro trenta giorni dalla richiesta all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprio del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8», per i motivi che seguono.

MOTIVI

La patente costituisce il permesso amministrativo per condurre un veicolo e viene conseguita a seguito di pubblico esame.

L'ottenimento di tale permesso fa maturare in capo al beneficiario un diritto che rientra nell'esercizio delle libertà costituzionalmente tutelate.

Dall'esame del dettato costituzionale, portato dagli artt. 2, 3, 13 e 24, emerge di tutta evidenza che l'art. 126-*bis*, d.lgs. n. 285/1992 comprime la tutela costituzionale, violandola; con tale norma, infatti, il legislatore ha voluto costringere il proprietario non solo a denunciare un terzo quand'anche, in difetto, ad autodenunciarsi.

Non vi è norma alcuna che possa costringere a tanto un cittadino, fatta eccezione per l'art. 364 c.p., posto a tutela della personalità dello Stato e solo per reati che prevedono la pena dell'ergastolo.

Il citato art. 126-*bis*, tra l'altro in contrasto con il disposto di cui all'art. 196 c.d.s., che prevede la sola solidarietà delle sole sanzioni pecuniarie tra conducente e proprietario, e all'art. 210 c.d.s. che prescrive la intrasmissibilità della sanzione accessoria, genera situazioni inconciliabili con i precetti costituzionali.

Si pensi al proprietario del veicolo, che non ha mai conseguito la patente o cui è stata revocata la patente, che verrebbe così sottratto alla sanzione accessoria; si pensi ancora al legale rappresentante di una società che si vedrebbe applicare una sanzione amministrativa personale pur non essendo proprietario del mezzo, che invece appartiene alla società rappresentata, tra l'altro ignaro di ciò che avviene nei reparti operativi, o al capofamiglia intestatario del mezzo, utilizzato alternativamente da tutti i componenti della famiglia stessa.

Da tanto consegue: la violazione dell'art. 3 della Costituzione, verificandosi una discriminazione tra il cittadino titolare di patente e l'altro che non la possiede; la violazione ancora dell'art. 2 della Costituzione essendo violato il diritto fondamentale del cittadino di non subire sanzioni personali, quand'anche amministrative, senza essere responsabile della violazione contestata; la violazione dell'art. 13 Cost. per risultare compressa la libertà del cittadino, costretto a subire una sanzione amministrativa personale autodenunciandosi o, in difetto, a subire una sanzione pecuniaria ove mai non fosse in grado di indicare la persona del conducente al momento della violazione.

A tal proposito, si rileva che il nostro ordinamento giuridico, informato a principi liberali, non prevede che si possa essere costretti ad agire contro se stessi, cioè ad autodenunciarsi; è invece l'autorità preposta che deve accertare l'identità dell'autore dell'illecito.

La norma in contestazione, inoltre, viola il precetto di cui all'art. 24 Cost. nella parte in cui non consente al proprietario di poter spiegare difesa alcuna, quand'anche mirata a provare la impossibilità di conoscere l'identità del conducente, non essendo prevista scriminante alcuna.

La irrogazione di sanzioni pecuniarie, inoltre, con «contestazione differita», costituisce già di per sé una compressione del diritto di difesa, come tale derogatoria rispetto alla norma costituzionale in esame; appare pertanto illegittima ed inaccettabile tale compressione se riferita a sanzioni personali, quali appunto la decurtazione dei punti.

Per ultimo, quand'anche riferita alla sola responsabilità penale, si ritiene violata anche la norma di cui all'art. 27 Cost., ritenendo estensibile tale norma anche all'articolo in esame, che, pur disciplinando solo un illecito amministrativo, nella parte sanzionatoria incide sulla libertà dell'individuo.

La responsabilità dell'illecito non può che essere personale ed il legislatore, sanzionando una persona diversa dal responsabile con una misura personale, viola il sopra richiamato precetto costituzionale.

Per i motivi sopra esposti questo Giudicante, ravvisata la non conformità al dettato costituzionale dell'art. 126-*bis* d.lgs n. 285/1992, così come inserito dall'art. 7, d.lgs. n. 9/2002, e ritenuto che la questione appare rilevante per la definizione del giudizio, dovendosi altrimenti pervenire al rigetto del ricorso presupposto e che quindi debba preventivamente essere risolta la questione di legittimità costituzionale della norma predetta.

Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,

P. Q. M.

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art 126-*bis*, d.lgs. n. 285/1992, così come inserito dall'art. 7, d.lgs. n. 9/2002, per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;*

Sospende il presente giudizio;

Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cerignola, addì 6 ottobre 2004

Il giudice di pace: SALERNO

05C0009

N. **1038**

Ordinanza dell'11 ottobre 2004 emessa dalla Commissione tributaria di 1º grado di Trento sul ricorso proposto da Murru Attilio contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Trento

Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Agevolazioni - Inclusione delle somme corrisposte a titolo di trattamento pensionistico privilegiato in aggiunta a quello ordinario, specialmente quando, per effetto del cumulo e della relativa aliquota d'imposta, si determini per il beneficiario un decremento anziché un incremento del reddito - Mancata previsione - Contrasto con il principio di capacità contributiva - Violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento.

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34.
– Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Ha emesso la seguente ordinanza.

FATTO

Con il ricorso n. 218/04, il sig Murru Attilio, Maresciallo maggiore aiutante dell'Esercito, in congedo, conveniva in giudizio, davanti all'intestata Commissione tributaria, l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Trento, esponendo che, con istanza del 26 febbraio 1996, aveva chiesto alla Direzione delle entrate, Sezione distaccata di Trento, il rimborso complessivo di L. 304.440 (pari ad € 157,23) per ritenute IRPEF operate sulla pensione privilegiata ordinaria dal 1º ottobre 1995 al 31 gennaio 1996, oltre agli interessi legali; che l'importo a tale titolo percepito era stato di L. 232.416, pari ad € 120,03; che a norma dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 le pensioni privilegiate ordinarie erano esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche; che, con provvedimento del 30 gennaio 2004, la suddetta istanza di rimborso era stata rigettata sulla scorta che, esenti dall'Irpef, erano soltanto le cosiddette pensioni tabellari militari e non anche le pensioni privilegiate ordinarie come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989, nonché la Circolare Ministero finanze n. 21 del 21 maggio 1991; che l'assunto dell'ufficio era infondato alla luce del disposto del citato art. 34 che indicava, oltre alle pensioni di

guerra, anche gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie. Il ricorrente chiedeva, pertanto, in principalità, che fosse dichiarata esente da imposta sul reddito delle persone fisiche la pensione privilegiata da esso ricorrente percepita, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore di esso ricorrente, della somma di L. 304.440, pari ad € 157,23, oltre agli interessi legali dalla domanda, al saldo; in subordine, che, anche quando non fosse ritenuta la esenzione dall'Irpef della pensione privilegiata ordinaria, fossero tali ritenuti gli assegni connessi alla pensione privilegiata percepita da esso ricorrente con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, delle somme trattenute a titolo di lrpef su detti assegno percepiti dal 1º ottobre 1995 al 31 ottobre 1996.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Trento, contestando l'assunto del ricorrente e sostenendo che l'art. 34 del d.P.R. n. 601/1972 si rendeva, nella specie, inapplicabile, stante la tassatività delle previsioni in esso contenute, ampliate alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari per effetto della suddetta decisione della Corte costituzionale; che le pensioni militari tabellari, a differenza di quelle che si innestavano su un rapporto di dipendenza volontariamente costituito, concernevano un rapporto di servizio obbligatorio, quale quello di leva e la loro gravità non era correlata ad una qualsivoglia forma di retribuzione, bensì «alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva» (Corte costituzionale sent. n. 387/1989); che la pensione privilegiata ordinaria dei militari, contemplata dall'art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, non rientrava in nessun caso tra quelli contemplati dall'art. 34 citato; che anche il giudice di legittimità aveva distinto tra servizio di leva e ferma volontaria. La convenuta chiedeva, pertanto, la reiezione del ricorso con il favore delle spese.

Con memoria depositata il 28 settembre 2004, il ricorrente replicava a quanto ritenuto dall'Agenzia delle entrate, convenuta e ribadiva le proprie argomentazioni e conclusioni. Con istanza dd. 1º giugno 2004, comunicata alla convenuta in pari data, chiedeva la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

A tale udienza, le parti ribadivano le proprie argomentazioni e conclusioni.

DIRITTO

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 64 del T.U. n. 1092 del 1973, per il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, è necessario e sufficiente che la lesione o infermità, dipendenti da causa di servizio, abbia reso l'iscritto inabile allo svolgimento delle mansioni sue proprie della qualifica possedute ed esercitate alla data del collocamento a riposo, qualunque sia stato il motivo formale della cessazione dal servizio (C. Conti reg. Sicilia sez. giurisd., 19 aprile 1999, n. 89).

Conseguentemente, non par dubbio che l'assegno corrisposto al ricorrente «a titolo di trattamento pensionistico privilegiato» (*cfr.* provvedimento 13 settembre 1995, allegato al ricorso s*ub* doc. n. 2) abbia natura risarcitoria.

La natura di pensione privilegiata dell'aumento in questione, tuttavia, non è sufficiente ai fini della sua assimilazione alle pensioni di guerra.

Per la suprema Corte (Cass. 5 aprile 1996 n. 3204), infatti, «agli effetti tributari sono assimilabili alle pensioni di guerra e sono quindi esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (nel testo risultante dalla sentenza 11 luglio 1989, n. 387 della Corte costituzionale dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale di detta norma), le pensioni privilegiate ordinarie militari, aventi natura esclusivamente risarcitoria, attribuite ai militari (di qualsiasi grado e qualifica) per fatti invalidanti connessi alla prestazione del servizio di leva, mentre non è sufficiente, ai fini della fruizione del beneficio, la sola circostanza che l'ammontare della pensione sia determinato in base ai parametri tabellari, ai sensi dell'art. 67, ultimo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'allegata tabella n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, poiché questa circostanza non fa venir meno la natura reddituale della erogazione, ove questa non risulti casualmente collegata alla prestazione del servizio obbligatorio di leva, e non giustifica, perciò, la deroga al principio generale — desumibile dagli artt. 1, 46 e 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 — della imponibilità dei redditi derivanti da pensioni e da assegni ad esse equiparati».

Nella specie, l'aumento in questione è stato concesso «a titolo di trattamento pensionistico privilegiato» e non di assegno connesso a tale pensione, cui soltanto si riferisce la norma invocata e dalla quale, perciò, tale aumento deve ritenersi escluso. A differenza degli assegni ad esse connessi, le pensioni privilegiate ordinarie non sono sottratte all'imposta sul reddito delle persone fisiche, pur se, per effetto del cumulo e della relativa aliquota di imposta, il beneficio concesso viene non solo eliminato, ma si trasforma persino in uno strumento di decre-

mento del reddito, così come, nella specie, sembra essere avvenuto, laddove (come deduce il ricorrente), a fronte di un riconosciuto e concesso incremento della pensione di L. 232.416 l'importo sottratto a titolo di IRPEF è stato di L. 304.440.

Già, in via di principio, il cumulo dei redditi in capo al medesimo percettore appare illegittimo in quanto, attraverso il meccanismo della aliquota progressiva, mina, all'interno, specialmente dei nuclei familiari, il principio di eguaglianza sostanziale posto dall'art. 3 della Costituzione, determinando esso una evidente disparità di trattamento tra famiglie composte da più percettori di reddito e famiglie composte da un solo percettore di reddito (*cfr.* Corte cost. 24 marzo 1983, n. 76).

Detto cumulo, nella specie, non può ritenersi conforme allo spirito (oltre che alla lettera) dell'art. 53 della Costituzione, atteso che, nella previsione della capacità contributiva, non possono, per certo, farsi rientrare somme (peraltro generalmente modeste), riconosciute e corrisposte a titolo di infermità subite dal contribuente nell'espletamento di un servizio reso a vantaggio della collettività (qual è il servizio militare anche se non di leva) ed inidonee persino a compensare le perdite che, sia pure a livello di mera potenzialità, il titolare avrebbe potuto conseguire in difetto delle subite infermità.

Oltre che in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, il cumulo in parola viola anche l'art. 3, commi 1 e 2 della Costituzione, atteso che, alla luce del primo comma, esso opera una disparità di trattamento rispetto a quanti non affetti da infermità ed essendo percettori di più redditi, si trovino in situazioni diverse rispetto a quella in cui versa il soggetto infermo e, sotto il profilo del secondo comma, in quanto è compito della Repubblica rimuovere una tale sostanziale disparità di ordine economico, la quale, traducendosi persino in un decremento di reddito, si pone in contrasto con la riconosciuta necessità di incrementarlo e si traduce in un ostacolo che impedisce il pieno sviluppo della persona umana.

La sottrazione dell'aumento in parola alle agevolazioni di cui all'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 ed il relativo cumulo appaiono, perciò, costituzionalmente illegittimi in quanto violano, nella sostanza, oltre che nella forma, i precetti contenuti negli artt. 3 e 53 della Costituzione.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui non prevede, tra le agevolazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche le somme corrisposte a titolo di trattamento pensionistico privilegiato, in aumento della pensione normale, specialmente quando, per effetto del cumulo, le stesse determinano, per il beneficiario, un decremento, anziché un incremento del reddito;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, nel testo integrale alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Dispone altresì, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione di tutti gli atti alla Corte costituzionale con la prova di tutte le notificazioni e comunicazioni dovute.

Così deciso in Trento, il giorno 11 ottobre 2004.

Il Presidente: DI FRANCIA

05C0010

N. **1039**

Ordinanza del 21 luglio 2004 emessa dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da E.G.

Adozione e affidamento - Accesso dell'adottato alle informazioni sulle proprie origini - Accesso all'identità della madre biologica che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata - Divieto di autorizzazione - Preventiva verifica della persistenza della volontà di anonimato - Mancata previsione - Violazione del diritto dell'adottato all'identità personale - Lesione del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica - Contrasto con il principio di uguaglianza - Disparita di trattamento fra adottati.

– Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7 (come sostituito dall'art. 177, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
– Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Deve essere premesso che: 1) con ordinanza 27 dicembre 2001 - 21 febbraio 2002 questo Tribunale sollevava davanti alla Corte costituzionale questione di non manifesta infondatezza dell'art. 28, settimo comma della legge 4 maggio 1983, n. 184 con il testo che segue.

Premesso che:

a) appare opportuno riservare alla eventuale specifica richiesta della Corte destinataria l'indicazione completa dei nomi delle persone che saranno indicate con le sole iniziali nel corso del presente provvedimento;

b) in data 22 novembre 2001 G.E. proponeva innanzi a questo Tribunale ricorso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 184/1983;

c) nell'istanza proposta il ricorrente esponeva di essere stato adottato all'età di pochi mesi dai coniugi S.E. e M.T.L.; citato davanti a questa autorità, G.E. dichiarava di essere da poco divenuto padre di una bambina, e che tale evento aveva riacceso in lui un grande desiderio di conoscere le proprie origini; dichiarava altresì di provare un grande affetto verso i propri genitori adottivi al punto che, proprio per evitare loro un dolore, preferiva essere contattato esclusivamente a mezzo di telefono cellulare, avendo preferito tacere loro di aver inoltrato tale ricorso;

d) durante lo stesso colloquio, G.E. affermava di essere a conoscenza che la madre biologica, al momento del parto, aveva dichiarato di non voler essere nominata, ma di chiedersi anche se, dopo ben 32 anni, questa non abbia cambiato idea; il ricorrente domandava in definitiva che la madre fosse interpellata, al fine di verificare se essa confermava la propria intenzione di non essere nominata;

e) il p.m., in data 13 dicembre 2002, concludeva per il rigetto dell'istanza;

f) in base all'art. 28, comma 5, della legge 4 maggio 1983 n. 184, è consentito all'adottato che abbia compiuto 25 anni di accedere ad informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni;

g) l'art. 28, settimo comma, della citata legge n. 184/1983 dispone che «l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo»;

h) l'art. 28, comma 8, della citata legge dispone che «fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti. l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori sono deceduti o divenuti irreperibili»;

Osserva che emerge la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, settimo comma per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

In particolare, asserito contrasto con l'art. 2 Cost.

Studi psicologici e sociologici hanno evidenziato che nelle persone adottate, insorge il bisogno di conoscere non solo la storia precedente all'adozione, ma anche l'identità dei propri genitori, alfine di ricostruire la propria storia personale e di giungere ad una più completa conoscenza di sé. La privazione delle radici propria dell'adot-

tato che, tra l'altro, porta spesso a costruire un'immagine idealizzata dei genitori biologici, appare in tal senso di ostacolo all'esigenza primaria di costruzione della propria identità psicologica, in altre parole, la conoscenza delle proprie origini costituisce presupposto indefettibile per l'identità personale dell'adottato.

Secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza deve essere qualificato come posizione di diritto soggettivo l'interesse dell'individuo a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali, ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonchè, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine. Qualificata come diritto, l'identità personale si può pertanto definire come la rappresentazione che l'individuo ha di se stesso, non solo come singolo, ma anche all'interno della comunità in cui vive. Si tratta di una valutazione complessiva della persona, che comprende elementi di diversa natura, l'insieme dei quali consente a ciascuno di «costruirsi» una propria identità. L'immagine che ciascuno ha di se stesso è dunque la risultante di diversi elementi tra i quali i legami biologici rivestono un rilevante ruolo.

Nel diritto internazionale pattizio si rinvengono disposizioni a tutela del diritto all'identità personale ed alla ricerca delle proprie radici: gli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York affermano il diritto del fanciullo a conoscere i propri genitori, sancendo altresì l'impegno per gli Stati contraenti a garantire il rispetto del diritto del minore a preservare propria identità, comprendente nazionalità, nome e relazioni familiari; mentre l'art. 30 della Convenzione dell'Aja impone agli Stati contraenti, nella misura consentita dalla propria legge, di assicurare l'accesso del minore o del suo rappresentante alle informazioni conservate sulle sue origini, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre.

Il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un aspetto del più ampio diritto all'identità personale; quindi anche il diritto a conoscere le proprie vere origini, che può contribuire in maniera determinante a delineare la personalità di un essere umano, può e deve trovare tutela nei principi fissati dall'art. 2 Cost., nell'ambito di una difesa dell'identità individuale nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti. In tale prospettiva, il negare a priori l'autorizzazione all'accesso alle notizie sulla propria famiglia biologica per il solo fatto che il genitore abbia dichiarato di non voler essere nominato sembra porsi come una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato, rappresentando la conoscenza della propria famiglia biologica un elemento cruciale per la costruzione culturale, nazionale e sociale della persona.

L'esigenza di tutelare in modo assoluto il diritto alla riservatezza della madre biologica dovrebbe rispondere soprattutto all'interesse pubblico di disincentivare il ricorso a metodi di interruzione della gravidanza o, nei casi peggiori, di evitare l'infanticidio.

Ma garantire il segreto signfica anche tutelarla da un passato da dimenticare perché disonorevole o doloroso, soprattutto nel quadro culturale e sociale di qualche decennio fa, in cui un figlio illegittimo era considerato un'onta: in quest'ottica, peraltro, il semplice prevedere la possibilità di confermare, su istanza del figlio, la decisione presa molti anni prima in ordine alla scelta di rimanere nell'anonimato non comporta pericolo per gli interessi di cui sopra, posto che la madre potrebbe sempre ribadirla e dunque decidere di restare anonima.

Se l'esigenza principale è dunque quella di tutelare il diritto al riserbo della madre, non si vede perché si debba escludere che essa — fermo restando il necessario e preventivo atto di impulso del figlio — si possa esprimere nuovamente sul merito; il suo diritto all'anonimato resterebbe, infatti, ugualmente garantito e di conseguenza la preclusione del comma 7 non appare giustificata in vista della tutela di un interesse prevalente.

Quanto sopra anche in considerazione del mutato sentire della nostra società, in cui un figlio nato fuori dal matrimonio non è più concepito come un disonore: basti considerare il continuo crescere delle famiglie di fatto, delle madri non coniugate e non conviventi, del ricorso ai metodi di inseminazione artificiale, ecc.

Infine, siffatta possibilità non potrebbe nemmeno comportare, nell'ottica della famiglia adottiva, nessun pericolo in più rispetto a quelli cui non sia già tuttora esposta a seguito della possibilità concessa all'adottato dai nuovi commi 5 e 6. Il genitore che abbia scelto di non voler essere nominato al momento della nascita del proprio figlio dovrebbe apparire, oltretutto, molto meno pericoloso (in vista di potenziali pretese «restitutorie» agli occhi dei genitori adottivi rispetto a quello che si sia reso «conoscibile» o a quello, ancora di più, il cui figlio sia stato adottato dopo qualche anno dalla nascita, magari anche contro la propria volontà.

Il legislatore del 2001, nel riformare l'art. 28 della legge n. 184/1983 in ordine all'accesso alle informazioni circa le proprie origini da parte dell'adottato, ha mostrato di recepire i suggerimenti pervenuti dalle scienze giuridiche, psicologiche e sociali e concernenti l'importanza del diritto dell'adottato alla conoscenza dei propri dati biologici quale esplicazione del diritto alla costruzione della propria identità personale; ma con la previsione di cui al settimo comma, d'altra parte, rischia di precludere irrazionalmente, nella maggior parte dei casi, ciò che voleva consentire.

In particolare, asserito contrasto con l'art. 32 Cost.

Il disposto dell'art. 28, comma 7 infine, appare in contrasto anche con 1'art. 32 Cost. come norma a tutela del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica. Sul punto, anche la giurisprudenza minorile precedente alla riforma della legge n. 149/2001 aveva avuto infatti modo di affermare che «con la prudente mediazione ed il supporto operativo più discreto ed oculato del servizio sociale può consentirsi all'adottato maggiorenne di riallacciare i rapporti con la propria famiglia di sangue, pur nutrendo il maggior affetto ed un profondo attaccamento per la famiglia adottiva, qualora il soddisfacimento di un desiderio siffatto, nutrito da assai lungo tempo ed esternato pacatamente ma insistentemente ai familiari adottivi, abbia ad eliminare il costante, grave travaglio psicologico ed esistenziale, fonte di inquietudini tormentose e di assai pericolose ansie, che affligge 1'adottato, contribuendo così in maniera determinante al suo benessere psico-fisico; e ciò tanto più quando i congiunti di sangue e di affetto hanno manifestato al giudice un incondizionato consenso a che un sì rilevante desiderio dell'adottato venga esaudito» (Tribunale per i minorenni di Perugia del 27 febbraio 2001).

In particolare, asserito contrasto con l'art. 3 Cost.

La rigida preclusione di cui all'art. 28, comma 7 contrasta anche con l'art. 3 Cost. in relazione al principio di eguaglianza, in quanto sottopone ad una diversa disciplina l'adottato la cui madre non abbia dichiarato alcunché — nel qual caso è richiesta solo l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni, peraltro nemmeno necessaria nel caso di morte o irreperibilità dei genitori adottivi — e quello la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza tenere in alcuna considerazione l'eventualità che possa aver cambiato idea.

Tale disparità di trattamento appare evidente in considerazione del fatto che la condizione del richiedente è, in tutti i casi, esattamente la stessa: *lo status* di adottato. Tale trattamento diseguale potrebbe trovare giustificazione solo nel fatto che, sussistendo in un certo settore interessi confliggenti, la preminenza di alcuni in certi casi ma non in altri comporti la necessità di prevedere regimi giuridici diversi.

Nel caso di specie, gli interessi in conflitto sono, da una parte, quello dell'adottato alla ricerca delle proprie radici, quale espressione del diritto all'identità personale. Dall'altra parte, sussistono altri due interessi, diversi ma tendenti a convergere nel fine da perseguire: quello alla protezione della famiglia adottiva da ogni ingerenza esterna, come tutela di quella «nuova famiglia legittima» riconducibile all'art. 29 Cost.; e quello della famiglia biologica all'anonimato, come protezione del diritto alla riservatezza (anch'esso da ricondursi all'art. 2 Cost.) e quale (ulteriore) garanzia della famiglia adottiva. Quest'ultima vede, infatti, nella cancellazione del passato del figlio adottivo una garanzia essenziale per la propria tranquillità futura.

L'art. 28, comma 7 precludendo la conoscenza delle informazioni per il solo fatto della richiesta del genitore biologico di non volere essere nominato, manifestata al momento immediatamente successivo alla nascita, ha ritenuto prevalente su tutti gli interessi in conflitto quello del genitore all'anonimato, assegnando una valenza assoluta ed incontrovertibile alla scelta operata allora, senza farsi carico di verificare se l'intenzione di non volere essere nominata mantenga la sua validità nel tempo (anche dopo 25 o più anni di distanza!), sacrificando sempre e comunque l'interesse dell'adottato, in ipotesi anche a fronte di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica.

Si badi infine che l'esperienza pratica delle procedure giudiziarie adottive propone in generale all'operatore, una duplice realtà: da un lato ci sono i minori (più o meno piccoli di età) che sono dichiarati in stato di abbandono in presenza di una (a volte anche determinata) opposizione dei genitori biologici (che subiscono il procedimento); in tal caso il segreto che assiste l'origine dei genitori biologici ed il segreto che è previsto per la destinazione del bambino presso i genitori adottivi deve tutelare soprattutto i secondi da agiti dei primi che potrebbero fare fallire l'adozione. Per tale ipotesi non opera il comma settimo dell'art. 28 e l'unico limite all'accesso alle informazioni risiede nella valutazione della sussistenza o meno del pericolo di «grave turbamento all'equilibrio psicofisico del richiedente»: ma ove i genitori adottivi siano morti o divenuti irreperibili, l'ottavo comma prevede che il diritto all'accesso si realizzi senza limiti.

Dall'altro lato ci sono i minori figli di genitori che hanno rinunciato volontariamente ad essi (in genere subito dopo la nascita) chiedendo l'anonimato: in tale ipotesi il segreto sulla provenienza biologica del minore è posto in genere a tutela della riservatezza del genitore biologico, e per quanto possibile è difficile ipotizzare pericoli alla adozione da parte del genitore che ha volontariamente deciso di non riconoscere il figlio. Il settimo comma dell'art. 28 opera unicamente per questa seconda ipotesi, imponendo l'esclusione dell'accesso alle informazioni da parte dell'adottato. Tale diverso trattamento appare irragionevolmente diseguale, in quanto è semmai il genitore della prima ipotesi ad essere realisticamente portatore di maggiori insidie per l'equilibrio dell'adottato e dei genitori adottivi. Il genitore che ha volontariamente abbandonato, a distanza di tanti anni, viceversa ben potrebbe

avere elaborato la condotta passata ed essere coinvolto in una preparazione della conoscenza delle origini da parte dell'adottato che risarcisca nell'animo di questi il trauma dell'abbandono e nel suo stesso animo il trauma di avere abbandonato.

In tal senso, la norma appare anche sotto il vaglio dell'uguaglianza, non consona ai principi costituzionali, quanto meno nella parte in cui non prevede l'accertamento della persistente intenzione del genitore di restare non nominato, dopo il decorso del lungo periodo previsto dalla legge (non meno di 18 o 25 anni).

Rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, settimo comma nella presente procedura.

La questione appare rilevante in quanto la lettera dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 non esclude soltanto l'accesso alle informazioni ma nel contempo implicitamente esclude anche il solo interpello del genitore biologico che dichiarò di non voler essere nominato: infatti la *ratio* evidente della norma appare la tutela della riservatezza del genitore biologico che sarebbe lesa (ingiustificatamente secondo l'attuale assetto legislativo) anche dal solo interpello per verificare la persistenza della volontà di non essere nominato.

Nella fattispecie, come osservato in premessa, la madre biologica del ricorrente G.E. ha dichiarato di non voler essere nominata: di conseguenza appare precluso a questo Tribunale anche il semplice interpello della donna, e si conferma la rilevanza della questione.

Né può pregiudicare, quanto alla valutazione di rilevanza, la mancanza nella specie della dichiarazione di riconoscimento di cui all'art. 254 c.c., così come richiamata dagli artt. 28, 29, 42 e 43 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in quanto le generalità dei genitori biologici vengono comunque raccolte e non potrebbero non esserlo, di fatto per motivi organizzativi interni all'intervento socio-sanitario e custodite dai pubblici ufficiali in servizio presso gli ospedali o presso il Servizio sociale, di talché è in concreto possibile ricostruire l'origine biologica anche dei bambini abbandonati al momento della nascita.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominato da parte del genitore biologico, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia comunicata al ricorrente, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, oltre che ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 27 dicembre 2002

Il Presidente

Il giudice relatore

Provvedimento redatto con la collaborazione degli uditori giudiziari Ilaria Mazzei, Massimiliano Magliacani e Daniele Rosa.

2) La Corte costituzionale, con ordinanza n. 184 del 10 - 22 giugno 2004, ordinava la restituzione degli atti al Tribunale rimettente per valutare se nel giudizio *a quo* si debba applicare il vecchio o il nuovo testo del comma 7 dell'art. 28; se, in tal caso, la modifica legislativa comporti la proposizione di una questione di legittimità costituzionale; e se essa debba essere formulata negli stessi termini di cui all'ordinanza di rimessione ovvero in termini diversi;

3) Invero il testo della norma oggetto della questione, frutto della novella di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 149 recitava: «l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non volere essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.» mentre...

4) Il nuovo testo come sostituito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 177, comma 2, «L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.»;

5) Secondo l'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 «La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata»;

6) Nel caso di specie risulta che l'ostetrica incaricata dell'assistenza al parto, nella dichiarazione raccolta dall'Ufficiale di Stato Civile di Livorno, il 30 dicembre 1970, menziona unicamente la presenza di «una donna che non consente di essere nominata» che il 26 dicembre 1970, aveva partorito un bambino di sesso «mascolino»; come previsto dalla legge, lo stesso ufficiale di Stato civile aveva imposto al bambino il nome;

Attualità della questione già sollevata

Tanto premesso la questione già sollevata appare tuttora attuale, rilevante e non manifestamente infondata in quanto la dichiarazione della madre di non consentire di essere nominata, raccolta dall'ostetrica, si oppone tuttora all'accesso alle informazioni e pertanto anche il nuovo testo dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominato da parte della madre biologica, appare in contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione per i motivi sopra riportati;

La questione di non manifesta infondatezza deve essere riproposta come da dispositivo sostituendo alle parole genitore biologico le parole madre biologica;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara tuttora rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominato da parte della madre biologica, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;

Sospensione il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia comunicata al ricorrente, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, oltre che ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 6 luglio 2004

Il Presidente: CASCIANO

Il giudice relatore: TROVATO

05C0011

N. **1040**

Ordinanza del 31 agosto 2004 emessa dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Puglia, sul ricorso proposto da Della Fonte Gualtiero contro Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi per la Provincia di Lecce

Pensioni - Dipendenti pubblici con anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni - Riduzione del trattamento pensionistico, in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento di detto requisito contributivo secondo determinate percentuali fissate dalla legge - Applicazione nei confronti dei dipendenti che hanno presentato domanda di collocamento entro il 31 dicembre 1992 - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'uguale trattamento di coloro che hanno presentato la domanda di collocamento a riposo entro tale data e quelli che l'hanno presentata successivamente - Incidenza sul principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione e sulla garanzia previdenziale - Richiamo alla sentenza della Corte n. 417/1996.

– Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, commi 16 e 18.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 457 (*ex* 1135/C) del registro di segreteria, proposto dal sig. Della Fonte Gualtiero, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Franco Carrozzo, ed elettivamente domiciliato in Bari al corso Mazzini n. 134/A, presso lo studio dell'avv. M. Basso.

Contro Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi per la provincia di Lecce (già Provveditorato agli studi di Lecce), avverso il provvedimento n. 8244 del 14 settembre 1994 del Provveditorato agli studi di Lecce.

Visto il ricorso.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Ritenuto in fatto

Con l'impugnato provvedimento n. 8244 del 14 settembre 1994, il Provveditorato agli studi di Lecce ha liquidato il trattamento provvisorio di pensione, in favore del prof. Della Fonte Gualtiero, già docente di ruolo della scuola secondaria di II grado, collocato a riposo, a decorrere dal 1º settembre 1994, con decreto n. 1634/Div.II/Sez. I del 27 ottobre 1993 del provveditore agli studi di Lecce, in accoglimento delle dimissioni dallo stesso presentate in data 12 dicembre 1992.

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 12 novembre 1994 e depositato in segreteria il 21 novembre 1994, il prof. Della Fonte Gualtiero ha impugnato, innanzi a questa Sezione giurisdizionale regionale, il suddetto provvedimento n. 8244 del 14 settembre 1994, dolendosi che il provveditore gli studi di Lecce nel liquidare, in via provvisoria, il trattamento di pensione in favore del ricorrente, abbia disposto, ai sensi dell'art. 11, commi 16 e 18 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e della tabella «A» allegata alla stessa legge, la sua decurtazione del 32%, e chiedendo l'accertamento ed il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del suddetto trattamento pensionistico senza la decurtazione di cui alla tab. A, legge n. 537/1993, ivi compresi interessi e rivalutazione monetaria sulle somme spettanti, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 18, legge 24 dicembre 1993, nella parte in cui estende la disciplina di cui all'art. 11, comma 16, della stessa legge n. 537, anche ai dipendenti cessati dal servizio dal 15 ottobre 1993, per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, 36, primo comma, e 97 della Costituzione.

Secondo la prospettazione attorea, l'impugnato provvedimento del provveditore agli studi «effettivamente conforme alla disposizione di cui all'art. 11, comma 18, legge n. 537/1993», sarebbe, nondimeno, illegittimo per illegittimità derivata, in dipendenza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 18, legge n. 537/1993, prospettata dal ricorrente in relazione ad un duplice ordine di profili ed in particolare per la limitazione retroattiva di un diritto costituzionalmente tutelato (lett. *A* del ricorso) e per l'esercizio irrazionale del potere discrezionale del legislatore (lett. *B* del ricorso).

A) In relazione al primo dei summenzionati profili, il ricorrente, richiamati gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale nel senso che la pensione di anzianità costituisce un'ipotesi di trattamento normale di quie-

scenza (Corte cost. 12 aprile 1991, n. 194) e nel senso che l'art. 36, primo comma, Cost. non tutela semplicemente il diritto del lavoratore al trattamento di attività ma anche a quello pensionistico, dovendo essere intesa la pensione stessa come retribuzione differita (Corte cost., n. 24/1975, n. 176/1975, n. 173/1986) e rilevato che, «per il periodo decorrente dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 384/1992 conv. in legge n. 483/1992, ha sospeso ogni disposizione di legge o regolamentare che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, ivi compresa anche la disposizione dell'art. 42, secondo comma, t.u. 1092/1973», ha allegato che «i dipendenti statali che, come il ricorrente sono cessati dal servizio nel corso dell'anzidetto periodo di sospensione in possesso di un anzianità utile alla pensione, pur non potendo percepire il trattamento di quiescenza loro spettante» sarebbero comunque — a detta dell'attore — «divenuti titolari, quanto meno, del diritto riconosciuto e tutelato dall'art. 36, primo comma, Cost. disposizione questa che non poteva certo essere sospesa dall'art. 1, comma 1, legge n. 483 del 1992» per cui avrebbero «sicuramente acquistato — per effetto della loro semplice cessazione dal servizio — il diritto alla pensione determinabile anche in rapporto all'anzianità contributiva, pur non potendo essi esercitare concretamente tale diritto se non dal 1º gennaio 1994», dolendosi che l'art. 11, comma 18, della legge n. 537/1993 avrebbe tenuto solo parzialmente in considerazione la differenziata posizione dei dipendenti già cessati dal servizio — titolari di un diritto di cui era solo sospeso l'esercizio — rispetto a quella di coloro che sarebbero cessati dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge — per i quali un tale diritto non si sarebbe ancora concretato — in quanto la suddetta disposizione normativa ha previsto la decurtazione di cui al precedente comma 16, in relazione all'anzianità mancante per il raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni, «non solo nei confronti dei soggetti che sarebbero cessati dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge, ma anche dei dipendenti che, come il ricorrente, erano già cessati nel periodo intercorrente fra il 15 ottobre 1993 e la data in cui hanno acquistato efficacia le nuove disposizioni» escludendone, invece, i soli dipendenti cessati dal 19 settembre 1992 al 14 ottobre 1993, donde l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione normativa «in relazione al principio di irretroattività della legge desumibile dall'art. 25, secondo comma Cost., e che a detta dell'attore — sarebbe «applicabile — secondo l'insegnamento della Corte costituzionale — anche in ambito extrapenale ove a seguito dell'efficacia retroattiva della norma siano contraddetti principi e valori costituzionali (Corte cost. 10 febbraio 1988, n. 190)», atteso che «i dipendenti cessati dal servizio a decorrere dal 15 ottobre 1993 non diversamente dai soggetti cessati prima di tale ultima data» sarebbero stati titolari — al momento dell'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993 — del diritto alla pensione riconosciuto dall'art. 36, primo comma, Cost.

B) In ordine al secondo dei summenzionati profili, il ricorrente si duole dell'esercizio irrazionale del potere discrezionale del legislatore, non essendo, a detta del ricorrente, «rinvenibile alcun motivo logico in base al quale la riduzione della pensione di cui all'art. 11, comma 16, legge n. 537/1993 debba essere applicata nei confronti solo di alcuni soggetti cessati dal servizio e, comunque, con dimissioni accettate nel periodo di sospensione di cui all'art. 1, comma, 1, legge n. 483/1992 (cioè entro il 15 ottobre 1993)».

In proposito ha dedotto il ricorrente che la «*ratio* della disciplina di cui all' art. 11, comma 16, legge n. 537 è quella evidentemente di scoraggiare nuove domande di pensionamento di dipendenti non ancora in possesso del massimo dell'età pensionabile»; sennonché — a detta del ricorrente — tale finalità sarebbe stata conseguibile perfettamente escludendo dall'applicazione della nuova disciplina, non solo coloro che erano cessati dal servizio prima del 15 ottobre 1993 ma tutti i dipendenti che, alla data di emanazione della legge, erano ormai cessati definitivamente dal servizio, in quanto «per tali dipendenti il proposito dissuasivo perseguito dal legislatore con la norma di cui all'art. 11, comma 16, legge n. 537 non aveva alcuna ragione d'essere essendosi ormai realizzato il fatto (cessazione dal servizio) che la norma stessa aveva lo scopo di impedire».

Nè, secondo il ricorrente, può sostenersi che la fissazione di un termine retroattivo si rendesse necessaria per non sollecitare, nell'imminenza dell'introduzione della nuova disciplina più restrittiva, un massiccio ricorso al pensionamento anticipato in quanto «alla data di approvazione della legge (24 dicembre 1993) le cessazioni già avvenute erano un fatto incontrovertibile e che non poteva certo essere modificato, sicché la previsione di un'efficacia retroattiva della nuova disciplina aveva ed ha l'esclusiva conseguenza di penalizzare i dipendenti meno fortunati cessati dal servizio dopo il 15 ottobre 1993», per cui se non risponderebbe ad alcuna logica la previsione di un'efficacia retroattiva della norma, tanto meno avrebbe una qualche giustificazione la fissazione del termine del 15 ottobre.

In data 11 marzo 2004, si è costituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per la Puglia - C.S.A. per la provincia di Lecce, depositando il decreto n. 564 del 3 luglio 2003 di liquidazione definitiva della pensione, recante, al pari dell'impugnato provvedimento di liquidazione provvisoria, la riduzione di cui all'art. 11, commi 16 e 18, legge n. 537/1993 ed allegata tabella «A», nonché memoria, con la quale l'amministrazione nel confermare che quanto disposto nel trattamento pensionistico del prof. Della

Fonte Gualtiero è pienamente conforme alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 16 e 18 della legge n. 537/1993, ha inviato copia della relazione trasmessa, in data 2 gennaio 1995, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, nella quale ha espresso l'avviso che l'eccezione di illegittimità costituzionale sarebbe manifestamente infondata.

Con memoria depositata in data 6 giugno 2003, il difensore del ricorrente ha evidenziato che «il ricorrente ha presentato domanda di dimissioni volontarie al Provveditorato agli studi di Lecce già in data 12 dicembre 1992, domanda poi accolta dall'amministrazione in data 27 ottobre 1993 e con decorrenza 1º settembre 1994», allegando che tale circostanza avvalorerebbe «le censure di costituzionalità sollevate con l'atto introduttivo evidenziandone la fondatezza», osservando che «in base all'art. 10, commi 4 e 5, decreto-legge n. 357/1989 conv. dalla legge n. 417/1989, le dimissioni del personale della scuola direttivo, ispettivo, docente e non docente, se presentate entro il 31 marzo, hanno effetto dal primo settembre successivo» e «possono essere revocate fino al 31 marzo successivo alla data di presentazione» e che «in base al decreto ministeriale della Pubblica istruzione 11 luglio 1991, n. 212, che ha dettato norme di attuazione della legge n. 241/1990, in materia, fra l'altro, di termini per i procedimenti di competenza dell'amministrazione della pubblica istruzione, e che era vigente all'epoca dei fatti oggetto del presente ricorso, il termine per l'accettazione delle dimissioni dei dipendenti è di gg. 60».

Ha allegato, in proposito, il difensore del ricorrente che «dalla congiunta lettura delle disposizioni citate, deriva che i sessanta giorni devono comunque decorrere dal 31 marzo successivo alla presentazione della domanda di dimissioni onde garantire l'esercizio da parte del dipendente del diritto di revoca», e che «su tale meccanismo è poi intervenuta la legge n. 537/1993 che, avendo previsto una decurtazione del trattamento pensionistico in caso di dimissioni accettate dopo il 15 ottobre 1993, ha fatto sorgere nei dipendenti della amministrazione scolastica l'interesse ad una tempestiva accettazione delle loro dimissioni, da intervenire in data anteriore al 15 ottobre 1993», dolendosi che «nel caso di specie, il decreto di accettazione delle dimissioni è intervenuto solo il 27 ottobre del 1993, ben oltre la data di scadenza del termine di 60 gg. di cui si è detto, atteso che detto termine è decorso dal 31 marzo 1993, ultima data per la presentazione, da parte del ricorrente, della revoca delle proprie dimissioni presentate in data 12 dicembre 1992», osservando che «quand'anche si volesse riconoscere, in quello dei sessanta giorni, un termine ordinatorio e non perentorio, la risposta dell'amministrazione sarebbe oltremodo tardiva e comunque, in contrasto con i principi di buon andamento e ragionevolezza dell'agire amministrativo», osservando, inoltre, che «la violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, 36, primo comma, e 97 della Cost. da parte della legge n. 537/1993 si appalesa ancor più evidente se si considera che coloro che sono stati dichiarati cessati nel 1993, ma prima del 14 ottobre hanno beneficiato dell'intero trattamento pensionistico e che il prof. Della Fonte ben avrebbe potuto beneficiare degli stessi diritti se solo l'amministrazione avesse adottato il provvedimento impugnato in un tempo più ragionevole stante anche l'evidente interesse dell'amministrato» e tanto a maggior ragione se si considera anche che la domanda di dimissioni del ricorrente aveva comunque efficacia dal 1º settembre 1993 e che il decreto impugnato è intervenuto solo pochi giorni dopo la decorrenza degli effetti della legge n. 537/1993 ovvero in data 27 ottobre 1993».

Considerato in diritto

1. — È appena il caso di premettere che non può revocarsi in dubbio l'ammissibilità del ricorso in epigrafe, con riferimento al disposto di cui all'art. 64 r.d. 1214/1934, che prevede che il ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione.

L'art. 64 r.d. 1214/1934 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 23 febbraio 1972, n. 38 della Corte costituzionale, la quale, peraltro, era stata investita della questione di legittimità costituzionale con riferimento ad altro precetto contenuto nello stesso articolo, relativo all'inammissibilità del ricorso avverso la liquidazione dell'indennità riscossa prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso.

Reputa, in proposito, la Sezione che possa prescindersi dalla soluzione della questione se la suddetta pronuncia investa anche il precetto che non ammette il ricorso avverso la liquidazione provvisoria, considerato che il suddetto precetto deve ritenersi, comunque, abrogato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione che, con disposizione immediatamente precettiva, ha disposto, all'art. 113, che «contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa» e che «tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti».

Deve, pertanto, ritenersi, in conformità all'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte (*cfr.*, *ex multis*, Sez. III P.C., 21 luglio 1993, n. 69750 e Sez. giur. Sicilia, 3 febbraio 1992, n. 43/C) che il ricorso sia ammissibile quand'anche proposto, come nella specie, avverso il provvedimento di liquidazione provvisoria della pensione.

D'altro canto, considerata la natura del giudizio pensionistico che, seppur strutturato nella sua fase introduttiva in termini formalmente impugnatori (art. 62, r.d. 1214/1934, art. 71, lett. *b*] r.d. 1038/1933), non ha ad oggetto il provvedimento (*rectius*: atto paritetico) gravato ed i suoi eventuali vizi ma il rapporto, e cioè l'*an* ed il *quantum* del diritto alla pensione, deve ritenersi che il gravame proposto si estenda automaticamente al successivo provvedimento di liquidazione definitiva della pensione che, come innanzi rilevato, reca, al pari del provvedimento di liquidazione provvisoria, la contestata decurtazione del trattamento pensionistico di cui al comb. disp. dei commi 16 e 18 dell'art. 11 cit., legge n. 537/1993.

2. — Nel merito della prospettata questione di legittimità costituzionale si osserva quanto segue.

L'art. 11 della legge n. 537/1993 prevede, al sedicesimo comma, che «con effetto dal 1º gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui all'allegata tabella A» ed, al diciottesimo comma, che «le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, d.lgs. 3 marzo 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, esclusi i soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni».

Il successivo diciannovesimo comma dispone, poi, che «è fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di revocarla ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo, con facoltà di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali».

Il ricorrente censura la surriportata disposizione normativa di cui al comma 18, deducendone l'illegittimità costituzionale e dolendosi che, con l'impugnato provvedimento di liquidazione provvisoria della pensione, ne sia stata fatta applicazione.

Premesso quanto innanzi, si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1996, n. 417, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge n. 537/1993 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Marche e con successiva ordinanza dell'8 aprile 1997, n. 92, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle analoghe questioni di legittimità costituzionale sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38 e 97 Cost., dalle Sezioni giurisdizionali per le regioni Emilia-Romagna, Puglia e Liguria.

Alla luce delle summenzionate pronunce deve essere delibata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

Occorre, peraltro, osservare che la questione di legittimità costituzionale, così come prospettata dal Della Fonte con il ricorso introduttivo, deve considerarsi inammissibile, per difetto di rilevanza nel presente giudizio, nella parte in cui lamenta l'estensione della disciplina di cui all'art. 11, comma 16, della legge n. 537, anche ai dipendenti cessati dal servizio dal 15 ottobre 1993 alla data di entrata in vigore della cit. legge n. 537/1993, considerato, da un lato, che, come risulta dalla documentazione versata agli atti del presente giudizio, il ricorrente non è cessato dal servizio nel suddetto periodo ma il 1º settembre 1994 (data di collocamento a riposo) e, dall'altro, che l'art. 11, comma 18, legge n. 537/1993 adotta, quale discrimine cronologico fra il vecchio e nuovo regime, non la data di cessazione dal servizio, ma la data di accoglimento delle dimissioni.

Come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza 12 - 27 dicembre 1996, n. 417, l'assunzione, nell'art. 11, diciottesimo comma, legge n. 537/1993, quale discrimine temporale fra il vecchio ed il nuovo regime, della data di accoglimento delle dimissioni trova plausibile giustificazione nella natura costitutiva del relativo provvedimento amministrativo, a termini dell'art. 124, d.P.R. n. 3/1957 (disposizione che, ai sensi dell'art. 72, d.lgs.

n. 29/1993, ha continuato a trovare applicazione nel regime transitorio della riforma del pubblico impiego di cui al d.lgs. cit.; *cfr*. Sez. giur. Liguria 22 novembre 1995, n. 124, Sez. giur. Liguria 21 novembre 1995, n. 115, Sez. giur. Lazio 5 maggio 1997, n. 1916).

L'estraneità, di converso, di qualsiasi riferimento alla decorrenza delle dimissioni stesse e, pertanto, alla cessazione dal servizio, evidenzia la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità prospettate con la memoria depositata dal ricorrente in data 6 genniao 2003, valendo ad escludere che possa considerarsi irrazionale la sua estensione al personale della scuola in relazione alla peculiare disciplina (artt. 110 d.P.R. n. 417/1974 e 10, quarto e quinto comma, decreto-legge n. 357/1989 conv. in legge n. 417/1989) dettata — al fine di garantire la continuità dell'anno scolastico — con riferimento alla suddetta categoria di personale, in ordine alla decorrenza dell'efficacia delle dimissioni stesse, mentre d'altro canto, escluso che il mero decorso del termine per la conclusione del procedimento di accettazione delle dimissioni possa determinare — in difetto di un'espressa previsione normativa in tal senso — una sorta di «silenzio-assenso» (*cfr*. Sez. giur. Friuli V.G., 20 luglio 1995, n. 16), è evidente che le eventuali disparità di trattamento determinate dalla maggiore o minore sollecitudine dell'amministrazione nell'accogliere le dimissioni, risolvendosi in disparità di mero fatto, riferibili non già alla norma nel suo contenuto precettivo ma semplicemente alla sua applicazione concreta, sono irrilevanti ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, donde la manifesta infondatezza delle censure prospettate, al riguardo, con la summenzionata memoria, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

In ordine alle censure di illegittimità costituzionale prospettate dal ricorrente con il ricorso introduttivo in relazione alla retroattività della norma ed all'adozione, in quanto tale, del termine del 15 ottobre 1993, cui il legislatore ha inteso ricollegare la produzione degli effetti della norma in esame, è appena il caso di osservare che l'orientamento della Corte costituzionale è consolidato nel senso che il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, non sia stato elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'art. 25 Cost., relativa alla legge penale, e che, pertanto, il legislatore ordinario ben può, nel rispetto del suddetto limite, emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza — che assume in materia un valore particolarmente stringente in quanto riferito alla certezza dei rapporti preteriti nonché al legittimo affidamento dei soggetti interessati — e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (*cfr*., *ex multis*, Corte cost. 7 giugno 1999, n. 229, 27 ottobre 1999, n. 416, 16 dicembre 1997, n. 432, 10 novembre 1994, n. 397).

Considerato che, come evidenziato dalla Corte costituzionale, con la summenzionata pronuncia n. 417/1996 «la norma in questione si inserisce nel processo di radicale riconsiderazione del trattamento di anzianità, iniziato con l'adozione dei cosiddetti "decreti catenaccio" succedutisi a breve distanza di tempo (legge n. 438 del 1992, legge n. 537 del 1993, decreto-legge n. 553 del 1994, decreto-legge n. 654 del 1994 e legge n. 724 del 1994) che ebbero a disporre il blocco della liquidazione dei pensionamenti anticipati, e infine concluso dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede a lungo periodo la graduale soppressione dell'istituto»; è evidente, considerati la complessità ed i tempi dell'*iter* parlamentare, che la suddetta disposizione normativa — introdotta, in ragione del suo organico inserimento nella manovra di finanza pubblica, con una legge formale (*cfr*. artt. 72, ultimo comma, Cost. e 15 legge n. 400/1988) — per produrre i propri effetti dissuasivi dei pensionamenti anticipati ed evitare che l'intento perseguito fosse frustrato da comportamenti determinati dall'aspettativa della prossima approvazione ed entrata in vigore della legge, non poteva che assumere, quale discrimine temporale di efficacia, una data anteriore ai suddetti eventi.

In proposito, occorre osservare che il disegno di legge (S1508/C3339) divenuto, a seguito dell'approvazione, all'esito di un complesso *iter* parlamentare, la legge 24 dicembre 1993, n. 537, risulta presentato sin dal 15 settembre 1993, sicché evidentemente non irrazionale si palesa la fissazione della data del 15 ottobre 1993 quale discrimine temporale dei suddetti effetti.

Come ritenuto dall'Alta Corte, evidentemente conforme e funzionale al generale ed adeguato disegno previsto dal legislatore nella rappresentata ottica dissuasiva dei pensionamenti anticipati è la prevista retroattività della norma, senza che possa configurarsi alcun contrasto con l'art. 24 Cost. — pure prospettato dal ricorrente, con il ricorso introduttivo senza, peraltro, esplicitarne le ragioni — atteso che «operando sul piano delle fonti, non esclude né comprime la tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche di cui il soggetto è titolare» (*cfr*. ordinanza 8 aprile 1997, n. 92).

Se alla luce delle suesposte considerazioni la questione di legittimità costituzionale, così come prospettata dal ricorrente, si palesa irrilevante e/o manifestamente infondata reputa, nondimeno, questo giudice che ricorrano i presupposti per sollevare *ex officio*, a termini del terzo comma dell'art. 23, legge n. 87/1953, questione di legittimità costituzionale delle summenzionate disposizioni normative nei termini che si vengono ad esporre.

È appena il caso di premettere che, con la summenzionata sentenza n. 416/1996, la Corte costituzionale, rilevato che «il comma 19 fa espressamente salva — per coloro i quali abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge — la possibilità di revocare la domanda stessa e, addirittura, di chiedere, qualora nel frattempo siano cessati dal servizio, la riammissione con la qualifica o l'anzianità maturata all'atto del collocamento a riposo, nonché con la facoltà di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali» e ritenuto che tanto basti «per ritenere che nella fattispecie, la posizione del soggetto viene adeguatamente garantita» in quanto la decurtazione prevista dal comma 16 deriverebbe «da un pensionamento cui l'interessato perviene per sua libera e consapevole scelta, prima nel presentare le dimissioni e poi nel non revocarle ovvero nel non richiedere la riammisione in servizio», ha escluso il prospettato *vulnus* agli artt. 36 e 38 Cost.

Sennonché, i dipendenti pubblici che, come il ricorrente, hanno presentato, entro il 31 dicembre 1992, la propria domanda di collocamento a riposo — quindi accolta successivamente al 15 ottobre 1993 — non avevano la possibilità di revocare le dimissioni ovvero, ove cessati dal servizio, di chiedere la riammissione in servizio, a termini del diciannovesimo comma dell'art. 11, legge n. 537/1993, atteso che la suddetta disposizione normativa si riferisce inequivocabilmente solo a coloro che hanno presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992.

Se, giusto l'insegnamento del Giudice delle leggi, l'operatività della suddetta disposizione normativa di cui al comma 19, con la prevista attribuzione, in favore degli interessati, della facoltà di revoca delle dimissioni (ovvero di chiedere la riammissione in servizio), vale a sottrarre, il comb. disp. di cui all'art. 11, commi 16 e 18, legge n. 537/1993, alle censure di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 36 e 38, è evidente che ad opposte conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai casi esulanti dall'ambito applicativo del succitato comma 19, e cioè avuto riguardo ai dipendenti che, come il ricorrente, avendo presentato la propria domanda di collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 1992 (quindi accolta successivamente al 15 ottobre 1993), non si sono visti attribuire analoga facoltà di revocare le proprie dimissioni e che, pertanto, senza che fosse loro consentito di valutare la propria convenienza in relazione a quanto previsto dalla normativa stessa, si sono venuti a trovare in una situazione di mera soggezione alle conseguenze economiche sfavorevoli imposte dalla nuova normativa.

Ne consegue la configurabilità di un contrasto della suddetta disciplina, in quanto estesa anche ai dipendenti che hanno presentato domanda di collocamento a riposo entro il 31 dicembre 1992, non solo con le disposizioni di cui agli artt. 36 e 38 Cost. — avuto riguardo alla sua incidenza negativa sulla misura della pensione, oggetto della tutela costituzionale di cui alle summenzionate disp. normative — ma anche con l'art. 3 Cost., sotto un duplice ordine di profili:

1) per la palese irragionevolezza della disciplina, incidente retroattivamente sui diritti degli interessati, siccome gravemente lesiva del loro affidamento in ordine alla misura della pensione che gli sarebbe spettata alla stregua della normativa vigente e sulla base della quale gli stessi hanno assunto la determinazione di chiedere il collocamento a riposo (senza che, come innanzi rilevato, gli sia stata attribuita la facoltà di ritornare sulle proprie determinazioni, alla luce della sopravvenuta normativa);

2) per la sottoposizione alla medesima disciplina sia di coloro che avessero presentato le proprie dimissioni successivamente al 31 dicembre 1992 sia di coloro che le avessero presentate entro quest'ultima data, nonostante la differente situazione dei secondi rispetto ai primi (i soli cui, a termini del comma 19, fosse consentito revocare le dimissioni o chiedere la riammissione in servizio), ciò che evidenzia un palese contrasto con l'art. 3 Cost. che, così come vieta di dettare discipline diverse per situazioni sostanzialmente analoghe, del pari vieta di assoggettare alla medesima disciplina situazioni differenziate.

Sicchè, in termini di non manifesta infondatezza si prospetta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. del comb. disp. di cui all'art. 11, sedicesimo e diciottesimo comma, legge n. 537/1993, nella parte in cui prevedono la riduzione del trattamento pensionistico di cui alla tabella «A» della stessa legge anche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, avendo presentato domanda di collocamento in pensione entro il 31 dicembre 1992, non si sono conseguentemente potuti avvalere della facoltà di revocare le dimissioni (ovvero di chiedere la riammissione in servizio) prevista dal comma 19 dello stesso articolo.

Non può, d'altro canto, revocarsi in dubbio la rilevanza della prospettata questione di legittima costituzionale.

La definizione della presente controversia postula, invero, la preventiva risoluzione della questione di legittimità costituzionale che, si appalesa, pertanto, pregiudiziale, considerato che l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale della censurata disposizione di cui all'art. 11, commi 16 e 18 della legge n. 537/1993, nei termini di cui innanzi, comporterebbe l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento del diritto del ricorrente — che, come risulta dagli atti di causa ha presentato le proprie dimissioni in data 12 dicembre 1992 — all'invocata riliquidazione della pensione senza la contestata decurtazione.

Sicché, ricorrono i presupposti per sollevare la suesposta questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22 aprile 2004;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui prevedono (*rectius*.: non escludono) che la riduzione del trattamento pensionistico di cui alla tabella «A» allegata alla stessa legge si applichi nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno presentato domanda di collocamento in pensione entro il 31 dicembre 1992 e, per l'effetto,*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 31 agosto 2004

Il giudice: MARTINA

05C0012

N. **1041**

Ordinanza del 17 settembre 2004 emessa dal T.a.r. per la Campania sul ricorso proposto da Cece Ernesto contro A.s.l. di Napoli 1 ed altra

Giustizia amministrativa - Azione del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione a tutela di diritti soggettivi - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per deposito del ricorso dinanzi al T.A.R. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - Conseguente riduzione dei termini prescrizionali ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti al giudice amministrativo per effetto del termine decadenziale e neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998 - Violazione del principio di tutela giurisdizionale.

– D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2363 del 2003 R.g. proposto da Ernesto Cece, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Russo, Nicola ed Achille Ambrosone e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, piazza N. Amore n. 2.

Contro Azienda sanitaria locale di Napoli 1, in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Vella ed elettivamente domiciliata in Napoli, centro direzionale - isola F/9, presso il proprio servizio affari legali; Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica — I.N.P.D.A.P. —, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Janes Carratù e presso lo stesso elettivamente domiciliata in

Napoli, centro direzionale - isola G8; per l'accertamento del diritto del ricorrente alla reintegrazione, sul piano giuridico ed economico, del proprio stato di servizio presso la A.s.l. di Napoli 1 per il periodo 1º luglio 1991 - 16 luglio 1996.

In via subordinata:

per l'accertamento dell'obbligo dell'A.s.l. di versare i contributi corrispondenti agli emolumenti percepiti dal ricorrente nel predetto periodo e per la correlativa condanna dell'amministrazione;

In via ulteriormente subordinata:

per la condanna dell'A.s.l. al risarcimento del danno da mancata contribuzione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito all'udienza del 24 giugno 2004 il relatore, dott.ssa Federica Tondin, e uditi altresì i procuratori presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso depositato il 27 novembre 2000 e notificato il successivo 1º dicembre 2000 il sig. Cece, dipendente della a.s.l. di Napoli 1, premesso di aver presentato istanza di pensionamento anticipato respinta dalla datrice di lavoro con atto del 18 maggio 2000 per mancato raggiungimento dell'età contributiva minima — poiché per il periodo dal 17 luglio 1991 al 16 luglio 1996 non era stata versata la contribuzione previdenziale —, ha adito il giudice ordinario per sentir accogliere le domande in epigrafe indicate.

Nel corso del giudizio il sig. Cece ha poi proposto ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. e la Corte di cassazione, con ordinanza n. 14766 del 20 giugno/17 ottobre 2002, rilevato che i fatti costitutivi della pretesa azionata erano anteriori al 30 giugno 1998, ha dichiarato, in applicazione dell'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 14 febbraio 2003 e depositato il 3 marzo 2003, il sig. Cece ha quindi riassunto la causa, strutturando l'atto introduttivo anche come nuovo ricorso, per il caso in cui il Collegio non ritenesse applicabile l'istituto della riassunzione.

In punto di fatto il ricorrente allega di essere stato sospeso dal servizio dal luglio 1991 — percependo il 50% dello stipendio, oltre accessori — perché sottoposto a procedimento penale, concluso per estinzione del reato stante l'intervenuta amnistia (art. 151 c.p.), e di essere stato riammesso in servizio il 17 luglio 1996 per scadenza del termine quinquennale massimo di durata della sospensione cautelare stabilito dall'art 9 della legge 17 febbraio 1990, n. 19. Egli aggiunge, infine, che il procedimento disciplinare a suo carico, iniziato dopo la conclusione di quello penale, non è mai stato concluso. Invocando le disposizioni di cui agli artt. 9, comma secondo, della legge n. 19 del 1990 (per cui il procedimento disciplinare deve essere promosso o proseguito entro 180 giorni dal momento in cui l'amministrazione ha notizia della sentenza), 29, sesto comma, del Contratto collettivo nazionale 1º settembre 1995 relativo al comparto sanità (che stabilisce che il procedimento disciplinare si estingue se non si conclude entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito), 120 del d.P.R. n. 3 del 1957 (ai termini del quale il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato), 97 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 32, comma settimo, del contratto collettivo nazionale del 1º settembre 1995 (che disciplinano gli effetti del proscioglimento penale sui trattamento giuridico ed economico del dipendente sospeso in via cautelare) egli propone le domande in epigrafe indicate, sulla base dell'assunto secondo cui la mancata conclusione del procedimento disciplinare — o, meglio, la mancanza di provvedimento disciplinare — comporta il venir meno *ex tunc* degli effetti della sospensione cautelare dal servizio, che si rivela, *ex post*, priva di titolo giustificativo.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, chiedendo in via preliminare che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. — Occorre in via preliminare esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma settimo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata dal ricorrente.

Il Collegio ritiene che essa sia rilevante e non manifestamente infondata.

La norma citata stabilisce che «le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data (30 giugno 1998) restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000».

La Corte di cassazione a Sezioni unite pronunciandosi sul ricorso proposto dall'odierno ricorrente (con l'ordinanza n. 14766 sopra citata) ha ribadito l'ormai consolidato orientamento secondo cui il riferimento temporale al 15 settembre 2000 contenuto nella disposizione riportata — che riproduce I'art. 45, diciassettesimo comma, del d.lgs. n. 80 del 1998 — non costituisce limite alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quanto piuttosto termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza ai limiti interni della giurisdizione, e cioè al merito, ed ha statuito che la domanda oggetto del presente giudizio rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché attinente al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998.

Ciò premesso, nel caso di specie dovrebbe essere dichiarata, in applicazione dell'art. 69 sopra citato, la decadenza sostanziale dalla pretesa — e quindi l'inammissibilità della domanda — poiché il ricorso introduttivo del presente giudizio è del 3 marzo 2003 (data di deposito del ricorso, ossia della *vocatio iudicis*; sul punto: T.a.r. Puglia, Bari, 7 giugno 2004, n. 2399; T.a.r. Liguria 27 febbraio 2003, n. 1689; T.a.r. Puglia, Bari, 26 settembre 2003, n. 3582; T.a.r. Catanzaro 7 giugno 2002, n. 1592) e poiché, come da giurisprudenza maggioritaria che si condivide, la disciplina della riassunzione invocata dal ricorrente non può trovare applicazione nei rapporti tra giudici di ordini diversi, con la conseguenza che, essendo inoperante il meccanismo di cui all'art 50 c.p.c., l'instaurazione del giudizio coincide, dal punto di vista temporale, con il deposito del ricorso presso la segreteria del t.a.r. e non con quello, anteriore, di introduzione del giudizio avanti al giudice ordinario sfornito di giurisdizione (sul punto tra le altre: Cassazione civile 23 marzo 2000, n. 3473; Consiglio di Stato, Sezione IV 23 novembre 2000, n. 6233).

2. — Ciò premesso in punto di rilevanza, il Tribunale reputa di dover sollevare (la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede che il ricorso avanti al giudice amministrativo debba essere proposto, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, per contrasto con gli artt. 24, 113 e 3 Costituzione.

3. — La norma invocata, infatti, nella parte in cui stabilisce un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giurisdizionale, limita il diritto di azione dei pubblici dipendenti di cui agli artt. 24 e 113 Costituzione. Ciò in quanto essa sottrae i diritti che trovano la propria fonte nel rapporto di impiego agli ordinari termini di prescrizione e li sottopone ad un unico ed indifferenziato termine di decadenza individuato nel 15 settembre 2000, con la conseguenza di privare situazioni soggettive sostanziali di vantaggio, per le quali non è decorso il termine di prescrizione di qualunque possibilità di tutela giurisdizionale (poiché la relativa domanda non è più proponibile avanti ad alcun giudice).

Peraltro se è vero che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire termini di prescrizione e/o decadenza nei limiti della ragionevolezza, è vero anche che il termine decadenziale di cui si discute non pare rispettare tale condizione, poiché esso non è legato alla tipologia sostanziale dei diritti fatti valere — che, infatti, non sono, in sé, tali da dover essere azionati rapidamente per ragioni di certezza dei rapporti giuridici — ma unicamente ad un dato estrinseco di carattere cronologico (e cioè il momento in cui tali diritti sono sorti).

Nelle intenzioni del legislatore, infatti, l'introduzione della decadenza risponde alla necessità di non gravare eccessivamente l'amministrazione della giustizia (in senso lato), graduando il trasferimento di giurisdizione e stabilendo una data finale, oltre la quale nessuna domanda è proponibile al giudice «perdente» giurisdizione. Tuttavia, attribuire a detto termine una valenza «sostanziale», e non meramente processuale, riconnettendo al suo spirare l'improponibilità della domanda di tutela giurisdizionale, per un'esigenza di organizzazione della amministrazione (della giustizia) contrasta con l'art 113 Cost., che non consente di conformare il diritto di difesa nei confronti della pubblica amministrazione alle necessità proprie di quest'ultima.

In altri termini, ridurre (o, in casi estremi, quasi azzerare) il tempo per l'esercizio del diritto di azione unicamente per esigenze di funzionamento della amministrazione (in senso lato, come sopra indicato) contrasta, a parere del Collegio, con gli artt. 113 e 24 Costituzione, poiché costituisce irragionevole limitazione del diritto di difesa dei pubblici dipendenti nei confronti della p.a..

Si pensi, per considerare l'entità della limitazione, al caso limite di fattispecie che trovano la propria fonte in un atto anteriore al 30 giugno 1998 e che si consolidano e/o si perfezionano in epoca successiva, come accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui, oltre ad un atto della p.a. datrice di lavoro, si richiede la persistenza nel tempo di una data situazione (esempio: atto di conferimento di mansioni superiori di poco anteriore al 30 giugno 1998).

4. — l'art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001 contrasta inoltre, a parere del Collegio, con l'art. 3 della Costituzione.

Infatti, sottoporre la tutela dei diritti dei soli pubblici dipendenti — e non dei dipendenti del settore privato né gli appartenenti alle cd. «categorie eccettuate» ad un termine di decadenza viola il principio di uguaglianza, che vieta trattamenti differenziati di situazioni uguali. Ciò in quanto, mentre il dipendente del settore privato e il dipendente pubblico appartenente alle categorie «eccettuate» (ad esempio: un magistrato) può agire a tutela di un proprio diritto (ad esempio: di carattere retributivo) nell'ordinario termine prescrizionale (proseguendo nell'esempio: cinque anni), il dipendente pubblico non appartenente alle categorie eccettuate ha l'onere di far valere quello stesso diritto entro il 15 settembre 2000, a pena di improponibilità della relativa domanda.

Oltre tutto, la qualificazione del termine come di decadenza per un verso impedisce l'operatività dell'istituto dell'interruzione (art. 2964 c.c.:«quando un diritto deve esercitarsi entro un determinato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione») privando di efficacia a tale fine eventuali atti stragiudiziali di esercizio del diritto e, per altro verso, rende la relativa questione rilevabile d'ufficio (e non su eccezione di parte, come accade per la prescrizione).

Nè si può ritenere che tale trattamento differenziato non sia irragionevole, poiché esso non risponde, ad avviso del Collegio, ad alcuna apprezzabile esigenza connessa alla devoluzione della materia del pubblico impiego dal giudice amministrativo al giudice ordinario (tale non essendo, in particolare, l'esigenza di non gravare troppo il giudice ordinario sul cui carico di lavoro la decadenza di cui si discute, tra l'altro, non ha alcuna influenza).

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, 113 e 3 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, limitatamente all'inciso «solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000», per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

Ordina la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai procuratori delle parti, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 24 giugno e del 15 luglio 2004.

Il Presidente: D'ALESSANDRO

L'estensore: TONDIN

05C0013

N. **1042**

Ordinanza del 21 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 dicembre 2004) emessa dal Tribunale di Milano, sez. distaccata di Cassano D'Adda nel procedimento penale a carico di Wagne Seydina Alion Abytal

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Provvedendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa ai sensi dell'art. 13 Cost. in relazione all'art. 14, comma 5-*quinquies* del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato in flagranza di reato, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Wagne Seydina Alion Abytal è stato tratto in arresto in data 21 maggio 2004 in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 e presentato in data odierna davanti a questo giudice per il giudizio di convalida, a seguito di contestata inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito al primo con provvedimento del Questore di Milano notificato in data 16 luglio 2003.

In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto trattandosi di arresto obbligatorio, mentre la difesa ha eccepito l'incostituzionalità dell'obbligatorietà dell'arresto medesimo, richiamando i principi sanciti dall'art. 13 della Costituzione in tema di imposizione di misure restrittive della libertà personale.

Il terzo comma dell'art. 13 Cost. prevede che «solo in caso di necessità e di urgenza ... l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori ...» di carattere restrittivo della libertà personale da sottoporsi al giudizio di convalida.

L'art. 14, comma 5-*quinquies*, della cui legittimità costituzionale si discute, prevede l'arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che pare assolutamente eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (artt. 380 e 381 c.p.p.), così estendendo la possibilità di intervento coercitivo d'urgenza ad una situazione di fatto reputata dallo stesso legislatore del tutto difforrne e meno grave di tutte le altre ipotesi già previste dalla legge. Alla fattispecie di reato in contestazione non risulta applicabile, d'altra parte, alcuna misura cautelare: conseguentemente, se il terzo comma dell'art. 13 della Costituzione configura il potere di iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di «anticipazione» dell'intervento del giudice, nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorità di polizia di un autonomo potere di coercizione (potendo privare l'arrestato della libertà personale per un tempo che arriva fino a 48 ore), soggetto sì al successivo controllo giurisdizionale ma che non prevede alcun potere coercitivo in capo al giudice (unico soggetto cui la Costituzione attribuisce il potere di incidere sulla libertà delle persone).

Deve inoltre rilevarsi che l'art. 121 disp. att. del codice di procedura penale stabilisce al suo primo comma che «il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive», con la conseguenza che appare quantomeno illogico prevedere l'arresto obbligatorio per una fattispecie contravvenzionale la cui sanzione non consente misure coercitive e per la quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione.

Più in particolare, in relazione alla specifica previsione di obbligatorietà dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparità di trattamento sussistente tra il reato in esame e quello previsto dai commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'art. 13 della stessa legge, in cui si prevedono ipotesi di arresto meramente facoltativo in ipotesi analoghe a quella in esame e addirittura in una ipotesi (comma 13-*bis*) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche sotto tale profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei limiti di stretta necessità previsti dall'art. 13, terzo comma Cost. e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Per tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi di legittimità costituzionale della norma esaminata con riferimento alla previsione di un potere-dovere di arresto in flagranza di reato per un fatto che non consente l'applicazione di alcuna misura cautelare, e comunque rispetto alla configurazione di tale potere come «obbligatorio».

Ne consegue la necessità di sospendere il procedimento per le valutazioni della Corte costituzionale e di rimettere immediatamente in libertà l'indagato in mancanza di titolo detentivo, non avendo chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per il caso di specie.

Sussistono i presupposti per concedere il nulla osta all'espulsione dell'arrestato.

P. Q. M.

Visti gli art. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies *del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede, per i reati previsti ai commi 5-*ter *e 5-*quater*, l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3 e 13, terzo comma della Costituzione nei termini espressi in motivazione;*

Dispone l'immediata remissione in libertà dell'indagato;

Concede il nulla osta all'espulsione del medesimo dal territorio dello Stato;

Sospende il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera.

Cassano d'Adda, addì 21 maggio 2004

Il giudice: MANFREDINI

05C0014

N. **1043**

Ordinanza del 30 dicembre 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 dicembre 2004) emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Nicoscia Pasquale ed altri

Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero, con sanzione di nullità per la inadempienza, di non esercitare l'azione penale, mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio, prima del compiuto decorso del termine di venti giorni di effettivo ed integrale deposito degli atti di indagine espletati - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio di effettività della difesa.

– Cod. proc. pen., combinato disposto degli artt. 415-*bis* e 416, comma 1.
– Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo.

Processo penale - Udienza preliminare - Fissazione dell'udienza - Vaglio preliminare di validità, diretta o derivata, della richiesta di rinvio a giudizio - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di ragionevole durata del processo - Lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.

– Cod. proc. pen., art. 418.
– Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 101, comma secondo.

Processo penale - Udienza preliminare - Fissazione dell'udienza - Vaglio di preliminare ammissibilità della richiesta di rinvio a giudizio - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di ragionevole durata del processo - Lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.

– Cod. proc. pen., art. 418.
– Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 101, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Letta la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero in data 20 dicembre 2002 nell'ambito del procedimento n. 5995/01 RG NR mod. 21 DDAe n. 8034/01 RG g.i.p. mod. 20, a carico di Nicosia Pasquale ed altri dieci, imputati, ed alcuni di essi in stato di custodia cautelare, per omicidio, associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro;

Valutate le risultante degli atti trasmessi a corredo;

PREMESSO IN FATTO

1. — L'originaria richiesta di rinvio a giudizio e la fase di udienza preliminare.

Depositata, dal pubblico ministero, richiesta di rinvio a giudizio è stata fissata preliminare per il giorno 10 dicembre 2002.

In tale sede è stata, tra le altre questioni, eccepita, dai difensori, nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della susseguente richiesta di rinvio a giudizio per omesso integrale deposito degli atti pertinenti alle intercettazioni espletate in altro procedimento connesso, operazioni che, per espressa disposizione scritta del pubblico ministero, occorreva fossero traslate nel fascicolo investigativo.

In particolare, è stata evidenziata la mancata acquisizione:

a) dei verbali di apertura e di chiusura delle operazioni di intercettazione;

b) delle note informative (impropriamente qualificate «richieste») della P.G., richiamate nella motivazione indiretta dei provvedimenti autorizzatori e pertanto costituenti parte integrante degli atti provvedimentali medesimi.

2. — La definizione della fase di udienza preliminare con ordinanza 11 dicembre 2002.

Nel prosieguo di udienza, in data 11 dicembre 2002, ed all'esito del contraddittorio, è stata deliberata e letta in aula, ordinanza con la quale, in accoglimento della formulata eccezione, questo giudicante dichiarava la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti consequenziali, *in primis,* della richiesta di rinvio a giudizio e della collegata udienza camerale, di stralcio delle conversazioni utilizzabili.

Tenuta presente la specifica disciplina (*ex* art. 270 c.p.p., dettata in tema di circolazione di risultati, per loro natura irripetibili, delle intercettazioni disposte quali mezzi di ricerca di elementi di prova ed utilizzabili in procedimento diverso (perché riguardante differenti regiudicande) a condizione di titolo (afferenza a delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza) e di stretta rilevanza probatoria (quanto alla indispensabilità per l'accertamento) e sottolineati i profili di strumentalità acquisitiva (nel nesso tra mezzo, integrato dal deposito di verbali e registrazioni, e fine, integrato dalla utilizzazione nel procedimento diverso), questo giudicante ha rilevato in proposito:

a) che nell'ambito ristretto della deroga legale (posto che il principio è enunciato in forma di divieto e la eccezione è abilitante alle condizioni poste in termini di preclusione probatoria) la utilizzazione extraprocedimentale va intesa come effetto fisiologico di una autonoma valutazione (tale ritenuta per il giudice del processo *ad quem*) del materiale acquisito (nella complessità di atti acquisitivi e di cose acquisitive, quali supporti incorporanti dichiarazioni), tant'è che la giurisprudenza si esprime nel senso di un vizio di inutilizzabilità configurabile come «invalidità» di tipo «relativo» e non «assoluto» (tra le ultime, Cass., Sez. II, udienza 10 novembre 2000, depositata il 2 aprile 2001 a 13151, Gianfreda, in Cass. Pen. 2002, 166, pag. 691);

b) che al risultato utilizzatorio in procedimento diverso si perviene laddove sia consentito al giudice (prima ancora che alla difesa), di verificare la legittimità delle operazioni mediante il rispetto di tutte le garanzie prescritte come se le registrazioni fossero state eseguite *ex novo* nell'ambito del procedimento ricevente, garanzie implicanti la ostensione di tutta la documentata attività acquisitiva rilevante ai fini della valutazione di validità e di correttezza operativa.

Ha quindi ritenuta che tutti i rilievi difensivi, in punto di mancata acquisizione ed allegazione agli atti di verbali (di apertura e di chiusura delle operazioni, ai fini della tempistica sequenziale acquisitiva) e di note informative (richiamate nelle motivazioni indirette, come tali costituenti parti integranti dei provvedimento i dispositivi ed autorizzativi, essenziali ai fini della validità motivazionale a sostegno di requisiti legittimanti, di sostanziale aprezzabilità), erano fondati.

La mancata acquisizione, si è argomentato, determina violazione del dovere di compiuto deposito degli atti investigativi in sede di adempimento correlato al disposto dell'art. 415-*bis* c.p.p. ed incide, irreversibilmente, sull'atto susseguente, di esercizio in via ordinaria dell'azione penale.

Per l'effetto, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, per i consequenziali adempimenti.

3. — L'attività acquisitiva integrativa ed i connessi adempimenti procedurali.

Ricevuti gli atti, il pubblico ministero ha provveduto prontamente ad acquisire in copia, nella loro integralità, gli atti dei fascicoli documentanti le attività delle intercettazioni disposte in altro procedimento, e, in data 12 dicembre 2002, ha disposto darsi avviso:

a) ai difensori, che, a far data dalla notifica, restavano depositati per giorni cinque tutti gli atti e documenti nonché le registrazioni afferenti le intercettazioni disposte e/o acquisite al presente procedimento n. 5995/01 RGNR Mod.21 DDA, con facoltà per i difensori di esaminare gli atti e i documenti e di ascoltare le relative registrazioni nel termine assegnato e con le modalità fissate;

b) agli indagati ed ai rispettivi difensori che le indagini preliminari erano concluse e che essi avevano facoltà, entro il termine di venti giorni dalla notifica, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione di indagine difensiva, chiedere il compimento di atti di indagine o chiedere l'interrogatorio.

Sempre in data 12 dicembre 2002, il P.M. ha inoltrato invito, *ex* art. 375 c.p.p., di presentazione nei confronti di tutte le persone sottoposte ad indagine per il giorno 18 dicembre 2002.

4. — La impugnazione, per abnormità, della ordinanza 11 dicembre 2002.

Nel frattempo, con atto depositato in data 17 dicembre 2002, il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza 11 dicembre 2002, denunciandone la abnormità per errata applicazione degli artt. 415-*bis*, 416, 177 e 178 lett. *c)* c.p.p.

Il ricorrente ha rilevato che nessuna violazione dei diritti della difesa e, derivatamente, degli atti susseguenti, si era verificata, posto che:

era stato effettuato (circostanza, questa, pacifica) il deposito dei provvedimenti autorizzativi e dei brogliacci;

il Gip avrebbe dovuto integrare, nel corso della udienza preliminare, il materiale investigativo di cui era stata omessa la acquisizione e che risultava mancante al momento della spedizione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (richiamando testualmente, a sostegno, Cass., SS. UU., 31 maggio 1996 n. 3, Monteleone e Cass., Sez I, 7 giugno 1997 n. 5364, Massaria ed altri);

il provvedimento contrastava con il principio di tassatività delle nullità.

5. —La rinnovata richiesta di rinvio a giudizio.

Infine, in data 20 dicembre 2002, il pubblico ministero ha reiterato la richiesta di rinvio a giudizio.

Tanto premesso,

OSSERVA E RILEVA

Ad avviso del giudicante si versa in situazione anomala e di conflittualità istituzionale.

La anomalia deriva da tutta la situazione sequenziale esposta, nel conflitto tra la osservanza, rivendicata dal giudice, di regole fondamentali e di principio, e la abnormità denunciata dalla parte pubblica, situazione nella quale la condizione di restrizione cautelare della maggior parte degli imputati (con il paventato rischio di prossima scadenza dei termini di fase) non può comportare il mancato rispetto, o, in situazioni estreme, lo stravolgimento delle regole procedurali e le garanzie connesse, di corretta ritualità procedurale, quanto a tempi e snodi di sviluppo della fase di prima discovery.

La conflittualilà deriva dal contegno del pubblico ministero, che, da un lato, contesta la legittimità della ordinanza regressiva, viziata da abnormità e, dall'altro lato, «consumando» le tappe degli adempimenti investigativi, non rispetta il termine dilatorio legale ed impone al giudice la fissazione di una udienza tanto inutile quanto economicamente dispendiosa.

Va ribadita, *in primis*, la sussistenza, in capo al pubblico ministero, dell'obbligo di integrale deposito degli atti investigativi e della sanzione di nullità per inottemperanza.

Ad ulteriore chiarimento si specifica che:

a) l'obbligo va adempiuto nell'insurrogabile momento di contestuale deposito e non può essere rimediato, per la mancata neutralizzazione delle connesse facoltà defensionali, da un integrativo e successivo deposito, che non sanerebbe il compromesso diritto ad una immediata e tempestiva conoscenza dei fondamenti dell'accusa;

b) la sanzione non può consistere nella inutilizzabilità *pro parte*, che è inadeguata per eccesso rispetto alla natura formale dell'inadempienza (mentre la detta sanzione è radicale, sostanziale, irreparabile) e pregiudica in maniera ingiustificatamente irrimediabile l'essenza del processo, consistente nella funzione ricostruttiva del fatto (il c.d. «scopo di verità»).

Il comb. disp. degli artt. 415-*bis*, comma 1, e 416, comma 1, del codice di rito penale va letto *ultra litteram*, nel senso che la prima disposizione implica che il pubblico ministero debba (a) dichiarare la chiusura delle indagini preliminari, (b) disporre il deposito degli atti di indagine e (c) notificarne avviso alla persona sottoposta alle indagini e al difensore; correlativamente, la seconda disposizione va intesa nel senso che la richiesta di rinvio a giudizio «è nulla se non è preceduta dall'avvenuto integrale deposito degli atti di indagine preliminare» prima ancora che dall'omesso avviso di deposito.

che il pubblico ministero, a conclusione delle indagini, non possa sottrarsi al dovere di deposito di tutti gli atti di indagine che concernono (oggettivamente) la formulanda imputazione e (soggettivamente) la persona investigata e che il deposito, per ragioni sistematiche e di evidenza pratica, concerna l'intero fascicolo, senza scelte discrezionali, è stato statuito, risolutivamente ed inequivocabilmente, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 145/1991.

D'altro canto, il diritto alla informazione tempestiva (*ex* art. 111.2 Cost., nel testo vigente) costituisce la condizione, preliminare e necessaria, per l'apprestamento di qualunque difesa.

Detta garanzia assume, per dettato normativo, una triplice dimensione:

temporale, in quanto l'informativa deve avvenire nel più breve tempo possibile;

formale, per il prescritto inoltro di informativa espressa;

sostanziale, perché deve riguardare gli aspetti fattuali (i motivi) e giuridici (la natura) dell'accusa.

Poiché la disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è finalizzata alla effettività difensiva, anche in applicazione della più pronta e sollecita informazione dell'accusa al destinatario, il deposito degli atti di indagine realizza la piena conoscenza della indagine e ne consente il controllo sotto il profilo della adeguatezza e completezza (sostanziale) nonché della correttezza investigativa (formale), e la omissione integra nullità che si riflette sul diritto di intervento difensivo.

Detta nullità va intesa come previsione integrativa della disciplina speciale e la sanzione sarebbe comunque desumibile della regola generale, di cui all'art. 178.1, lett. *c)* c.p.p., ed è a regine intermedio, dunque rilevabile anche d'ufficio *ex* art. 180 stesso codice.

Il meccanismo delineato dall'art. 415-*bis* c.p.p. deve essere attivato prima dell'atto propulsivo del processo (a pena di nullità dell'atto medesimo) ed è ad esso propedeutico, sicché la nullità si estende, derivatamente, all'anno propulsivo di richiesta di rinvio a giudizio, costituente esercizio della azione penale.

La rilevata nullità non può che comportare, secondo regola generale, la regressione del procedimento al momento in cui la nullità è stata consumata, con caducazione di ogni sequenza intermedia.

In presenza della delineata situazione, il pubblico ministero ha perseguito da un lato, la via della impugnazione per abnormità, e, dall'altro lato, la rinnovazione procedurale, mediante acquisizione degli atti mancanti e reiterazione degli avvisi, in sequenza frenetica, con invito *ex officio* a comparire.

Non ha però rispettato il termine (sotto tale profilo, dilatorio) di venti giorni, riconosciuto dalla legge, in quanto, *medio tempore*, senza attendere il compiuto decorso del periodo legale, ha riesercitato il potere di azione sollecitando (si reputa, abnormemente) il dovere di giurisdizione preliminare in modo da far «ricadere» ogni profilo di «urgenza» sulla struttura dell'organo giudicante.

Nel delineato contesto appare inevitabile, per la risoluzione delle questioni che di seguito si articolano e si argomentano, il ricorso al Supremo Consesso per le opportune verifiche di legittimità costituzionale.

1. — Sulla necessità di espressa previsione sanzionatoria per omesso rispetto del termine dilatorio di deposito degli atti di indagine.

Invalido è l'atto non conforme al modello legale.

La validità della richiesta di rinvio a giudizio è testualmente condizionata dall'avvenuto inoltro dell'avviso della conclusione delle indagini e dal mancato interrogatorio a richiesta.

La patologia è espressamente prevista dall'art. 416.1 c.p.p. (nel testo conseguente alla modifica apportatavi dall'art. 17.3 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, in sostituzione di quella di cui all'art. 2.2 della legge 16 luglio 1997 n. 234), per il caso in cui il p.m., prima di formulare la richiesta, abbia omesso di informare l'indagato della conclusione delle indagini preliminari o dell'invito a presentarsi.

La nullità è speciale, per la sua puntualità revisionale, ed a regime intermedio, concernendo l'intervento dell'indagato.

Posto che vige il principio di naturale progressione del processo la giurisprudenza è attestata nel senso che la regressione alla fase delle indagini preliminari è abnorme se non sia ravvisabile nullità nella tassatività previsionale specifica.

Avuto riguardo al testo normativo ed al diritto vivente, necessita prospettare la questione di legittimità costituzionale del comb. disp. degli artt. 415.1 e 416.1 c.p.p., nella parte in cui non è previsto che la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è stata formulata dopo la scadenza del termine di deposito degli atti.

1.1. — La questione è rilevante.

Si tratta di disposizione garantistica, di diretta ed immediata applicabilità, avuto riguardo alla situazione procedimentale ed alla condotta del pubblico ministero, sollecitante il dovere di esercizio di udienza preliminare mediante richiesta formulata anticipatamente, durante il periodo di rispetto.

1.2. La questione non è manifestamente infondata.

Il diritto vivente è nel senso che la prescrizione sanzionatoria di cui all'art. 416 c.p.p. abbia natura speciale e tassativa, non estensibile alle situazioni non descritte e non previste.

La segnalata omessa previsione si pone in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza (*ex* art. 3 Cost.), in considerazione della natura dilatoria del termine e del regime che la legge garantisce in situazioni analoghe (si veda l'art. 108 c.p.p., in tema di termine per la difesa, o l'art. 429.3 c.p.p., in tema di termine per comparire) e con il combinato principio di effettività della difesa, avuto riguardo al diritto ad esercitare le prerogative difensive nel pieno rispetto del periodo di tempo prescritto dalla legge (art. 24.2 Cost.).

2. — Sulla esigenza di preliminare controllo giurisdizionale di validità della richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 20 dicembre 2002.

Secondo il testo normativo ed il diritto vivente, in presenza di richiesta di rinvio a giudizio è obbligatoria la fissazione dell'udienza e non può essere adottata alcuna ordinanza *de plano* (*cfr.*, tra le ultime, Cass., Sez II, 23 ottobre 2002, udienza 19 settembre 2002, Albanese ed anche per i precedenti giurisprudenziali richiamati, cui la pronuncia citata dichiaratamente si adegua).

Si adduce, a sostegno, l'argomento letterale: il testo dell'art. 418.1 c.p.p., come modificato dall'art. 19 della legge n. 479/1999, è formulato nel senso che il giudice, ricevuta la richiesta del p.m., entro cinque giorni «fissa» (dunque, è obbligato a fissare) con decreto l'udienza camerale.

Si adduce, ad ulteriore sostegno, l'argomento forte: il rispetto del contraddittorio («il relativo adempimento, anche alla stregua della garanzia del contraddittorio che viene in tal modo ad assicurare, costituisce un doveroso atto di impulso che non consente al giudice di valutare se l'udienza debba o non debba essere fissata» per cui «la radicale estraneità al sistema del provvedimento impugnato ne svela l'abnormità destinandolo all'annullamento»); in termini, con riferimento alla declaratoria *ex* art. 129 c.p.p., Cass., Sez. I, 1º dicembre 1997, p.g./Vito; Cass., Sez. III, 29 settembre 1999, p.m./Grosso.

Il citato orientamento, quanto al vizio di validità della richiesta di rinvio a giudizio, si espone a censura di costituzionalità nella parte in cui il principio di progressione non è conciliabile con il primario ed economico controllo preventivo di validità della richiesta.

2.1. — La questione è rilevante.

È evidente che in presenza di una richiesta di rinvio a giudizio, in assenza di un preliminare controllo giurisdizionale di validità, occorrerebbe attivare gli adempimenti connessi alla fissazione di udienza *ex* art. 418 c.p.p. sicché la disposizione è di immediata applicazione.

2.2. — La questione non è manifestamente infondata.

Appare irragionevole (*ex* art. 3 Cost.) un sistema che, in linea generale, impone al giudice la immediata rilevazione, in qualsiasi stato e grado, di una nullità di grave rilievo patologico (*ex* artt. 179 e 180 c.p.p.) e che invece, nella puntuale disciplina in esame, ne preclude la rilevabilità ufficiosa e pronta.

Appare ancora, oltre che sperequata, contrastante con il principio di durata ragionevole del processo, oltre che di economia processuale (*ex* art. 111.2 Cost., la necessità di fissare, sovente a distanza di tempo, una udienza

tanto inutile quanto dispendiosa (nel caso in esame, con particolare impegno di attività di cancelleria e con fissazione in plesso esterno, trattandosi di più imputati detenuti da far tradurre da varie sedi carcerarie, alcuni dei quali in regime differenziato ed in videoconferenza).

Non appare nemmeno ragionevole impone, nella attualità procedurale, la osservanza dell'obbligo in presenza di un atto nullo, come tale improduttivo di effetti giuridici. La irragionevolezza si desume da un argomento sistematico, posto che la sanzione di nullità, nei limiti e nei termini previsti, è prescritta nella sede propria, di presentazione della richiesta (*ex* art. 416 c.p.p.), mentre la fissazione di udienza è regolata successivamente, due articoli dopo (*ex* art. 418 c.p.p.).

Improprio appare, infine, l'invocato rispetto del contraddittorio, garanzia irrilevante a fronte di un potere officioso che non presuppone né implica l'ascolto delle parti.

Non è dato dunque comprendere la ragionevolezza del sistema che obbliga a fissare l'udienza preliminare in presenza di una richiesta invalida perché affetta da nullità derivata a regime intermedio.

Se la invalidità integra una patologia rilevabile d'ufficio il giudice che ne rileva la sussistenza non può che dichiararla immediatamente, senza procedere alla fissazione dell'udienza preliminare.

Sarebbe altrimenti compromesso anche il principio di subordinazione del giudice alla legge (*ex* art. 101.2 Cost., in quanto il giudice sarebbe inevitabilmente condizionato da abnormi iniziative di parte.

3. — Sulla esigenza di preliminare controllo giurisdizionale di ammissibilità della richiesta di rinvio a giudizio.

Reputa il giudicante che la richiesta di rinvio a giudizio formulata con atto depositato in data 20 dicembre 2002 sia comunque passibile di inammissibilità.

IN DIRITTO

La inammissibilità è sanzione prevista tassativamente dalla legge per gli atti delle parti in presenza di un vizio dell'atto stesso che non consente al soggetto l'esercizio del diritto o della facoltà corrispondenti; più precisamente, la inammissibilità è l'invalidità prevista per le domande formulate dalle parti e mancanti di determinati requisiti, riguarda un atto introduttivo e la sua disciplina sotto il profilo di atto non presentabile o non ricevibile per scadenza del termine perentorio di compimento o per omesse formalità essenziali o per carenze di sostanza.

Riferendosi alla domanda la patologia non può che ricadere sulla sequenza procedimentale che l'atto introduce.

Ferma restando la tassatività previsionale la sanzione è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado, perché toglie al giudice il potere di *ius dicere* in rapporto a quell'atto, esplicato in assenza delle condizioni prescritte.

Orbene, la richiesta di rinvio a giudizio è una domanda ed introduce la fase processuale: posto che la comunicazione all'indagato dell'avviso di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. segna la chiusura della fase procedimentale (salva l'eventualità della integrazione delle indagini richiesta dallo stesso indagato), la fase processuale si apre con l'esercizio dell'azione penale, consistente nella domanda rivolta dal pubblico ministero al giudice di decidere conformemente all'ipotesi di colpevolezza sintetizzata nella imputazione.

Dunque, ne va verificata la ammissibilità.

IN FATTO

Nel caso in esame il pubblico ministero non ha il potere di azione perché, a fronte della ordinanza di annullamento deliberata nell'esercizio della giurisdizione processuale preliminare, si è trovato nella alternativa di ottemperare all'ordinanza camerale o di attenderne la rimozione all'esito della impugnazione.

Occorre rammentare che, anche in pendenza di gravame, la ordinanza emessa è esecutiva (*ex* art. 127.8 c.p.p.); con la ordinanza emessa questo giudice si è spogliato del procedimento e non ha potere (nè motivo) di autoannullare la ordinanza medesima, provvedimento che peraltro sarebbe abnorme (perché non previsto da alcuna norma processuale e al di fuori dell'ordinamento, come ha statuito Cass., sez. VI, sent. n. 3680 del 21 dicembre 2000 cc 19 ottobre 2000), vieppiù in pendenza di ricorso per cassazione.

Il pubblico ministero, che non può entrare in conflitto con i provvedimenti giurisdizionali, è posto, come si è notato, nella alternativa di ottemperare alla ordinanza emessa oppure di impugnare, ma, nella seconda evenienza, deve attendere l'esito del giudizio di impugnazione, il cui deliberato è vincolante, e non può esplicare poteri anti-

nomici. La esecutività della ordinanza è dunque rimovibile soltanto dall'annullamento che il Supremo Collegio deliberi di disporre (*cfr.*, in tema di abnormità e di stasi processuale, non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione ed il conseguente provvedimento, Cass., sez. I, sent. n. 24705 del 16 giugno 2001, ud. 10 maggio 2001, RV219947).

3.1. — La questione è rilevante

Trattasi, anche in questo caso, di disposizione di immediata applicazione alla vicenda processuale, posto che, soltanto in presenza di domanda ammissibile, sarebbe doveroso fissare l'udienza camerale.

3.2. — La questione non è manifestamente infondata.

Ricorrono, per evidente parallelismo, i medesimi parametri di irragionevolezza (*ex* art. 3 Cost., avuto riguardo alla disciplina del procedimento camerale che prevede la declaratoria immediata di inammissibilità dell'atto introduttivo *ex* at. 127.9 c.p.p.) e di antieconomica protrazione della durata del processo sopra richiamati in tema di declaratoria di nullità (*ex* 111.2 Cost.) nonché il principio di subordinazione del giudice alla legge (*ex* art. 101.2 Cost), che anche nella evenienza in esame sarebbe compromesso in quanto il giudice sarebbe inevitabilmente condizionato da abnormi iniziative di parte.

Poiché il diritto vivente è nel senso che è abnorme il provvedimento con il quale il giudice, in luogo di fissare l'udienza, dichiari l'inammissibilità della richiesta (*cfr.*, con portata di precedente stabilizzato, Cass. sez. I 19 dicembre 1996, Koskovic m. 206762), necessita il ricorso alla verifica di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;

Provvedendo d'ufficio;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata:

a) *la questione di legittimità costituzionale del comb. disp. degli artt. 415-bis e 416.1 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24.2 e 111. 2 Cost., nella parte in cui non esplicitano, rispettivamente, l'obbligo, a carico del pubblico ministero, di non esercitare l'azione penale mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio prima del compiuto decorso del termine di venti giorni di effettivo ed integrale deposito degli atti di indagine espletati (ivi compresi quelli acquisiti da altro procedimento) e la sanzione di nullità (a regime intermedio) per la inadempienza;*

b) *la questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 418 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 111.2 e 101.2 Cost., nella parte in cui non prevede, e quindi preclude, il preliminare vaglio di validità, diretta o derivata, della richiesta di rinvio a giudizio;*

c) *la questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 418 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 111.2 e 101.2 Cost., nella parte in cui, posta la validità formale della richiesta, non consente, e dunque preclude, il vaglio di preliminare ammissibilità della richiesta di rinvio a giudizio.*

Dispone che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati, al pubblico ministero, agli imputati e alle persone offese.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento.

Così deliberato in Catanzaro, addì 30 dicembre 2002.

Il Presidente: BAUDI

05C0015

NN. **1044 e 1045**

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 18 febbraio 2004 (pervenute alla Corte costituzionale il 6 dicembre 2004) dal Tribunale di Bologna nei procedimenti civile vertenti tra: Di Credico Gregorio contro E.N.P.A.L.S. (R.O. n. 1044/2004); Bertocchi Sergio contro E.N.P.A.L.S. (R.O. n. 1045/2004)

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni E.N.P.A.L.S. - Introduzione, a decorrere dal 1º gennaio 1992, di una più elevata contribuzione previdenziale sui compensi corrisposti agli artisti lirici mediante applicazione delle aliquote previdenziali sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000 anzichè di 315.000 lire come stabilito in precedenza - Mancata previsione di un corrispondente proporzionale aumento del massimo della retribuzione calcolabile ai fini della pensione rimasto non modificato nella misura di lire 315.000 giornaliere - Incidenza sui principi di uguaglianza nonchè di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e di garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza n. 173/1986 e all'ord. n. 369/1998.

– Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 11.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, 36, primo comma e 38, comma secondo.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza per la rimessione di questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale.

Svolgimento del processo

In data 2 settembre 1996 il Pretore di Bologna, nella causa sopra indicata, rimetteva alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui, insieme alla introduzione di una più elevata contribuzione previdenziale sui compensi dati agli artisti lirici, in particolare con la previsione della contribuzione generica fino al massimo giornaliero di compenso di lire un milione, non ha disposto un corrispondente proporzionale aumento del massimo della retribuzione calcolabile ai fini della pensione, rimasta non modificato nella misura di lire 315.000 giornaliere, con riferimento alle norme e ai principi di cui agli artt. 3, primo comma, 36 primo comma e 38, secondo comma della Costituzione, emettendo una ordinanza del seguente letterale tenore.

1. — Il ricorrente ha esposto di essere stato cantante lirico professionista e di avere versato all'E.N.P.A.L.S., cui era obbligatoriamente assicurato, i contributi previdenziali sui compensi che gli erano stati corrisposti, nelle misure previste.

Dal 1971 su ogni retribuzione giornaliera pagatagli era stata applicata per tale contribuzione l'aliquota del 14,70%, fino all'ammontare massimo di lire 315.000 di compenso, ai sensi del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. Sulle somme superiori a tale limite massimo (c.d. «tetto») di compenso giornaliero veniva applicato un contributo di solidarietà nella misura del 3%.

Il ricorrente ha esposto che la legge 30 dicembre 1991, n. 412 («Disposizioni in tema di finanza pubblica») all'art. 11, secondo comma, aveva elevato il «tetto» su cui applicare integralmente la contribuzione determinata nella misura del 26,97% per gli artisti lirici, a lire 1 milione. Il contributo di solidarietà sulle somme superiori a tale «tetto» era stato elevato alla misura del 5%.

Il ricorrente ha esposto che, nonostante tali maggiori importi di contribuzione, la retribuzione da calcolare ai fini del computo della pensione era rimasta quella dello stesso «tetto» massimo di lire 315.000 giornaliere, ai sensi dell'art. 12, settimo comma del citato d.P.R. n. 1420/1971.

La difesa del ricorrente ha osservato che in tal modo la legge aveva «causato un appiattimento dei trattamenti di quiescenza con contemporanea compressione verso il basso del valore degli stessi, ormai inidonei a conservare le esigenze vitali dei percettori e consentire di conservare il tenore di vita precedentemente goduto: la correlazione tra retribuzione (e tenore di vita) e pensione si è ormai persa!. Livellare le pensioni in valori così bassi ed ormai non più correlati alla realtà economica attuale significa snaturare e vanificare, almeno parzialmente, il fine pensionistico previdenziale ...».

Dopo aver svolto altre considerazioni e aver compiuto un esame dei precedenti analoghi decisi dalla Corte costituzionale sul tema della legittimità costituzionale di norme che riducevano il «tetto pensionabile» solo ad una frazione del reddito percepito dall'assicurato, per il quale erano stati invece corrisposti per intero i contributi assicurativi, la difesa ha richiamato la esigenza di principio espressa in materia dalla Corte: la discrezionalità del legislatore in materia non poteva comunque violare «il principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico e non tenere conto effettivamente delle contribuzioni dei prestatori d'opera» (Sentenza n. 173/1986).

Tale proporzionalità era espressione dei principi normativi tratti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione, sulla già esposta correlazione tra la retribuzione adeguata e sufficiente ed il trattamento di quiescenza.

Dopo aver dedotto che l'imposizione contributiva, nel caso, era «più che tripla rispetto a quella considerata ai fini pensionistici»; che la pensione che era stata attribuita dall'E.N.P.A.L.S. al ricorrente era di lire 2.600.000 mensili calcolata al 31 dicembre 1992, rispetto a quella che si sarebbe potuta calcolare in 4.500.000 circa, secondo i prelievi contributivi effettuati e con il computo delle migliori 540 retribuzioni giornaliere (escluso il contributo di solidarietà), la difesa ha precisato le conclusioni che si trascrivono:

«Voglia l'Ill.mo, sig. pretore ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed in accoglimento del presente ricorso, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 11, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., emettere ordinanza con cui disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenere e dichiarare, all'esito della sentenza della Corte medesima, nell'auspicata ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale della impugnata norma, l'E.N.P.A.L.S. nella persona del suo Presidente *pro tempore* tenuta a ricalcolare il trattamento di quiescenza tenendo conto dei criteri dettati dalla Corte nella sua pronuncia, e, per l'effetto condannare l'E.N.P.A.L.S. medesima ad erogare il trattamento pensionistico così ricalcolato oltre al pagamento degli arretrati dovuti, del risarcimento del danno da svalutazione e degli interessi nella misura legale sulle somme via via rivalutate».

2. — L'E.N.P.A.L.S. si è costituito in giudizio; ha sostenuto che la questione di legittimità sollevata non era fondata.

Gli assicurati dell'E.N.P.A.L.S. avevano contribuzioni e trattamenti differenziati, a seconda delle diverse caratteristiche delle varie categorie; il sistema previdenziale E.N.P.A.L.S. era basato sul criterio della c.d. «capitalizzazione a contributo medio costante», nella cui applicazione si teneva conto delle conseguenze della rivalutazione della moneta del tempo, agli effetti sia della contribuzione come delle pensioni.

La rilevanza della eccezione

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è rilevante ai fini della decisione.

Senza che occorra in questa fase del processo una specifica istruttoria sulla situazione concreta prospettata dal ricorrente, si osserva che ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'aumento della contribuzione sui compensi corrisposti ha avuto applicazione anche nei confronti del ricorrente. La eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma nel senso indicato nella eccezione avrebbe concrete e rilevanti ripercussioni sull'ammontare del trattamento di quiescenza.

Quanto si è constatato, come non è stato negato dalla difesa dell'E.N.P.A.L.S., è sufficiente a far ritenere rilevante la questione sollevata ai fini della decisione della causa.

Il merito della questione

La questione proposta non è manifestamente infondata, come il giudice deve deliberare prima e per rimetterne la decisione alla Corte costituzionale.

L'art. 11, secondo comma della legge così dispone: «A decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2002», il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente:

«Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro».

Tale norma è stata emanata per aumentare la contribuzione corrisposta all'E.N.P.A.L.S., e perciò le entrate e i mezzi a disposizione dell'ente mutualistico.

La norma produce l'effetto di aumentare in maniera rilevante la percentuale di contribuzione posta a carico degli assicurati; soprattutto per quanto riguarda il massimale (il c.d. tetto) contributivo, elevato dalla misura di lire 315.000 a quello di 1 milione.

Le considerazioni svolte dalla difesa mettono in evidenza come il «tetto» della retribuzione, che le norme applicabili ed applicate al ricorrente prendono in considerazione ai fini del computo dell'ammontare del trattamento di quiescenza, è rimasto invede fermo all'importo di lire 315.000: ciò crea una notevole sperequazione tra la contribuzione e il trattamento pensionistico.

Le constatazioni di tale rottura dell'equilibrio preesistente e del venir meno di un rapporto di proporzionalità tra i contributi percepiti dall'E.N.P.A.L.S. e la pensione corrisposta dall'assicurato, che sono conseguenza della norma in esame, non sono state negate della difesa dell'E.N.P.A.L.S..

Tale nuova situazione offre un concreto fondamento alle considerazioni svolte dalla difesa del ricorrente sulla lesione «del principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico» e del fatto che il legislatore, in questa ipotesi, non avrebbe tenuto alcun conto delle effettive contribuzioni versate dai lavoratori assicurati ai fini dell'ammontare della pensione.

La difesa ha richiamato in proposito le enunciazioni svolte in argomento nella sentenza n. 173/1986 della Corte costituzionale.

Il pretore rileva come le constatazioni fatte e le considerazioni svolte al prospettino una serie questione di legittimità della norma, che non può non essere sottoposta alla Corte costituzionale per essere esaminata e decisa, con riferimento alle norme di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, anche secondo le argomentazioni svolte in proposito dalla difesa del ricorrente negli scritti difensivi.

Il pretore rimette perciò alla Corte la eccezione sollevata, con riferimento alle considerazioni svolte dalla difesa, in relazione alle norme richiamate.

Con ordinanza 6 novembre 1998 la Corte costituzionale, rilevato che nel frattempo il legislatore era intervenuto nella materia oggetto di esame ridisciplinando, col decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'E.N.P.A.L.S., ordinava la restituzione degli atti al Pretore di Bologna per una valutazione, alla luce del mutato quadro normativo, della permanenza del requisito della rilevanza ed, eventualmente, anche per una precisazione dei termini della questione, non avendo il giudice rimettente indicato la data di pensionamento del lavoratore interessato né l'entità dei compensi dello stesso percepiti successivamente al 1º gennaio 1992, data di entrata in vigore della norma impugnata.

Riassunta la causa a cura del ricorrente, veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica al fine di accertare gli elementi di fatto indicati dalla Corte e di verificare gli effetti della nuova normativa sul trattamento pensionistico del ricorrente. All'esito di questa ulteriore attività istruttoria, la parte ricorrente ribadiva le proprie istanze e deduzioni difensive.

Motivi della decisione

Preliminarmente va precisato che il ricorrente Di Credico Gregorio ha conseguito il diritto alla pensione di anzianità E.N.P.A.L.S. con decorrenza 1º maggio 1994.

La pensione, liquidata prima in via provvisoria sulla base di una verifica dello stato assicurativo fino alla data del 31 dicembre 1992 e successivamente in via definitiva sulla base di n. 7140 contributi, assumendo quale media delle migliori 540 e 812 retribuzioni (rispettivamente, per la quota A e B) il valore di L. 315.000 di cui all'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971, è stata quantificata alla data del 1º maggio 1994 in lire 3.447.000 complessive.

Il ctu ha, inoltre, accertato che per il periodo dal 1º gennaio 1992 (data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412) al 1º maggio 1994 (decorrenza della pensione di anzianità) il Di Credico ha percepito retribuzioni per complessive lire 495.000.000, distribuite su n. 449 giornate di contribuzione, delle quali n. 270 giornate con retribuzione superiore ad un milione di lire.

Ciò precisato in fatto, va rilevato che per il periodo di tempo che va dal gennaio 1972 al dicembre 1991, regolato dal d.P.R. n. 1420/1971, la disciplina dei cosiddetti «tetti» pensionistici e contributivi per i lavoratori dello

spettacolo iscritti all'E.N.P.A.L.S. è stata caratterizzata da una sostanziale uniformità di trattamento, nel senso che, a fronte di un massimale imponibile contributivo giornaliero di lire 315.000, il calcolo della retribuzione pensionabile è avvenuto sulla base di un massimale giornaliero di pari importo.

La situazione è notevolmente mutata, a far tempo dal 1º gennaio 1992, per effetto dell'art. 11, comma 2, della legge n. 412/1991 che, nel disporre l'aumento a L. 1.000.000 del massimale giornaliero sul quale si applicano le aliquote contributive, non ha dettato analoga disposizione per quanto riguarda il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile, rimasto invariato nella misura di lire 315.000.

Ciò significa che nel periodo successivo al 1º gennaio 1992 il sig. Di Credico, come gli altri lavoratori dello spettacolo nella stessa situazione, ha subito un prelievo contributivo calcolato su una base imponibile pressoché triplicata rispetto al periodo precedente, ma non ha beneficiato, sempre rispetto alla situazione previgente, di alcun miglioramento in sede di liquidazione del trattamento pensionistico.

Sotto questo profilo il ctu ha evidenziato che, senza l'intervento legislativo del 1991, che ha modificato la previgente disciplina del d.P.R. n. 1420/1971, l'importo mensile lordo della pensione del ricorrente alla data del 1º maggio 1994 sarebbe stato il medesimo (L. 3.447.000) ma le ritenute contributive per il periodo successivo al 1º gennaio 1992 sarebbero state pari ad un terzo circa di quelle in concreto effettuate. Viceversa, a dimostrazione degli effetti iniqui del meccanismo introdotto dalla legge n. 412/1991, se l'art. 11, comma 2, della legge stessa avesse aumentato il massimale di retribuzione pensionabile nella stessa misura del massimale contributivo, la pensione del Di Credico alla data del 1º maggio 1994 sarebbe risultata pari a lire 6.374.000, ben superiore a quella in effetti liquidata.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha ridisciplinato complessivamente la materia del regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'E.N.P.A.L.S..

In particolare, per la parte che qui interessa, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ha parificato, dal 1º gennaio 1997, il contributo a carico di tali lavoratori a quello in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Il successivo comma 8 ha mantenuto l'obbligo contributivo sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di un milione di lire, ma ha anche previsto che «qualora la retribuzione giornaliera sua superiore a L. 1.000.000 l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la previgente disciplina».

Infine, il comma 10 del medesimo art. 1, sostituendo l'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971, ha stabilito che il limite della retribuzione pensionabile (L. 315.000) non è più fisso ma a decorrere dal 1º gennaio 1998 va rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Analogo meccanismo di adeguamento è previsto dal comma 9 per gli importi del massimale di retribuzione imponibile.

Poiché la pensione di anzianità del ricorrente ha decorrenza 1º maggio 1994 ed è stata quindi liquidata con riferimento alla normativa vigente a tale data, le disposizioni del citato decreto legislativo n. 182/1997 non hanno in alcun modo influito sui criteri di liquidazione adottati dall'E.N.P.A.L.S., che ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 ha considerato una retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000.

Tuttavia, il ctu non ha mancato di segnalare un dato che evidenzia ancora di più gli effetti anormali della norma sospettata di incostituzionalità. Invero, l'adeguamento annuale del massimale contributivo ed insieme di quello pensionabile, previsto a decorrere dal 1º gennaio 1998 dal decreto legislativo n. 182/1997, comporta un incremento differenziato di due «tetti» che amplifica gli effetti della riforma del 1991. Il divario tra il massimale sul quale viene effettuato il prelievo ed il massimale sul quale viene calcolata la pensione, inesistente fino al 31 dicembre 1991 e stabilizzatosi nella misura di lire 685.000 (L. 1.000.000 - L. 315.000) nel periodo dal 1º gennaio 1992 al 31 dicembre 1997, tende adesso ad aumentare di anno in anno per effetto del meccanismo di rivalutazione previsto dal decreto legislativo n. 182/1997.

Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, rimangono intatte le ragioni che a suo tempo hanno indotto il Pretore di Bologna a richiedere la verifica di conformità alle norme costituzionali dell'art. 11, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87:

1) *rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui, insieme alla introduzione di una più elevata contribuzione previdenziale sui compensi dati agli artisti lirici, in particolare con la previsione della contribuzione generica fino al massimo giornaliero di compenso di lire un milione, non ha disposto un corrispondente proporzionale aumento del massimo della retribuzione calcolabile ai fini della pensione, rimasto non modificato nella misura di lire 315.000 giornaliere, con riferimento alle norme e ai principi di cui agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma e 38 secondo comma della Costituzione, anche per le ragioni esposte in proposito nelle difese del ricorrente, quali richiamate nella motivazione;*

2) *ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti dei due rami del Parlamento e la notificazione alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri;*

3) *ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Bologna, addì 18 febbraio 2004

Il giudice: MOLINARO

05C0016

N. **1046**

Ordinanza del 9 settembre 2004, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Gallizioli Gianfranco

Processo penale - Restituzione nel termine - Opposizione a decreto penale di condanna - Prevista possibilità di rimessione nel termine da parte dell'imputato, che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, subordinata alla mancanza di una sua colpa - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

– Cod. proc. pen., art. 175, comma 2.
– Costituzione, art. 111.

In via subordinata: Processo penale - Procedimento per decreto - Opposizione - Decorrenza del termine per la proposizione, e per la conseguente irrevocabilità del decreto penale di condanna, dalla mera notificazione e non dall'effettiva conoscenza di esso - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

– Cod. proc. pen., combinato disposto degli artt. 461, comma 1, e 648, comma 3.
– Costituzione, art. 111.

IL TRIBUNALE

Premesso che: con decreto penale del 19 settembre 2003 Gallizioli Gianfranco e stato condannato a pagare l'importo di complessivi euro 800,00 per la violazione degli artt. 21 e 89, comma 2, lett. *b)* decreto legislativo n. 626/1994 e degli artt. 22 e 89, comma 2, lett. *b)* decreto legislativo n. 626/1994;

Il predetto decreto è stato notificato a mezzo posta presso la residenza anagrafica del Gallizioli, con perfezionamento della procedura tramite compiuta giacenza, con corretto deposito del plico presso l'ufficio postale, immissione dell'avviso nella cassetta della corrispondenza e invio del secondo avviso;

Successivamente al decorso dei termini previsti per la proposizione di opposizione al decreto penale il destinatario del decreto, affermando di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto, ha formulato, in via principale, opposizione e, in via subordinata, istanza di restituzione nel termine, affermando che la mancata conoscenza del decreto era dovuta alla circostanza che dal luogo di residenza egli si era allontanato da data precedente a quella di notifica del decreto penale, in quanto l'immobile era stato assegnato alla moglie in sede di giudizio di separazione dei coniugi;

Osservato che l'opposizione appare a prima vista tardiva, in quanto in forza dell'art. 461, comma 1, c.p.p. il termine per l'opposizione decorre dal momento in cui si perfeziona il procedimento di notifica disciplinato dal codice e che, pertanto, l'istanza, allo stato della normativa, potrebbe essere valutata nel merito solo in relazione alla chiesta restituzione nel termine per proporre opposizione, formulata, in via subordinata, dall'istante;

Svolta apposita udienza *ex* art. 127 c.p.p. a seguito della riserva assunta in quella sede, vagliati gli atti e dopo approfondito studio della problematica giuridica connessa, si debbono formulare le seguenti osservazioni e svolgere il conseguente incidente di costituzionalità:

nel merito non si può omettere di rilevare che anche l'istanza di restituzione nel termine, allo stato della normativa, dovrebbe essere rigettata, perché emerge immediatamente che l'evento che ha determinato, secondo la narrazione dei fatti svolta dallo stesso istante, la sua mancata conoscenza del provvedimento è un evento addebitabile integralmente all'istante medesimo, atteso che questi non si è premurato di mutare la propria residenza o di apprestare quanto necessario ad avere conoscenza della corrispondenza che gli fosse stata notificata presso la precedente residenza, avendo per di più già avuto conoscenza della pendenza di un procedimento penale per avere esso preso avvio da un sopralluogo effettuato presso l'impresa dell'istante in esito al quale erano già state contestate le infrazioni accertate;

alla luce di questi profili di fatto si è in presenza di un evento che di certo non è qualificabile come caso fortuito o forza maggiore, ma che impedisce anche l'operare del disposto dell'art. 175, comma 2, c.p.p., dettato appositamente per regolare in modo più ampio della disciplina ordinaria la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale (oltre che impugnazione a sentenza contumaciale): il citato art. 175, comma 2, c.p.p., infatti, consente la restituzione del termine anche in presenza della mera prova della mancata effettiva conoscenza del provvedimento, purché ciò non sia dipeso da colpa del destinatario;

come detto nel caso di specie i profili di colpa dell'istante sono indiscutibili, posto ciò si impone, però, al giudicante l'onere di vagliare se questa disciplina sia compatibile con il dettato costituzionale pertinente alla struttura del processo penale, che con l'art. 111 Cost. è stato ampiamente aggiornato;

oggi, infatti, l'utilizzo di meccanismi processuali alternativi a quello ordinario è ammesso, qualora essi incidano sul momento di formazione delle prove escludendo il contraddittorio, solo ove tale esclusione sia motivata da eventi specifici, che consistono in situazioni qualificabili come illecite (provata condotta illecita), in eventi che rendano impossibile adottare il contraddittorio e, infine, nel consenso dell'imputato;

la compatibilità del procedimento per decreto con il nuovo art. 111 Cost. ha già passato il vaglio della Corte costituzionale, la quale, con due diverse pronunce (ord. 15 gennaio 2003, n. 8 e ord. 4 febbraio 2003 n. 32), da un lato, ha confermato la possibilità di qualificare l'acquiescenza al decreto come consenso all'utilizzazione degli atti di indagine raccolti dal pubblico ministero, (ord. 4 febbraio 2003 n. 32), dall'altro, ha definito la natura del rito in termini tali per cui, al di là della denominazione formale, il decreto di condanna costituisce [...] una sorta di decisione preliminare, destinata ad essere posta nel nulla in caso di opposizione ed a trasformarsi in pronuncia definitiva di condanna solo nel caso in cui l'imputato, non opponendosi, vi presti acquiescenza (ord. 15 gennaio 2003, n. 8), con assoluta conformità al modello processuale delineato dal nuovo art. 111 Cost.;

quelle valutazioni appaiono, ovviamente, del tutto condivisibili, ma da esse non si può omettere di ricavare una connotazione del rito qui in esame in termini ampiamente differenti da come lo stesso è stato tradizionalmente inteso e ha tradizionalmente operato, il tutto con effetti ineludibili sul profilo che viene qui più direttamente in considerazione;

l'art. 111 Cost., infatti, ha imposto uno spostamento di piano, che si coglie in modo paradigmatico nella pronuncia n. 8 del 2003 della Corte costituzionale, laddove a fronte di una affermazione che ripete il tenore di altre risalenti pronunce (addirittura la n. 29/1974), per le quale il decreto penale «costituisce [...] una sorta di decisione preliminare, destinata ad essere posta nel nulla in caso di opposizione» (nella sent. n. 29/1974 si leggeva che il decreto penale costituisce «una decisione preliminare, contro la quale l'imputato può proporre opposizione» e che l'opposizione mette «nel nulla il decreto»), tuttavia, emerge poi un allargamento del piano di analisi dal momento dell'opposizione a quello speculare della non opposizione, laddove la Corte conclude che quella «sorta di decisione preliminare» è destinata «a trasformarsi in pronuncia definitiva di condanna solo nel caso in cui l'imputato, non opponendosi, vi presti acquiescenza»;

laddove si vede bene come una simile acquiescenza non possa che assumere i tratti più pregnanti del «consenso», perché l'esigenza di fermare l'attenzione sul momento adesivo al decreto è imposta dal tenore dell'art. 111, comma 5, Cost., il quale, come detto, permette una rinuncia al contraddittorio sulla formazione delle prove solo in presenza di eccezioni determinate, tra le quali, non l'acquiescenza, ma il consenso dell'interessato;

ovviamente non è il dato lessicale che conta, ma il dato sostanziale, per cui ciò che rileva è l'assunzione di rilievo autonomo al momento adesivo (comunque lo si voglia chiamare) al decreto, il quale realizza uno spostamento radicale del piano di ricostruzione dell'istituto: non più un procedimento che si svolge inaudita altera parte, in cui la condanna «preliminare» è destinata ad essere dissolta dall'eventuale impugnazione del destinatario; ma un procedimento audita altera parte, la quale è chiamata a dare il suo consenso ad una proposta di condanna, seppure in forma tacita e per fatti concludenti, consentendo in tal modo che quella proposta possa trasformarsi in pronuncia definitiva;

quello spostamento prospettico impone di concludere che l'atto volitivo essenziale nella dinamica del rito non è più l'opposizione, come poteva essere in passato, ma quello che la Corte chiama l'acquiescenza, e che l'art. 111, comma 5, Cost. chiama il consenso, secondo uno schema che, merita di essere notato, non differisce molto dal modello di cui agli artt. 444 ss. c.p.p., presentando le sole specificità che l'intervento di controllo giurisdizionale sulla proposta di pena è anticipato rispetto alla manifestazione di volontà dell'interessato e che esso investe non solo la congruità della pena ma anche il merito dell'imputazione;

quel che ne deriva, ai soli fini qui rilevanti, è evidente: se è l'adesione alla proposta di condanna contenuta nel decreto a dare a questo valenza propria di pronuncia di condanna definitiva occorre che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del decreto, perché senza quella conoscenza effettiva non potrà mai ritenersi maturato un suo consenso;

in questo contesto l'art. 175, comma 2, c.p.p. pare rispettare perfettamente (nella sua prima parte) questa ricostruzione, ammettendo alla proposizione di una opposizione tardiva colui che formalmente (ossia secondo i meccanismi di notifica vigenti: i quali per il decreto penale sono già stati ampiamente ridotti dalla stessa Corte costituzionale proprio allo scopo di garantire l'effettiva conoscenza) avrebbe dovuto avere conoscenza del decreto, ma «provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento» questo recupero di effettività della conoscenza è, infatti, indispensabile, perché senza quell'attributo non si potrebbe affermare che il decreto abbia ricevuto il necessario consenso dell'imputato;

a fronte di ciò, invece, nella sua seconda parte il medesimo art. 175, comma 2, c.p.p. aggiunge un requisito che diviene incompatibile con la struttura che il procedimento per decreto deve avere per essere compatibile con l'art. 111 Cost., imponendo che la mancata conoscenza effettiva non sia dovuta a colpa del destinatario;

con una simile aggiunta quel che avviene è che si ammette che il destinatario del decreto possa non avere avuto effettiva conoscenza del decreto, ma, malgrado ciò, sì ritiene maturato un suo consenso al decreto perché la mancata conoscenza è dovuta a sua colpa: si vede bene come ciò sia inaccettabile;

l'art., 175, comma 2, c.p.p., dunque, appare manifestamente in contrasto con l'art. 111 Cost. nella parte in cui subordina la possibilità di essere rimesso nel termine per proporre opposizione a decreto penale al fatto che la mancata conoscenza non dipenda da una sua colpa, anche per colui che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento;

va da sé e si deve prospettare in via subordinata che ove non si ritenesse in contrasto con la norma costituzionale indicata l'art. 175, comma 2, c.p.p., perché essendo istituto eccezionale può rispondere a ragionevoli esigenze di stabilità che se ne subordini l'operatività anche a requisiti quali l'assenza di colpa dell'interessato, allora diverrebbe necessario ravvisare l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 461, comma 1, e 648, comma 3, c.p.p., per contrasto con l'art. 111, comma 5. Cost., nella parte in cui omettendo di attribuire qualsiasi rilievo al consenso del destinatario fanno decorrere i termini per l'opposizione e per la conseguente irrevocabilità del decreto dalla mera notificazione del decreto penale e non già dall'effettiva conoscenza del decreto penale, evento che può presumersi in presenza di una procedura di notifica regolare ma che, per lo stesso ordinamento (v. art. 175, comma 2, c.p.p. e 420-*bis* c.p.p.), può non coincidere;

quanto alla rilevanza della questione per questo giudice e in questa fase, essa emerge in modo piano dalla considerazione che, come si è già notato, ove rimanga la situazione normativa attuale l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, mentre la richiesta di restituione nel termine dovrà essere rigettata perché la mancata effettiva conoscenza, se esistente, appare fin d'ora imputabile a colpa dell'istante, mentre ove venga accolta la questione principale l'opposizione dovrà essere ugualmente dichiarata inammissibile in quanto tardiva ma potrà vagliarsi la richiesta di restituzione nel termine, deliberando se quanto documentato sia idoneo a far ritenere provata la mancata effettiva conoscenza del decreto e se sussistano gli altri presupposti per la chiesta restituzione e parimenti ove venga accolta la questione subordinata potrà vagliarsi la tempestività dell'opposizione dovendo il termine decorrere dall'effettiva conoscenza del decreto;

P. Q. M.

Letto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalmente per contrarietà all'art. 111 Cost. dell'art. 175, comma 2, c.c.p. nella parte in cui subordina la possibilità di essere rimesso nel termine per proporre opposizione a decreto penale anche per colui che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento al fatto che la mancata conoscenza non dipende una sua colpa;

Dichiara in via subordinata non manifestamente infondata la questioni legittimità costituzionalmente per contrarietà all'art. 111 Cost. del combinato disposto degli artt. 461, comma 1, e 648, comma 3, c.p.p., nella parte in cui fanno decorrere i termini per l'opposizione e per la conseguente irrevocabilità del decreto penale dalla mera notificazione del provvedimento e non già dall'effettiva conoscenza di esso;

Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata e comunicata alle parti e che sia altresì notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione del procedimento;

Manda la cancelleria per gli adempimenti.

Verona, addì 8 settembre 2004

Il giudice: PIZIALI

05C0017

N. **1047**

Ordinanza del 20 settembre 2004, emessa dal Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Innocenti Francesco contro curatela del Fallimento Innocenti Francesco

Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Magistrati membri del tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa di fallimento - Obbligo di astenersi dal giudizio di opposizione *ex* art. 18 della legge fallimentare - Mancata previsione - Incidenza sulla terzietà ed imparzialità del giudice - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale.

– Codice di procedura civile, art. 51, primo comma, n. 4.
– Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Nella causa n. 792/04 r.g.a.c., introdotta da Innocenti Francesco nei confronti della Curatela del Fallimento Innocenti Francesco, ha pronunciato la seguente ordinanza;

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. nella parte in cui non prevede, nella causa di opposizione *ex* art. 18 r.d. n. 267 del 1942, l'obbligo di astensione per il giudice che abbia fatto parte del collegio che ha emesso la sentenza opposta.

1. — Esposizione dei fatti.

Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 14/04 del 26 febbraio 2004, pronunciava il fallimento di Innocenti Francesco, quale socio illimitatamente responsabile della Sergio Innocenti & C. s.a.s., e questo giudice partecipava alla composizione del collegio.

Lo stesso socio fallito, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso la pronuncia di fallimento ai sensi dell'art. 18 l.f.

Il presidente con provvedimento del 14 giugno 2004, designava il sottoscritto quale giudice istruttore, sebbene lo stesso avesse fatto parte del collegio che aveva emesso la pronuncia opposta, sul presupposto che non fosse ravvisabile una situazione di incompatibilità tale da giustificare l'astensione, in quanto la sentenza dichiarativa di fallimento viene emessa al termine di un giudizio a cognizione sommaria, mentre quella di opposizione viene emessa

all'esito di un giudizio a cognizione piena, così aderendo all'orientamento univoco della Corte di cassazione (in particolare, nella motivazione del provvedimento presidenziale si richiamava la sent. n. 12410 del 2000 della Suprema Corte, emessa successivamente alla sentenza n. 387 de1 1999 della Corte costituzionale).

2. — Rilevanza e legittimazione.

La questione in esame è rilevante in quanto questo giudice ha fatto parte del collegio che ha emesso la sentenza opposta per cui l'evenutale accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità ne determinerebbe l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51, comma primo, n. 4 c.p.c.

Sotto il profilo della leittimazione, inoltre, va rilevato come la norma sull'astensione obbligatoria debba essere applicata dal giudice tenuto all'astensione e non già dal capo dell'ufficio, posto che nelle ipotesi di astensione obbligatoria (come quella prevista dall'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.) il capo dell'ufficio non deve autorizzarla ma limitarsi a prendere atto dell'astensione ed a provvedere alla sostituzione del giudice astenutosi (Cass. n. 1093/1981), dal che si deduce che in questi casi, a differenza che nelle ipotesi di astensione facoltativa, i poteri decisori sono esercitari dal giudice tenuto all'astensione e non già dal capo dell'ufficio.

3. — Non manifesta infondatezza.

La norma di cui all'art. 51, comma primo, n. 4 c.p.c., secondo l'intepretazione consolidata in termini di diritto vivente, viola gli artt. 24 e 111 della Costituzione per la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, sotto il profilo di esclusione della terzietà e della imparzialità del giudice.

La Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che — sebbene nel processo civile non siano applicabili le regole delle incompatibilità soggettive per precedente attività tipizzata svolta nello stesso procedimento penale, in considerazione della particolarità e delle diversità dei sistemi processuali — il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo (v. sentenze n. 387 del 1998; n. 51 del 1998; n. 326 del 1997).

In particolare, la stessa Corte ha osservato che «l'esigenza imprenscindibile, rispetto ad ogni tipo di processo, è solo quella di evitare che lo stesso giudice, nel decidere, abbia a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito; sicché, condizione necessaria per dover ritenere un'incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa *res iudicanda* (sent. n. 387 del 1998).

Ora, poiché nel processo civile la garanzia dell'imparzialità-terzietà del giudice è rimessa, per scelta del legislatore, all'applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione, non può non rilevarsi come la *ratio* della disposizione contenuta nell'art. 51, comma primo, n. 4, c.p.c. sia quella di evitare che l'itinerario logico che è stato già seguito per l'emanazione del provvedimento impugnato sia ripercorso dallo stesso magistrato in sede di gravame, perché ciò attenterebbe alla garanzia dell'alterità del giudice *ad quem.*

Tale esigenza è certamente ravvisabile nel giudizio di opposizone avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto tale pronuncia è suscettibile di assumere, in caso di mancata opposizione, il valore definitivo con effetti di giudicato tra le parti. In altri termini, sebbene la dichiarazione di fallimento venga emessa al termine di un giudizio a cognizione sommaria, mentre quella relativa al giudizio di opposizione all'esito di un giudizio a cognizione piena, è comunque ravvisabile l'esigenza di garantire la terzietà del giudice dell'opposizone, posto che ciò che rileva, ai fini della ravvisabilità dell'esigenza di garanzia *de qua*, non è tanto la natura piena o sommaria della cognizione quanto la funzione decisoria (e non già meramente strumentale e provvisoria) che caratterizza la sentenza oggetto di gravame.

A tal proposito, si deve rilevare come la principale argomentazione con cui la dottrina e la giurisprudenza prevalenti escludono per il giudice dell'esecuzione l'obbligo di astenersi ex art. 51, comma primo, n. 4 c.p.c. dal giudizio di opposizione agli atti esecutivi avente per oggetto l'ordinanza dallo stesso emesso sia proprio l'assenza di poteri decisori in capo al giudice dell'esecuzione, in quanto questi è considerato come titolare soltanto di poteri ordinatori finalizzati alla direzione ed al controllo del procedimento esecutivo. Ma ciò rappresenta la conferma indiretta che i presupposti necessari del motivo di astensione in esame sono rappresentati dalla titolarità e dall'esercizio dei poteri decisori, poteri questi appartenenti all'organo che decide sull'istanza di fallimento per le ragioni sopra indicate.

4. — Impossibilità di una interpretazione adeguatrice - diritto vivente.

Tuttavia, nonostante la ravvisabilità dell'esigenza suddetta, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità il magistrato membro del collegio del tribunale che abbia provveduto con sentenza sull'istanza di fallimento di un determinato debitore non è tenuto ad astenersi, ai sensi dell'art. 51, comma primo, n. 4 c.p.c., dal partecipare al giudizio di opposizione avverso la pronuncia impugnata (Cass. 20 febbraio 1978, n. 801; Cass. 2 aprile 1998, n. 10527; Cass. 19 settembre 2000, n. 12410).

Si tratta di una interpretazione connotata in termini di diritto vivente in quanto è ravvisabile l'indirizzo giurisprudenziale consolidato (Corte cost. sentenze nn. 37 e 189 del 1994), costante nel tempo (Corte Cost. sentenze n. 398 del 1994) ed univoco (Corte cost. ord. n. 326 del 1994).

Ai fini della valutazione della possibilità di un'interpretazione adeguatrice non sfugge l'importanza delle argomentazioni offerte dalla sentenza n. 387 del 1999 della Corte Costituzionale, ma si tratta di motivazioni che non possono condurre al perseguimento del risultato ermeneutico che qui interessa.

In primo luogo, si deve rilevare come la Suprema Corte, alla quale è riconosciuto il ruolo di giudice della nomofilachia, si sia pronunciata successivamente alla sentenza n. 387/1999 della Corte delle leggi, ribadendo il proprio pensiero circa la non configurabilità neppure in astratto della situazione di incompatibilità tra giudice che dichiara il fallimento e giudice della impugnazione (Cass. 19 settembre 2000, n. 12410), lasciando così implicitamente intendere di non ritenere estensibili alla fattispecie fallimentare le argomentazioni con cui è stata sostenuta la possibilità di un'intepretazione adeguatrice in materia di impugnazione *ex* art. 28 legge n. 300/1970.

Inoltre, va osservato che le motivazioni addotte dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 387/1999 non sono utilizzabili tout court per un'interpretazione innovativa della norma di cui all'art. 51, comma primo, n. 4 c.p.c. in materia di giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento. In particolare, in quella sentenza si attribuiva un significato interpretativo fondamentale al dato normativo rappresentato al fatto che nel sistema originario del procedimento di repressione della condotta antisindacale, in cui era prevista una fase davanti al pretore ed un'eventuale opposizione avanti al tribunale, «non si poteva dubitare della sussistenza di una duplicità di fasi processuali, la seconda delle quali avanti al tribunale assumeva tutte le caratteristiche di un ulteriore grado di giudizio». Tale duplicità di fasi, a giudizio della Corte, non si poteva ritenere come venuta meno a seguito dell'intervento di modifica di cui alla legge n. 847 del 1977, la quale aveva riconosciuto la competenza monocratica del giudice dell'opposizione.

Ebbene, tale argomentazione, fondata sul dato normativo appena enunciato, non vuò essere estesa alla fattispecie in esame, in quanto la normativa fallimentare ha sempre previsto la competenza del Tribunale, in composizione collegiale, per la dichiarazione di fallimento e per il giudizio dì opposizione.

Inoltre, ai fini della qualificazione dell'interpretazione della norma *de qua* come diritto vivente, non può sottacersi l'importanza del grado di consenso che essa ha raccolto nella pratica dell'applicazione giudiziaria, posto che nella prevalenza degli uffici non èprevista alcuna incompatibilità tra le funzioni di giudice facente parte del collegio che ha dichiarato il fallimento e quelle di magistrato componente il collegio chiamato a decidere sull'opposizione *ex* art. 18l.f.

Per tutte queste considerazioni, si ritiene che l'intepretazione secondo cui il giudice che abbia partecipato alla deliberazione di una sentenza dichiarativa di fallimento non è tenuto, ai sensi dell'art. 51, comma primo, n. 4, c.p.c., ad astenersi dal partecipare al giudizio di opposizione avverso la stessa pronuncia si qualichi quale diritto vivente, con la conseguenza che la stessa norma deve essere assunta nel giudizio costituzionale come un dato oggettivo che la Corte può condividere o no, ma che rappresenta in ogni caso la premessa necessaria per valutare la costituzionalità della legge.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma primo, n. 4, c.p.c., in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dal partecipare al giudizio di opposizione ex *art. 18 r.d. n. 267 del 1942 per il magistrato che abbia fatto parte del collegio che ha emesso la sentenza dichiarativa di fallimento;*

Dispone la sospensione del processo in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, inoltre, che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato, nonché alle parti di questo giudizio ivi compreso il p.m. presso questo Tribunale.

Grosseto, addì 20 settembre 2004.

Il giudice: COMPAGNUCCI

05C0018

N. **1048**

Ordinanza del 21 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 dicembre 2004) emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Munteanu Munres

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri reati contravvenzionali anche di maggiore gravità - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
– Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Vista la richiesta di convalida dell'arresto di Munteanu Munres, nato il 22 giugno 1984 in Romania, sedicente, eseguito — in data 20 maggio 2004, alle ore 12,30 circa, da agenti di p.g. del Commissariato della p.s. di Sesto F.no — nella flagranza del reato di cui all'art. l4 comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/02;

Premesso che Munteanu è stato presentato a questo giudice nei termini di legge *ex* art. 14 cit. comma 5-*quinquies;*

Ritenuto di sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 187, questione di legittimità costituzionale in ordine al richiamato comma 5-*quinquies* nella parte in cui impone l'arresto in flagranza;

Atteso che il giudizio di convalida non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione apparendo viziata da illegittimità costituzionale la disposizione suddetta laddove prevede l'obbligatorietà dell'arresto;

Considerato che la questione non è manifestamente infondata con riguardo:

a) all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di ragionevolezza in quanto un'ipotesi contravvenzionale, configurabile quindi anche a titolo di mera colpa e punita con pena edittale dell'arresto da sei mesi a un anno, viene parificata, sotto il profilo dell'obbligatorietà della misura restrittiva della libertà personale, a fattispecie delittuose di particolare gravità e che denotano spiccata pericolosità sociale (art. 380 cpp), rilevando inoltre ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina vigente per tutti gli altri autori di anche più gravi reati contravvenzionali;

b) all'art. 13 della Costituzione laddove stabilisce che i provvedimenti provvisori in materia di libertà personale possono essere adottati dall'autorità di pubblica sicurezza solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, mentre, pacifica per unanime dottrina e costante giurisprudenza la finalità dell'arresto obbligatorio in flagranza in funzione anticipatoria dell'applicazione da parte dell'autorità giudiziaria della applicazione di misura coercitiva, una tale misura non potrebbe in ogni caso essere applicata, né giustificandosi l'arresto obbligatorio nella prospettiva dell'instaurazione del rito direttissimo che non presuppone affatto lo *status detentionis* quanto, piuttosto, situazioni di peculiare evidenza della prova;

Ritenuto che la convalida non può aver luogo negli inderogabili termini di legge e che, dunque, Munteanu deve essere immediatamente liberato se non detenuto per altra causa, permanendo peraltro la rilevanza della questione ai fini della prosecuzione del giudizio di convalida;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies *del d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui Prevede che per la contravvenzione di cui al comma 5-*ter *della stessa norma sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione;*

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina l'immediata liberazione di Munteanu Munres Munres se non detenuto per altra causa;

Sospende il giudizio di convalida dell'arresto del predetto fino alla risoluzione della questione;

Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Firenze, addì 21 maggio 2004

Il giudice: GRATTERI

05C0019

N. **1049 e 1050**

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 20 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Castelfiorentino nei procedimenti civili vertente tra: Tesse Nicola contro comune di Castelfiorentino (R.O. 1049/2004); Bartolomei Stefano contro comune di Certaldo (R.O. 1050/2004).

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Questione di legittimità costituzionale sollevata con mero rinvio all'eccezione di parte - Violazione di parametri costituzionali numericamente indicati.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso depositato in cancelleria il 26 gennaio 2004 dall'avv. Fabrizio Pinochi per conto del sig. Nicola Tesse in opposizione al verbale di accertamento n. 3294 redatto in data 13 ottobre 2003 dalla Polizia Municipale di Castelfiorentino per la violazione dell'art. 142, comma 9 c.d.s. e notificato in data 29 novembre 2003;

Esaminata la richiesta della difesa del ricorrente, volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per vedere riconosciuta l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2 c.d.s. con riferimento all'art. 27, 3 e 24 Cost.;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di legittimità costituzionale per le motivazioni esposte dal ricorrente;

Rilevato inoltre che la sollevata eccezione riguarda una norma rilevante per la decisione del ricorso.

P. Q. M.

*Il giudice di pace di Castelfiorentino, avv. Carla De Santis, visto l'art. 23, legge n. 87/1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale rilevata dal ricorrente in relazione all'art. 126-*bis *comma 2 del Codice della strada per violazione degli artt. 3, 24, 27 Cost. per le motivazioni esposte dal ricorrente.*

Sospende il presente giudizio n. 13/2004 del Ruolo generale e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di noticare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Castelfiorentino, addì 20 ottobre 2004.

Il giudice di pace: DE SANTIS

05C0020

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G505003/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 1 1 9 *

€ 7,00